
Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+)

Sinossi delle modifiche rispetto al diritto vigente

Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG), RS 910.11

Diritto vigente		Avamprogetto posto in consultazione	
	Franchi		Franchi/spese effettive
3 Ordinanza dell'UFAG del 1° febbraio 2019¹ concernente il controllo dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini destinati all'esportazione		3 Ordinanza dell'UFAG del 1° febbraio 2019² concernente il controllo dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini destinati all'esportazione	
3.1 Analisi standard per il controllo della qualità del mosto d'uva e del succo d'uva (art. 2 cpv. 1 lett. a)	180	3.1 Analisi standard per il controllo della qualità del mosto d'uva e del succo d'uva (art. 2 cpv. 1 lett. a)	spese effettive
3.2 Analisi standard per il controllo della qualità del vino e del mosto d'uva parzialmente fermentato (art. 2 cpv. 1 lett. b)	250	3.2 Analisi standard per il controllo della qualità del vino e del mosto d'uva parzialmente fermentato (art. 2 cpv. 1 lett. b)	spese effettive
3.3 Analisi supplementari (art. 2 cpv. 2):		3.3 Analisi supplementari (art. 2 cpv. 2)	spese effettive
a. acido sorbico e natacimina (HPCL-MS)	150		
b. cenere totale (gravimetria)	80		
c. ferro e rame (fotometria)	50		
d. lieviti e batteri lattici (analisi microbiologica)	80		
e. metanolo (GC)	80		
f. cloruri e solfati (fotometria)	50		

¹ RS 916.145.211

² RS 916.145.211

Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), RS 910.13

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 2 Tipi di pagamenti diretti</p> <p>I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. contributi per la biodiversità: <ul style="list-style-type: none"> 1. contributo per la qualità, 2. contributo per l'interconnessione; d. contributo per la qualità del paesaggio; 	<p><i>Art. 2 lett. c, d ed e^{bis}</i></p> <p>I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. contributo per la biodiversità; d. <i>Abrogata</i> e^{bis} contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio;
<p>Art. 3 Gestori aventi diritto ai contributi</p> <p>³ Hanno diritto a contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio anche le persone giuridiche con sede in Svizzera nonché i Cantoni e i Comuni, a condizione che siano gestori dell'azienda. Fanno eccezione le persone giuridiche che si può presumere siano state costituite allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.</p>	<p><i>Art. 3 cpv. 3</i></p> <p>³ Hanno diritto al contributo per la biodiversità e al contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio anche le persone giuridiche con sede in Svizzera nonché i Cantoni e i Comuni, a condizione che siano gestori dell'azienda. Fanno eccezione le persone giuridiche che si può presumere siano state costituite allo scopo di eludere il limite di età o le esigenze relative alla formazione.</p>
	<p><i>Titolo dopo l'art. 10</i></p> <p>Sezione 1a: Copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio</p> <p><i>Art. 10a</i> Requisito</p> <p>¹ I coniugi o i partner registrati dei gestori devono disporre di una copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. al 1° gennaio dell'anno di contribuzione sono sposati con i gestori o vivono in un'unione domestica registrata; b. al 1° gennaio dell'anno di contribuzione non hanno ancora compiuto 65 anni; e c. nell'anno precedente quello di contribuzione non hanno conseguito un reddito proprio superiore al salario annuo minimo di cui all'articolo 7 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. <p>² Per collaborazione regolare e considerevole nell'azienda ai sensi dell'articolo 70a capoverso 1 lettera i LAgr s'intende una collaborazione che nella dichiarazione d'imposta è stata fatta valere con una deduzione per coniugi con doppio reddito ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LFID).</p> <p><i>Art. 10b</i> Deroghe al requisito</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p>¹ Non è necessaria una copertura assicurativa se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i gestori dimostrano che i coniugi o i partner registrati nell'anno precedente quello di contribuzione hanno conseguito un reddito proprio superiore al salario annuo di cui all'articolo 7 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; b. i gestori dimostrano che nell'anno precedente quello di contribuzione nella dichiarazione d'imposta non è stata fatta valere alcuna deduzione per coniugi con doppio reddito ai sensi dell'articolo 10a capoverso 2; c. negli ultimi due anni precedenti quello di contribuzione la coppia di gestori ha conseguito, in media, un reddito imponibile ai sensi della LFID di 12 000 franchi al massimo; d. l'azienda è gestita da una persona giuridica ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3; o e. l'azienda è un'azienda d'estivazione o un'azienda con pascoli comunitari. <p>² Come prova che non è stata presa in considerazione alcuna deduzione per coniugi con doppio reddito di cui al capoverso 1 lettera b è determinante l'ultimo anno fiscale oggetto di tassazione definitiva precedente quello di contribuzione.</p> <p>³ Per il reddito imponibile di cui al capoverso 1 lettera c sono determinanti i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva fino alla fine dell'anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, occorre basarsi sulla tassazione provvisoria. I gestori devono autorizzare l'autorità competente designata dal Cantone ad acquisire dall'autorità fiscale cantonale i dati necessari.</p> <p><i>Art. 10c</i> Portata della copertura assicurativa La copertura assicurativa deve comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un'assicurazione d'indennità giornaliera che copre il rischio di incapacità lavorativa per malattia e infortunio, esclusa la maternità; b. una previdenza contro i rischi che copre i rischi d'invalidità e decesso per malattia e infortunio. <p><i>Art. 10d</i> Esigenze relative all'assicurazione d'indennità giornaliera ¹ L'indennità giornaliera deve ammontare almeno a 100 franchi al giorno. ² Deve essere corrisposta per la durata dell'incapacità lavorativa, al più tardi dopo un termine di attesa di 60 giorni, e per un massimo di due anni.</p> <p><i>Art. 10e</i> Esigenze relative alla previdenza contro i rischi ¹ La previdenza contro i rischi deve contemplare:</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p>a. una rendita per un importo di almeno 24 000 franchi all'anno; o</p> <p>b. una prestazione in capitale per un importo di almeno 300 000 franchi.</p> <p>² Se si opta per una combinazione rendita-prestazione in capitale, gli importi minimi di cui al capoverso 1 si applicano proporzionalmente.</p> <p><i>Art. 10f</i> Deroche al requisito di una copertura assicurativa a causa dello stato di salute della persona da assicurare</p> <p>¹ Se non è possibile assicurare uno o più rischi di cui all'articolo 10c perché un'assicurazione ha rifiutato la persona da assicurare a causa del suo stato di salute o ha espresso una riserva, non vi è alcun obbligo di una copertura assicurativa.</p> <p>² La riserva deve risalire al massimo a cinque anni prima.</p> <p>³ Il gestore deve presentare il rifiuto scritto o la riserva.</p>
<p>Art. 14 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità</p> <p>² Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n, p e q, nonché 71b e all'allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis}, se tali superfici e alberi:</p>	<p><i>Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva e 6</i></p> <p>² Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–k, n e q, 71b e 78 nonché all'allegato 1 numero 3 e gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis}, se tali superfici e alberi:</p> <p>⁶ Le superfici in progetti di cui all'articolo 78 sono computabili se promuovono spazi vitali naturali ecologicamente pregiati e non sono superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1.</p>
<p>Art. 14a Quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva</p> <p>¹ Le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare, per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14 capoverso 1 devono annoverare superfici per la promozione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva in queste zone. La presente disposizione si applica solo per le superfici all'interno del Paese.</p> <p>² Come superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva sono computabili le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere h–k, p sulla superficie coltiva aperta e q nonché all'articolo 71b capoverso 1 lettera a, che adempiono le condizioni di cui all'articolo 14 capoverso 2 lettere a e b.</p> <p>³ Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 può essere adempiuta tramite il computo dei cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q); soltanto questa superficie è computabile per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14 capoverso 1.</p>	<p><i>Art. 14a</i> Quota di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta</p> <p>¹ Le aziende con più di 3 ettari di superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare, per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14 capoverso 1 devono annoverare superfici per la promozione della biodiversità su almeno il 3,5 per cento della superficie coltiva aperta in queste zone. La presente disposizione si applica solo per le superfici all'interno del Paese.</p> <p>² Le aziende che gestiscono come superficie per la promozione della biodiversità ai sensi dell'articolo 14 più del 25 per cento della loro superficie agricola utile sono dispensate dall'esigenza di cui al capoverso 1.</p> <p>³ La superficie per la promozione della biodiversità richiesta secondo il capoverso 1 non include la superficie con siepi, boschetti campestri e rivieraschi del livello qualitativo II nella zona di pianura e collinare di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera f nonché la superficie con siepi, boschetti campestri e rivieraschi nella zona di pianura e collinare di cui all'articolo 78.</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p>⁴ Come superfici per la promozione della biodiversità sono computabili le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere h–k, q, 71b capoverso 1 lettera a e 78 sulla superficie coltiva aperta, che adempiono le condizioni di cui all'articolo 14 capoverso 2 lettere a e b.</p> <p>⁵ Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui al capoverso 1 può essere adempiuta tramite il computo dei cereali in file distanziate (art. 55 cpv. 1 lett. q); soltanto questa superficie è computabile per adempiere la quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 14 capoverso 1.</p> <p>⁶ Le superfici in progetti di cui all'articolo 78 sono computabili se promuovono spazi vitali naturali ecologicamente pregiati e non sono superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell'articolo 55 capoverso 1.</p>
<p>Art. 35</p> <p>⁴ Le superfici per le quali esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN stipulata con il servizio cantonale specializzato e pertanto non possono essere utilizzate annualmente, negli anni in cui non sono utilizzate danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità (art. 55), al contributo per la qualità del paesaggio (art. 63) e al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (art. 50).</p> <p>⁶ Le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità.</p>	<p><i>Art. 35 cpv. 4 e 6</i></p> <p>⁴ Le superfici per le quali esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN¹ stipulata con il servizio cantonale specializzato e pertanto non possono essere utilizzate annualmente, negli anni in cui non sono utilizzate danno diritto soltanto al contributo per la biodiversità (art. 55), al contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (art. 78 e 79) nonché al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento (art. 50).</p> <p>⁶ Le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) danno diritto soltanto al contributo per la biodiversità.</p>
<p>Art. 41 Adeguamento del carico usuale</p> <p>¹ Il Cantone adegua il carico usuale di un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il richiedente presenta un piano di gestione che giustifica una densità superiore di animali; b. è previsto un cambiamento della proporzione tra ovini e altri animali; c. lo esigono mutazioni di superfici. <p>² Esso riduce il carico usuale tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializzati, in particolare del servizio della protezione della natura, se:</p>	<p><i>Art. 41 cpv. 1 lett. d e 2 frase introduttiva</i></p> <p>¹ Il Cantone adegua il carico usuale di un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari se:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. la superficie di pascolo o la resa della superficie di pascolo è sensibilmente cambiata a seguito della costruzione di grandi impianti fotovoltaici. <p>² Riduce il carico usuale se:</p>
<p>Capitolo 3: Contributi per la biodiversità</p> <p>Sezione 1: Disposizioni generali</p> <p>Art. 55</p> <p>¹ I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 55</i></p> <p>Capitolo 3: Contributo per la biodiversità</p> <p>Sezione 1: Disposizioni generali</p> <p><i>Art. 55 cpv. 1 lett. p e l^{bis}</i></p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>p. superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione;</p> <p>^{1bis} I contributi per la biodiversità sono concessi per albero ai seguenti alberi di proprietà o in affitto:</p>	<p>¹ Il contributo per la biodiversità è concesso per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:</p> <p>p. <i>abrogata</i></p> <p>^{1bis} Il contributo per la biodiversità è concesso per albero da frutto ad alto fusto nei campi di proprietà o in affitto.</p>
<p>Sezione 2: Contributo per la qualità per la biodiversità</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 56</i></p> <p>Sezione 2: Contributo</p>
<p>Art. 57 Periodo obbligatorio per il gestore</p> <p>^{1bis} Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso ^{1bis} per la seguente durata:</p> <p>a. alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I e alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati: per almeno un anno;</p>	<p><i>Art. 57 cpv. 1^{bis} lett. a</i></p> <p>^{1bis} Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso ^{1bis} per la seguente durata:</p> <p>a. alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo I: per almeno un anno;</p>
<p>Art. 58 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo I</p> <p>⁶ Si possono predisporre mucchi di rami e di stame se indicati per motivi legati alla protezione della natura o nell'ambito di progetti di interconnessione.</p> <p>⁷ Non è consentito impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da stame ricchi di specie nella regione d'estivazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 29 capoversi 4–8.</p>	<p><i>Art. 58 cpv. 6 e 7</i></p> <p>⁶ Si possono predisporre piccole strutture se indicate per motivi legati alla protezione della natura o nell'ambito di progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio di cui all'articolo 79.</p> <p>⁷ Non è consentito impiegare frantumatrici e falciacondizionatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su strisce su superficie coltiva, maggesi fioriti, maggesi da rotazione e vigneti con biodiversità naturale, attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da stame ricchi di specie nella regione d'estivazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 29 capoversi 4–8.</p>
<p>Art. 59 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo II</p> <p>⁵ Non è ammesso l'utilizzo di falciacondizionatrici.</p>	<p><i>Art. 59 cpv. 5</i></p> <p>⁵ <i>Abrogato</i></p>
<p>Sezione 3: Contributo per l'interconnessione</p> <p>Art. 61 Contributo</p> <p>¹ La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell'interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l'articolo 55 capoverso 1 lettere a–k, n e p nonché di alberi secondo l'articolo 55 capoverso ^{1bis}.</p> <p>² Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente relative all'interconnessione.</p>	<p><i>Sezione 3 (art. 61 e 62)</i></p> <p><i>Abrogata</i></p> <p><i>Capitolo 4 (art. 63 e 64)</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>³ Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per l'interconnessione.</p> <p>⁴ La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all'allegato 7 numero 3.2.1.</p> <p>Art. 62 Condizioni e oneri</p> <p>¹ Il contributo per l'interconnessione è concesso se le superfici e gli alberi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. adempiono le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all'articolo 58 e all'allegato 4; b. soddisfano le esigenze del Cantone relative all'interconnessione; c. sono predisposti e gestiti secondo le disposizioni di un progetto di interconnessione regionale approvato dal Cantone. <p>² Le esigenze del Cantone relative all'interconnessione devono adempiere le esigenze minime di cui all'allegato 4 lettera B. Devono essere approvate dall'UFAG, dopo aver sentito l'UFAM.</p> <p>³ Un progetto di interconnessione dura otto anni. Il gestore deve gestire la superficie in maniera corrispondente fino alla scadenza della durata del progetto.</p> <p>⁴ Sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare il periodo obbligatorio di cui al capoverso 3 con i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II di cui all'articolo 57 e con quelli del contributo per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 63.</p> <p>⁵ Per superfici a favore delle quali è versato un contributo per l'interconnessione il Cantone può:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. stabilire prescrizioni che derogano alle esigenze del livello qualitativo I, se è necessario per le specie bersaglio; b. autorizzare altre piccole strutture da computare nella quota massima di cui all'articolo 35 capoverso 2. <p>⁶ Le prescrizioni di cui al capoverso 5 vanno convenute per scritto tra il gestore e il Cantone.</p> <p>Capitolo 4: Contributo per la qualità del paesaggio</p> <p>Art. 63 Contributo</p> <p>¹ La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.</p> <p>² Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente concernenti la qualità del paesaggio che questi attuano sulla superficie aziendale di cui all'articolo 13 OTerm propria o affittata o su una superficie d'estivazione di cui all'articolo 24 OTerm propria o affittata.</p> <p>³ Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.</p>	

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>⁴ La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all'allegato 7 numero 4.1</p> <p>Art. 64 Progetti</p> <p>¹ I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli obiettivi devono basarsi su concetti regionali esistenti o essere sviluppati nella regione in collaborazione con gli ambienti interessati; b. le misure devono essere impostate sugli obiettivi regionali; c. i contributi per misura devono essere in funzione dei costi e dei valori della misura. <p>² Il Cantone deve presentare all'UFAG le domande di autorizzazione di un progetto e del rispettivo finanziamento unitamente a un rapporto di progetto, per la verifica delle esigenze minime. La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'inizio della durata del progetto.</p> <p>³ L'UFAG autorizza i progetti e il rispettivo finanziamento.</p> <p>⁴ Il contributo della Confederazione è versato per progetti che durano otto anni.</p> <p>⁵ Sulla stessa superficie o per gli stessi alberi il Cantone può uniformare il periodo obbligatorio di cui al capoverso 4 con i periodi obbligatori dei contributi dei livelli qualitativi I e II di cui all'articolo 57 e con quelli del contributo per l'interconnessione di cui all'articolo 61. L'UFAG tiene conto anche di misure convenute dopo l'avvio del progetto.</p> <p>⁶ Nell'ultimo anno del periodo d'attuazione, per ogni progetto il Cantone presenta all'UFAG un rapporto di valutazione.</p> <p>⁷ Il contributo della Confederazione è versato annualmente.</p>	
<p>Art. 71b</p> <p>³ Non è versato alcun contributo per le strisce per organismi utili di cui al capoverso 1 lettera b in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. vigneti con biodiversità naturale di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera n; b. superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera p. 	<p><i>Art. 71b cpv. 3</i></p> <p>³ Non è versato alcun contributo per le strisce per organismi utili di cui al capoverso 1 lettera b in vigneti con biodiversità naturale di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera n.</p>
	<p><i>Titolo dopo l'art. 77</i></p> <p>Capitolo 5a: Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio</p> <p><i>Art. 78</i> Contributo</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p>¹ La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni che promuovono l'interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità e l'attuazione di altri provvedimenti tesi a promuovere la biodiversità nonché per la promozione, il mantenimento e lo sviluppo di paesaggi rurali variati.</p> <p>² Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute per la promozione della biodiversità regionale e la qualità del paesaggio secondo un progetto di cui all'articolo 79 autorizzato dall'UFAG e se i gestori le attuano sulla superficie aziendale di cui all'articolo 13 OTerm propria o affittata o su una superficie d'estivazione di cui all'articolo 24 OTerm propria o affittata.</p> <p>³ Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.</p> <p>⁴ La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all'allegato 7 numero 4.</p> <p>⁵ Il contributo della Confederazione è versato annualmente.</p> <p>⁶ Possono essere versati contributi per superfici sulle quali vengono svolti analisi ed esperimenti il cui obiettivo è migliorare la biodiversità regionale o la qualità del paesaggio.</p> <p><i>Art. 79</i> Esigenze relative ai progetti dei Cantoni</p> <p>¹ I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli obiettivi sono impostati verso il conseguimento degli obiettivi concernenti le superfici e la qualità secondo la concezione «Paesaggio svizzero» del 2020² dell'Ufficio federale dell'ambiente; b. gli obiettivi quantitativi concernenti le superfici e la qualità sono armonizzati con la pianificazione cantonale dell'infrastruttura ecologica; c. i contributi per misura devono essere in funzione dei costi e dei valori della misura; d. è garantita la promozione delle specie bersaglio e faro per l'agricoltura secondo il rapporto di Agroscope del gennaio 2013³ «Operationalisierung der Umweltziele Landwirtschaft»; e. è garantita la gestione mirata e conforme agli obiettivi di protezione delle superfici dei biotopi in inventari nazionali e regionali di cui agli articoli 18a e 18b LPN; <p>² È garantita una consulenza tecnica specifica per l'azienda o una consulenza equivalente per l'attuazione delle misure nei primi quattro anni della durata del progetto ai sensi dell'articolo 79a capoverso 5.</p> <p><i>Art. 79a</i> Procedura</p>

² Consultabile su: www.bafu.admin.ch > Temi > Paesaggio > Pubblicazioni e studi > [Concezione Paesaggio svizzero. Il paesaggio e la natura nelle politiche settoriali della Confederazione](#)

³ Consultabile su: www.agroscope.admin.ch > Temi > Ambiente e risorse >> Biodiversità, Paesaggio > Compensazione ecologica e funzioni > Obiettivi ambientali per l'agricoltura, Rapporto «[Operationalisierung der Umweltziele Landwirtschaft: Bereich Ziel- und Leitarten, Lebensräume \(OPAL\)](#)», serie di articoli ART 18

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p>¹ Il Cantone elabora i progetti in collaborazione con le cerchie interessate.</p> <p>² Presenta all'UFAG la domanda di autorizzazione di un progetto e del rispettivo finanziamento.</p> <p>³ Si applicano i seguenti termini d'inoltro:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bozza del progetto: entro il 31 gennaio dell'anno precedente il previsto avvio del progetto; b. domanda: entro il 30 giugno dell'anno precedente il previsto avvio del progetto. <p>⁴ L'UFAG autorizza i progetti e il loro finanziamento.</p> <p>⁵ Un progetto per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio dura otto anni. È possibile derogare alla durata del progetto se ciò consente un coordinamento con un altro progetto. Il gestore deve attuare le misure annuali fino alla scadenza della durata del progetto.</p> <p>⁶ Nel corso del periodo d'attuazione di un progetto, il Cantone può richiedere ulteriori misure. Esso monitora l'avanzamento del progetto e procede agli adeguamenti necessari.</p> <p>⁷ Per superfici, a favore delle quali è versato un contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio, è possibile stabilire prescrizioni di utilizzazione che derogano alle esigenze relative alle superfici per la promozione della biodiversità del livello qualitativo I di cui all'articolo 58 se è necessario per le specie bersaglio. Le prescrizioni di utilizzazione vanno convenute tra il gestore e il Cantone.</p> <p>⁸ Nell'ultimo anno del periodo d'attuazione, per ogni progetto il Cantone presenta all'UFAG, entro il 30 giugno, un rapporto di valutazione unitamente a una domanda per un eventuale progetto successivo.</p>
<p>Capitolo 6: Contributi per l'efficienza delle risorse</p> <p>Sezione 1: Contributo per l'impiego di una tecnica d'applicazione precisa</p> <p>Art. 82</p> <p>¹ Per l'acquisto di nuovi apparecchi con tecnica d'applicazione precisa per lo spandimento di prodotti fitosanitari è versato un contributo unico per apparecchio utilizzato nella protezione delle piante.</p> <p>² Per tecnica d'applicazione precisa si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia; b. l'impiego di irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni. <p>³ Per tecnica d'irrorazione della pagina inferiore della foglia si intende un dispositivo supplementare per gli apparecchi convenzionali utilizzati nella protezione delle piante, che</p>	<p><i>Capitolo 6 (art. 82–82c)</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>consente di impiegare almeno il 50 per cento degli ugelli per il trattamento delle parti inferiori delle piante e delle pagine inferiori delle foglie.</p> <p>⁴ Per irroratrici dotate di sistemi antideriva si intendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gli atomizzatori a flusso d'aria tangenziale; b. gli atomizzatori a flusso d'aria tangenziale, con rilevatore di vegetazione; c. l'irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo. <p>⁵ Le irroratrici dotate di sistemi antideriva sono concepite o equipaggiate in modo tale che anche senza usare ugelli antideriva questa è ridotta di almeno il 50 per cento.</p> <p>⁶ I contributi sono versati fino al 2024.</p> <p>Sezione 2:</p> <p>Contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto</p> <p>Art 82b Contributo</p> <p>¹ Il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto è versato per UBG secondo il numero 7 dell'allegato dell'OTerm.</p> <p>² I contributi sono versati fino al 2026.</p> <p>Art 82c Condizioni e oneri</p> <p>¹ La razione di foraggio deve avere un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. Le intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti nell'azienda non devono superare il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) specifico dell'azienda fissato nell'allegato 6a numeri 2 e 3.</p> <p>² Nell'ingrasso di suini, durante il periodo d'ingrasso devono essere utilizzate almeno due razioni di foraggio a tenore di proteina grezza in g/MJ EDS diverso. La razione utilizzata nella fase finale dell'ingrasso, riferita alla sostanza secca, deve rappresentare almeno il 30 per cento dei foraggi utilizzati durante il periodo d'ingrasso.</p> <p>³ L'effettivo di suini determinante per il calcolo del valore limite è determinato secondo l'allegato 6a numero 1.</p> <p>⁴ Le registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio nonché la verifica del rispetto del valore limite si fondano sull'allegato 6a numeri 4 e 5.</p>	

<p>Art. 97 Notifica per tipi di pagamenti diretti e la PER</p> <p>¹ Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all’ordinanza del 31 ottobre 2018 sul coordinamento dei controlli (OCoC), il gestore deve presentare entro il 31 agosto precedente l’anno di contribuzione all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove ha sede, la notifica concernente:</p> <p>b. i contributi per la biodiversità;</p>	<p><i>Art. 97 cpv. 1 lett. b</i></p> <p>¹ Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all’ordinanza del 31 ottobre 2018 sul coordinamento dei controlli (OCoC), il gestore deve presentare entro il 31 agosto precedente l’anno di contribuzione all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove ha sede, la notifica concernente:</p> <p>b. il contributo per la biodiversità;</p>
<p>Art. 98 Domanda</p> <p>³ La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:</p> <p>c. le superfici per la promozione della biodiversità indicate su una carta, eccetto gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e gli alberi indigeni isolati e in viali alberati; i Cantoni possono richiedere una registrazione mediante il sistema d’informazione geografica;</p>	<p><i>Art. 98 cpv. 3 lett. c</i></p> <p>³ La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:</p> <p>c. <i>abrogata</i></p>
<p>Art. 101 Prova</p> <p>I gestori che presentano una domanda per determinati tipi di pagamenti diretti sono tenuti a dimostrare alle autorità preposte all’esecuzione che adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell’intera azienda.</p>	<p><i>Art. 101</i> Prova</p> <p>¹ I gestori che presentano una domanda per determinati tipi di pagamenti diretti sono tenuti a dimostrare alle autorità preposte all’esecuzione che:</p> <p>a. adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell’intera azienda;</p> <p>b. adempiono le esigenze relative alla copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio.</p> <p>² Per la prova di cui al capoverso 1 lettera b sono determinanti:</p> <p>a. i contratti assicurativi o le polizze assicurative nell’anno di contribuzione;</p> <p>b. il versamento dei premi assicurativi nell’anno di contribuzione.</p> <p>³ I documenti per la prova di cui al capoverso 2 vanno conservati per almeno sei anni.</p>
<p>Art. 104</p> <p>⁴ Non può delegare all’ente promotore i controlli sulla gestione di oggetti in progetti di interconnessione e per la qualità del paesaggio.</p>	<p><i>Art. 104 cpv. 4</i></p> <p>⁴ Non può delegare all’ente promotore i controlli sulla gestione di oggetti in progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio.</p>
<p>Art. 107a Rinuncia all’adeguamento dei contributi d’estivazione, per la biodiversità e per la qualità del paesaggio in caso di scarico anticipato dell’alpe dovuto ai grandi predatori</p> <p>¹ Se a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori per gli animali da reddito le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari vengono scaricate anticipatamente, il Cantone può:</p>	<p><i>Art. 107a rubrica e cpv. 1 lett. b</i></p> <p>Rinuncia all’adeguamento dei contributi d’estivazione, del contributo per la biodiversità nonché del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio in caso di scarico anticipato dell’alpe dovuto ai grandi predatori</p>

<p>b. versare il contributo per la biodiversità di cui all'allegato 7 numero 3.1.1 numero 12 nonché il contributo per la qualità del paesaggio di cui all'allegato 7 numero 4.1 lettera b nella stessa misura dei contributi erogati l'anno precedente, anche se il carico è inferiore al carico usuale.</p>	<p>¹ Se a causa del pericolo rappresentato dai grandi predatori per gli animali da reddito le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari vengono scaricate anticipatamente, il Cantone può:</p> <p>b. versare il contributo per la biodiversità di cui all'allegato 7 numero 3.1.1 numero 12 nonché il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all'allegato 7 numero 5a.1 nella stessa misura dei contributi erogati l'anno precedente, anche se il carico è inferiore al carico usuale.</p>
<p>Art. 109 Versamento dei contributi ai gestori</p> <p>⁵ I contributi d'estivazione, i contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione e il contributo per la qualità del paesaggio nella regione d'estivazione possono essere versati alla corporazione alpestre o al consorzio alpestre, se in questo modo si consegue una sostanziale semplificazione dal profilo amministrativo. Un ente di diritto pubblico, segnatamente un Comune o un patriziato, che ha diritto ai contributi deve versare ai detentori di animali con rispettivi diritti d'estivazione almeno l'80 per cento del contributo.</p>	<p><i>Art. 109 cpv. 5</i></p> <p>⁵ I contributi d'estivazione, i contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione e il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio nella regione d'estivazione possono essere versati alla corporazione alpestre o al consorzio alpestre, se in questo modo si consegue una sostanziale semplificazione dal profilo amministrativo. Un ente di diritto pubblico, segnatamente un Comune o un patriziato, che ha diritto ai contributi deve versare ai detentori di animali con rispettivi diritti d'estivazione almeno l'80 per cento del contributo.</p>
	<p><i>Art. 115h</i> Disposizioni transitorie della modifica del ...</p> <p>¹ Per le persone di cui all'articolo 10a capoverso 1 che al 1° gennaio 2027 hanno compiuto 55 anni non vige alcun obbligo di una copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio.</p> <p>² Il contributo per l'interconnessione del diritto anteriore, il contributo per la qualità del paesaggio del diritto anteriore e il contributo per l'efficienza delle risorse per il foraggiamento scaglionato dei suini a tenore ridotto di azoto del diritto anteriore sono versati ancora per due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del Per le riduzioni si applica il diritto anteriore.</p> <p>³ Il contributo per la promozione della biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all'articolo 78 è versato due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del</p> <p>⁴ Gli alberi indigeni isolati adatti al luogo e i viali alberati di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis} lettera b del diritto anteriore sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità ai sensi dell'articolo 14 ancora per due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del</p> <p>⁵ Le superfici per la promozione biodiversità specifiche di una regione di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera p del diritto anteriore sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità ai sensi degli articoli 14 e 14a ancora per due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del</p>
	<p>II</p> <p>Gli allegati 1, 2, 4 e 6–8 sono modificati secondo la versione qui annessa.</p> <p>III</p> <p>¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.</p> <p>² Gli articoli 10a–10f, 101 e 115h capoverso 1, l'allegato 1 numeri 1.1 lettera d, 2.1.2, 2.1.3a e 2.1.8 nonché l'allegato 8 numeri 2.1a e 2.2.3 lettera a entrano in vigore il 1° gennaio 2027.</p>

	<p>³ L'allegato 1 numero 2.1.3 entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica con effetto sino al 31 dicembre 2026.</p>
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1</i></p> <p>(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 71e cpv. 2, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 nonché 115f cpv. 1)</p> <p>Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate</p> <p>1 Registrazioni</p> <p>1.1 Il gestore deve tenere con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell'azienda. Le registrazioni devono presentare in modo comprensibile i processi rilevanti dell'azienda. Devono essere conservate per almeno sei anni. Devono comprendere in particolare i seguenti dati:</p> <p>d. il bilancio delle sostanze nutritive calcolato e la documentazione necessaria per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive;</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1</i></p> <p>(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 nonché 115f cpv. 1)</p> <p>Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate</p> <p><i>N. 1.1 lett. d</i></p> <p>1.1 Il gestore deve tenere con regolarità registrazioni concernenti la gestione dell'azienda. Le registrazioni devono presentare in modo comprensibile i processi rilevanti dell'azienda. Devono essere conservate per almeno sei anni. Devono comprendere in particolare i seguenti dati:</p> <p>d. il bilancio delle sostanze nutritive calcolato e condiviso per l'esecuzione nel servizio web centrale messo a disposizione dall'UFAG nonché la documentazione necessaria secondo la Guida «Suisse-Bilanz»⁴;</p>
<p>2.1 Bilancio delle sostanze nutritive</p> <p>2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida «Suisse-Bilanz»⁵ dell'UFAG. Si applicano la versione in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi. L'UFAG è competente per l'omologazione dei programmi software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive.</p> <p>2.1.2 Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i dati dell'anno civile precedente l'anno di contribuzione. Il bilancio delle sostanze nutritive deve essere calcolato ogni anno. All'atto del controllo è determinante il bilancio chiuso delle sostanze nutritive dell'anno precedente.</p> <p>2.1.3 Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio all'interno e fuori dell'agricoltura nonché tra le aziende devono essere registrati nell'applicazione Internet HODUFLU di cui all'articolo 14 OSIAgr. Soltanto i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio registrati in HODUFLU sono riconosciuti per l'adempimento di Suisse-Bilanz. Il Cantone può respingere tenori in sostanze nutritive</p>	<p><i>N. 2.1.1–2.1.3a, 2.1.8, 2.1.9b lett. b, 2.1.10, 2.1.13</i></p> <p>2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l'apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida «Suisse-Bilanz» dell'UFAG. I gestori possono applicare la versione della Guida in vigore dal 1° gennaio dell'anno di contribuzione e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente.</p> <p>2.1.2 Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i dati dell'anno civile precedente l'anno di contribuzione. Il bilancio delle sostanze nutritive deve essere calcolato ogni anno. All'atto del controllo è determinante il bilancio chiuso delle sostanze nutritive dell'anno precedente. Il calcolo e la condivisione del bilancio delle sostanze nutritive per l'esecuzione devono essere effettuati elettronicamente nel servizio web centrale messo a disposizione dall'UFAG.</p> <p>2.1.3 Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio all'interno e fuori dell'agricoltura nonché tra le aziende devono essere registrati nel sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive di cui all'articolo 14 OSIAgr nell'applicazione Internet HODUFLU. Soltanto i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio ivi registrati sono riconosciuti per l'adempimento di Suisse-Bilanz. Il Cantone può respingere tenori in sostanze nutritive</p>

⁴ Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD)

⁵ Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

<p>non plausibili. Su richiesta del Cantone, il fornitore deve comprovare a sue spese la plausibilità dei tenori in sostanze nutritive indicati.</p> <p>2.1.8 Il riporto di sostanze nutritive sul bilancio delle sostanze nutritive dell'anno seguente non è, per principio, possibile. In viticoltura e in frutticoltura è permesso spandere concime fosforico sull'arco di più anni. Nelle altre colture è possibile spandere fosforo apportato all'azienda sotto forma di compost e calce per 3 anni al massimo. Tutto l'azoto distribuito con questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio azotato dell'anno di spandimento.</p> <p>2.1.9 Dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive relativo a tutta l'azienda sono dispensate le aziende che non apportano alcun concime azotato o fosforico, se la loro densità di animali non supera i seguenti valori per ettaro di superficie fertilizzabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> nella zona di pianura: 2,0 unità di bestiame grosso/concime (UBGF)/ha; nella zona collinare: 1,6 UBGF/ha; nella zona di montagna I: 1,4 UBGF/ha; nella zona di montagna II: 1,1 UBGF/ha; nella zona di montagna III: 0,9 UBGF/ha; nella zona di montagna IV: 0,8 UBGF/ha. <p>2.1.9b Le UBG per ettaro di superficie fertilizzabile sono calcolate sommando:</p> <ol style="list-style-type: none"> i quantitativi totali di azoto e fosforo dei concimi aziendali e ottenuti dal riciclaggio secondo HODUFLU nonché dei concimi minerali impiegati, in UBG. <p>2.1.10 In casi particolari, ad esempio per aziende con colture speciali e allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni possono richiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite di cui al numero 2.1.9.</p> <p>2.1.13 Le aziende con convenzioni sulla correzione lineare secondo il modulo complementare 6 o sul bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz» versione 1.10, per i trasferimenti dei concimi aziendali registrati in HODUFLU, devono utilizzare tenori in sostanze nutritive specifici dell'azienda.</p>	<p>non plausibili. Su richiesta del Cantone, il fornitore deve comprovare a sue spese la plausibilità dei tenori in sostanze nutritive indicati.</p> <p>2.1.3a Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i seguenti trasferimenti di sostanze nutritive:</p> <ol style="list-style-type: none"> i trasferimenti di concimi e di alimenti concentrati per animali registrati nel sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive di cui all'articolo 14 OSIAgr; i trasferimenti di foraggio di base. <p>Il Cantone può respingere tenori in sostanze nutritive non plausibili. Su richiesta del Cantone, il fornitore deve comprovare a sue spese la plausibilità dei tenori in sostanze nutritive indicati.</p> <p>2.1.8 Il riporto di sostanze nutritive sul bilancio delle sostanze nutritive dell'anno seguente è consentito come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> al massimo il 5 per cento sia di fosforo sia di azoto in kg può essere riportato nel bilancio delle sostanze nutritive dell'anno seguente se non era stato effettuato alcun riporto nell'anno precedente; in viticoltura e in frutticoltura il concime fosforico distribuito può essere ripartito su cinque anni al massimo; nelle altre colture il fosforo apportato all'azienda sotto forma di compost e calce può essere ripartito su tre anni al massimo. <p>2.1.9b Le UBG per ettaro di superficie fertilizzabile sono calcolate sommando:</p> <ol style="list-style-type: none"> i quantitativi totali di azoto e fosforo dei concimi impiegati, in UBG. <p>2.1.10 In casi particolari, ad esempio per aziende con colture speciali e allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni possono richiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite di cui ai numeri 2.1.9 e 2.1.9a.</p> <p>2.1.13 Le aziende con convenzioni sulla correzione lineare secondo il modulo complementare 6 o sul bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse-Bilanz», per i trasferimenti dei concimi aziendali registrati nel sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive, devono utilizzare tenori in sostanze nutritive specifici dell'azienda.</p>
<p>6.1a Disposizioni generali d'utilizzo</p> <p>6.1a.4 Nell'utilizzo di prodotti fitosanitari devono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento secondo le istruzioni del servizio d'omologazione dei prodotti fitosanitari dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del 23 febbraio 2022 concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari. Sono escluse le applicazioni in serre chiuse. Deve essere raggiunto il seguente punteggio secondo le istruzioni:</p>	<p><i>N. 6.1a.4 frase introduttiva</i></p> <p>6.1a.4 Le applicazioni effettuate con prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF⁶ devono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento secondo le istruzioni del servizio d'omologazione dei prodotti fitosanitari dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del 23 febbraio 2022 concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari. Sono esclusi i trattamenti pianta per pianta nonché le applicazioni in serre chiuse e l'utilizzazione di sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF con tipo di azione</p>

	«sostanza a basso rischio». Deve essere raggiunto il seguente punteggio secondo le istruzioni:				
<p>6.2 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura</p> <p>6.2.2 L'impiego di erbicidi è disciplinato come segue:</p> <p>b. gli erbicidi possono essere impiegati in pre-emergenza soltanto nei seguenti casi, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1:</p> <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Coltura</td> <td>Erbicidi in pre-emergenza</td> </tr> </table> <hr/> <p>a. Cereali Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura.</p>	Coltura	Erbicidi in pre-emergenza	<p><i>N. 6.2.2 lett. b lett. a</i></p> <p>6.2.2 b. L'impiego di erbicidi è disciplinato come segue: gli erbicidi possono essere impiegati in pre-emergenza soltanto nei seguenti casi, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1:</p> <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Coltura</td> <td>Erbicidi in pre-emergenza</td> </tr> </table> <hr/> <p>a. Cereali Trattamento parziale o su un'ampia porzione della superficie</p>	Coltura	Erbicidi in pre-emergenza
Coltura	Erbicidi in pre-emergenza				
Coltura	Erbicidi in pre-emergenza				
<p>4 Sistemi di pascolo per gli ovini</p> <p>4.1 Sorveglianza permanente</p> <p>4.1.9 È autorizzato l'impiego di reti in materiale sintetico soltanto per la recinzione dei rifugi per la notte nonché, su terreni difficili o in caso di carico elevato di animali, quale supporto della gestione del pascolo durante il periodo di permanenza consentito. Dopo ogni avvicendamento di parco, le reti in materiale sintetico vengono immediatamente rimosse. Qualora l'impiego di reti in materiale sintetico provochi problemi agli animali selvatici, il Cantone può emanare disposizioni relative alla recinzione e, all'occorrenza, limitare il suo impiego ai rifugi per la notte.</p> <p>4.1.10 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all'articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga ai numeri 4.1.4 e 4.1.6.</p> <p>4.2 Pascolo da rotazione</p> <p>4.2.9 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all'articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga al numero 4.2.4.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 2</i> (art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)</p> <p>Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione</p> <p><i>N. 4.1.9</i></p> <p>4.1.9 L'impiego di reti in materiale sintetico durante il pascolo è autorizzato soltanto se non provoca problemi agli animali selvatici. Dopo ogni avvicendamento di parco o di pascolo devono essere immediatamente rimosse.</p> <p>Il Cantone può emanare disposizioni relative alla recinzione e, all'occorrenza, limitare il suo impiego ai rifugi per la notte al fine di garantire la protezione degli animali selvatici.</p> <p><i>N. 4.1.10</i></p> <p>4.1.10 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all'articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga ai numeri 4.1.4 e 4.1.6. nonché dispensarlo dall'obbligo di rimuovere le reti di materiale sintetico di cui al numero 4.1.9. L'autorizzazione a lasciare la rete in materiale sintetico oltre la durata di permanenza presuppone che non provochi problemi agli animali selvatici.</p> <p><i>N. 4.2.9</i></p> <p>4.2.9 Nel quadro di piani individuali di protezione del bestiame di cui all'articolo 47b, il Cantone può concedere al gestore una deroga al numero 4.2.4 nonché dispensarlo dall'obbligo di rimuovere le reti di materiale sintetico di cui al numero 4.1.9. L'autorizzazione a lasciare la rete in materiale sintetico oltre la durata di permanenza presuppone che non provochi problemi agli animali selvatici.</p>				

<p style="text-align: right;"><i>Allegato 4</i> (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)</p> <p>Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità</p> <p>A Superfici per la promozione della biodiversità</p> <p>1 Prati sfruttati in modo estensivo</p> <p>1.1 Livello qualitativo I</p> <p>1.1.4 In caso di superfici con composizione floristica insoddisfacente e previa consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l'autorità cantonale può autorizzare un'adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.</p> <p>10 Fasce di colture estensive in campicoltura</p> <p>10.1 Livello qualitativo I</p> <p>10.1.1 Definizione: fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo:</p> <p>a. che si trovano sull'intera lunghezza delle colture campicole; e</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 4</i> (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)</p> <p>Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità</p> <p>A Superfici per la promozione della biodiversità</p> <p><i>N. 1.1.4</i></p> <p>1.1.4 In caso di superfici con composizione floristica insoddisfacente, il Cantone può autorizzare un'adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemina.</p> <p><i>N. 10.1.1 lett. a</i></p> <p>10.1.1 Definizione: superfici di colture campicole gestite in modo estensivo:</p> <p>a. predisposte a strisce sull'intera lunghezza delle colture campicole o su tutta la superficie; e</p>
<p>13 Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati</p> <p>13.1 Livello qualitativo I</p> <p>13.1.1 La distanza tra due alberi che danno diritto ai contributi è di almeno 10 m.</p> <p>13.1.2 Ai piedi degli alberi non devono essere sparsi concimi entro un raggio di almeno 3 m.</p> <p>16 Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione</p> <p>16.1 Livello qualitativo I</p> <p>16.1.1 Definizione: spazi vitali naturali ecologicamente pregiati che non corrispondono a nessuno degli elementi di cui ai numeri 1–15 e 17.</p> <p>16.1.2 Gli oneri e l'autorizzazione devono essere fissati dal servizio cantonale per la protezione della natura, d'intesa con il servizio cantonale dell'agricoltura e con l'UFAG</p>	<p><i>N. 13 e 16</i></p> <p><i>Abrogati</i></p>
<p>14 Vigneti con biodiversità naturale</p> <p>14.1 Livello qualitativo I</p> <p>14.1.2 Lo sfalcio deve avvenire alternativamente ogni due corsie. L'intervallo tra due sfalci della medesima superficie deve essere di almeno sei settimane; è consentito lo sfalcio dell'intera superficie poco prima della vendemmia.</p> <p>17 Colture di cereali in file distanziate</p> <p>17.1 Livello qualitativo I</p>	<p><i>N. 14.2.2</i></p> <p>14.2.2 Per le superfici che soddisfano i criteri del livello qualitativo II per il contributo per la biodiversità, d'intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura possono essere autorizzate deroghe ai principi del livello qualitativo I.</p> <p><i>N. 17.1.2a, 17.1.4 e 17.1.7</i></p> <p>17.1.2a Nel caso di seminatrici con una distanza tra gli assolcatori di almeno 30 cm non sono necessarie file non seminate.</p>

<p>17.1.1 Definizione: superfici con cereali primaverili o autunnali, dove almeno il 40 per cento del numero di file non è seminato sulla larghezza di lavoro della seminatrice.</p> <p>17.1.2 La distanza tra le file nelle aree non seminate deve ammontare ad almeno 30 cm.</p> <p>17.1.3 L'impiego di prodotti fitosanitari omologati secondo l'OPF nella campicoltura per i cereali è consentito fatto salvo il numero 17.1.4.</p> <p>17.1.4 La lotta alle piante problematiche può essere effettuata in primavera con un'unica erpicatura con erpice strigliatore entro il 15 aprile oppure con un'unica applicazione di erbicidi.</p> <p>17.1.5 È consentita la sottosemina con trifoglio o miscele trifoglio-graminacee.</p> <p>17.1.6 Sulla stessa superficie non è consentita la combinazione di cereali in file distanziate con strisce su superficie coltiva..</p>	<p>17.1.4 La lotta alle piante problematiche può essere effettuata in primavera con un'unica regolazione meccanica delle malerbe entro il 15 aprile oppure con un'unica applicazione di erbicidi.</p> <p>17.1.7 Im primavera fino al 15 aprile è consentita un'unica rullatura.</p>
<p>B Interconnessione</p> <p>1 Stato iniziale</p> <p>1.1 Deve essere definito un territorio delimitato e rappresentato su un piano. Quest'ultimo deve mostrare lo stato iniziale dei singoli spazi vitali. Nel piano devono figurare almeno gli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. superfici per la promozione della biodiversità, rispettivo livello qualitativo incluso; b. oggetti elencati negli inventari della Confederazione e del Cantone; c. spazi vitali ecologici importanti all'interno e all'esterno della superficie agricola utile; d. regione d'estivazione, bosco, zone di protezione delle acque sotterranee, zone edificabili. <p>1.2 Lo stato iniziale deve essere descritto.</p> <p>2 Definizione degli obiettivi</p> <p>2.1 Devono essere definiti gli obiettivi in vista della promozione della diversità della flora e della fauna. Questi devono basarsi sugli inventari nazionali, regionali o locali pubblicati, su basi scientifiche, su scopi prefissati o linee direttive. Devono tener conto del potenziale di sviluppo specifico per la flora e la fauna della regione designata.</p> <p>2.2 Gli obiettivi devono adempiere le seguenti esigenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. occorre definire le specie bersaglio e le specie faro. Le specie bersaglio sono specie minacciate per le quali la regione scelta per il progetto ha una particolare responsabilità. Le specie faro sono o erano specie caratteristiche per la regione scelta per il progetto. Se nel comprensorio crescono specie bersaglio, queste vanno considerate. La scelta e la presenza effettiva e potenziale delle specie bersaglio e delle specie faro deve essere verificata mediante ispezioni; 	<p><i>Lett. B</i></p> <p><i>Abrogata</i></p>

<p>b. occorre definire obiettivi d'efficacia. Questi informano sull'effetto desiderato riguardo alle specie bersaglio e alle specie faro prescelte. Il progetto deve permettere di conservare o favorire le specie bersaglio e le specie faro;</p> <p>c. occorre definire obiettivi d'attuazione quantitativi. Devono essere fissati il tipo di superficie per la promozione della biodiversità da promuovere, la sua quantità minima e la sua ubicazione. Nella regione di pianura e nelle zone di montagna I e II deve essere perseguito, per zona, per il primo periodo di interconnessione di otto anni un valore di almeno il 5 per cento della superficie agricola utile in quanto superfici per la promozione della biodiversità ecologicamente pregiata. Per gli altri periodi di interconnessione deve essere dato un valore del 12–15 per cento di superficie per la promozione della biodiversità della superficie agricola utile, per zona, di cui almeno il 50 per cento della superficie per la promozione della biodiversità deve essere ecologicamente pregiato. Sono considerate ecologicamente pregiate le superfici per la promozione della biodiversità che:</p> <ul style="list-style-type: none">– adempiono le esigenze del livello qualitativo II,– adempiono le esigenze del maggese fiorito, del maggese da rotazione, della fascia di colture estensive in campicoltura o della striscia su superficie coltivata, o– sono gestite secondo le esigenze delle specie selezionate per quanto riguarda lo spazio vitale; <p>d. occorre definire obiettivi d'attuazione qualitativi (misure). Le misure per specie bersaglio e specie faro molto diffuse sono elencate nella Guida all'interconnessione. Possono essere definite anche altre misure, purché siano equivalenti;</p> <p>e. gli obiettivi devono essere misurabili e avere scadenze definite.</p> <p>2.3 Le superfici devono essere predisposte in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none">a. lungo corsi d'acqua, pur garantendo a questi ultimi lo spazio necessario per le loro funzioni naturali;b. lungo i boschi;c. in vista dell'ampliamento di superfici per la protezione della natura e per il loro tamponamento. <p>2.4 Vanno sfruttate le sinergie con progetti nei settori della gestione delle risorse, della struttura del paesaggio e della promozione delle specie.</p> <p>3 Stato auspicato</p> <p>3.1 Lo stato auspicato della sistemazione territoriale delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere rappresentato su un piano.</p> <p>4 Attuazione</p> <p>4.1 In un piano di attuazione devono essere riportati:</p> <ul style="list-style-type: none">– il promotore del progetto;	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<ul style="list-style-type: none"> – i responsabili del progetto; – il fabbisogno finanziario e il piano di finanziamento; – la prevista attuazione. <p>4.2 Affinché un’azienda possa percepire contributi per l’interconnessione, deve aver luogo una consulenza tecnica specifica per l’azienda o una consulenza equivalente in piccoli gruppi. Il promotore del progetto conclude convenzioni con i gestori.</p> <p>4.3 Dopo quattro anni deve essere allestito un rapporto intermedio che documenti il raggiungimento degli obiettivi.</p> <p>5 Continuazione di progetti di interconnessione</p> <p>5.1 Prima della scadenza degli otto anni di durata del progetto occorre verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Ai fini della continuazione del progetto, gli obiettivi d’attuazione definiti devono essere raggiunti nella misura dell’80 per cento. In casi motivati si può derogare a tale disposizione.</p> <p>5.2 Le finalità (obiettivi d’attuazione e provvedimenti) vanno verificate e adeguate. Il rapporto relativo al progetto deve essere conforme alle esigenze minime per l’interconnessione (n. 2–4).</p>	
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 6</i></p> <p style="text-align: center;">(art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1, nonché 115d cpv. 1)</p> <p>Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali</p> <p>A Esigenze dei contributi SSRA</p> <p>2.5 La stabulazione individuale in un box ad area unica o ad aree multiple con un’area di riposo di cui al numero 2.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 6</i></p> <p style="text-align: center;">(art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1 nonché 115d cpv. 1)</p> <p>Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali</p> <p>A Esigenze dei contributi SSRA</p> <p><i>N. 2.5 frase introduttiva</i></p> <p>La stabulazione individuale o in gruppi in un box ad area unica o ad aree multiple con un’area di riposo di cui al numero 2.1 lettera a è ammessa nelle situazioni seguenti:</p>
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 7</i></p> <p style="text-align: center;">(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)</p> <p>Aliquote dei contributi</p> <p>3 Contributi per la biodiversità</p> <p>3.1 Contributo per la qualità</p> <p>3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 7</i></p> <p style="text-align: center;">(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)</p> <p>Aliquote dei contributi</p> <p><i>Rimando parentetico sotto l’indicazione «Allegato 7».</i></p> <p style="text-align: right;">(art. 78 cpv. 4, 83 cpv. 1, 86 cpv. 3 e 107a cpv. 1 lett. b)</p> <p><i>N. 3 titolo</i></p> <p>3 Contributo per la biodiversità</p> <p><i>N. 3.1.1 n. 13, 3.1.2 n. 2, 3.2 e 4</i></p>

	Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi	
	I	II
	fr./ha e anno	fr./ha e anno
13. <i>Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione</i>	–	–
3.1.2 Sono stabiliti i seguenti contributi:		
	Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi	
	I	II
	fr./albero e anno	fr./albero e anno
2. <i>Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati</i>	–	–
3.2 Contributo per l'interconnessione		
3.2.1 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti contributi per anno:		
a.	per ettaro delle superfici di cui al numero 3.1.1 numeri 4 e 14	500 fr.
b.	per ettaro delle superfici di cui al numero 3.1.1 numeri 1–3, 5–11 e 13	1000 fr.
c.	per albero di cui al numero 3.1.2 numeri 1 e 2	5 fr.
4 Contributo per la qualità del paesaggio		
4.1 Per progetto e anno la Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti importi:		
a.	per ha di superficie agricola utile di aziende con convenzioni	360 fr.
b.	per CN del carico usuale di aziende d'estivazione o con pascoli comunitari con convenzioni	240 fr.
4.2 Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 64, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 120 franchi al massimo per ettaro di superficie agricola utile e 80 franchi al massimo per CN del carico usuale nella regione d'estivazione.		

Abrogati

N. 5a

5a Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio

5a.1 Per i progetti per la promozione della biodiversità regionale e della qualità del paesaggio di cui all'articolo 78, la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 250 franchi al massimo per ettaro di superficie agricola utile e 130 franchi al massimo per CN del carico usuale nella regione d'estivazione

<p style="text-align: right;"><i>Allegato 8</i></p> <p>(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2 e 115g cpv. 2)</p> <p>Riduzione dei pagamenti diretti</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 8</i></p> <p>(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2 e 115g cpv. 2)</p> <p>Riduzione dei pagamenti diretti</p>															
<p>2.1.6 Indicazioni sulle superfici e sugli alberi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Lacuna per il punto di controllo</th> <th style="width: 20%;">Valore</th> <th style="width: 20%;">Riduzione o provvedimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>d. Dichiarazione non corretta del numero di alberi isolati / alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)</td> <td>Valore troppo basso Valore troppo alto</td> <td>Nessuna correzione Correzione. In più 50 fr. per albero interessato</td> </tr> <tr> <td>e. Dichiarazione non corretta della categoria, del livello qualitativo o dell'interconnessione per alberi isolati / alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)</td> <td>Valore errato</td> <td>Per tutte le lacune: correzione. In più 50 fr. per albero interessato</td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Valore	Riduzione o provvedimento	d. Dichiarazione non corretta del numero di alberi isolati / alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)	Valore troppo basso Valore troppo alto	Nessuna correzione Correzione. In più 50 fr. per albero interessato	e. Dichiarazione non corretta della categoria, del livello qualitativo o dell'interconnessione per alberi isolati / alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)	Valore errato	Per tutte le lacune: correzione. In più 50 fr. per albero interessato	<p><i>N. 2.1.6 lett. d ed e</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 33%;">d. Dichiarazione non corretta del numero di alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)</td> <td style="width: 33%;">Valore troppo basso Valore troppo alto</td> <td style="width: 33%;">Nessuna correzione Correzione. In più 50 fr. per albero interessato</td> </tr> <tr> <td>e. Dichiarazione non corretta della categoria o del livello qualitativo per alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)</td> <td>Valore errato</td> <td>Per tutte le lacune: correzione. In più 50 fr. per albero interessato</td> </tr> </tbody> </table>	d. Dichiarazione non corretta del numero di alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)	Valore troppo basso Valore troppo alto	Nessuna correzione Correzione. In più 50 fr. per albero interessato	e. Dichiarazione non corretta della categoria o del livello qualitativo per alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)	Valore errato	Per tutte le lacune: correzione. In più 50 fr. per albero interessato
Lacuna per il punto di controllo	Valore	Riduzione o provvedimento														
d. Dichiarazione non corretta del numero di alberi isolati / alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)	Valore troppo basso Valore troppo alto	Nessuna correzione Correzione. In più 50 fr. per albero interessato														
e. Dichiarazione non corretta della categoria, del livello qualitativo o dell'interconnessione per alberi isolati / alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)	Valore errato	Per tutte le lacune: correzione. In più 50 fr. per albero interessato														
d. Dichiarazione non corretta del numero di alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)	Valore troppo basso Valore troppo alto	Nessuna correzione Correzione. In più 50 fr. per albero interessato														
e. Dichiarazione non corretta della categoria o del livello qualitativo per alberi da frutto ad alto fusto nei campi (art. 98, 100 e 105)	Valore errato	Per tutte le lacune: correzione. In più 50 fr. per albero interessato														
	<p><i>N. 2.1a</i></p> <p>2.1a Copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio</p> <p>2.1a.1 Se la copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio è insufficiente o mancante, la riduzione alla prima infrazione è pari al 10 per cento di tutti i pagamenti diretti, tuttavia almeno 500 franchi e al massimo 2000 franchi all'anno.</p> <p>La percentuale e gli importi minimo e massimo della riduzione sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.</p>															
<p>2.2.3 Documenti</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Lacuna per il punto di controllo</th> <th style="width: 40%;">Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da HODUFLU, registrazioni alimenti NPR, analisi del suolo risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1a.1)</td> <td>50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente</td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da HODUFLU, registrazioni alimenti NPR, analisi del suolo risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1a.1)	50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente	<p><i>N. 2.2.3 lett. a e b</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Lacuna per il punto di controllo</th> <th style="width: 40%;">Riduzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, registrazioni alimenti NPR, analisi del suolo risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1a.1)</td> <td>50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente</td> </tr> </tbody> </table>	Lacuna per il punto di controllo	Riduzione	a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, registrazioni alimenti NPR, analisi del suolo risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1a.1)	50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente							
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione															
a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da HODUFLU, registrazioni alimenti NPR, analisi del suolo risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1a.1)	50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente															
Lacuna per il punto di controllo	Riduzione															
a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, registrazioni alimenti NPR, analisi del suolo risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1a.1)	50 fr. per documento o per analisi del suolo Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltro suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente															

Pacchetto di ordinanze agricole 2024/PA22+ – consultazione

<p>b. Bilancio delle sostanze nutritive, inclusi i giustificativi necessari, incompleto, mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 1) 200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 110 punti.</p>	<p>b. Bilancio delle sostanze nutritive, inclusi i giustificativi necessari, incompleto, mancante, errato o inutilizzabile (all. 1 n. 1) 200 fr. Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo di 10 giorni al massimo: 110 punti</p>
<p>2.2.4 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità e inventari d'importanza nazionale</p> <hr/> <p>Lacuna per il punto di controllo Riduzione</p> <hr/> <p>c. Meno del 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta nella zona di pianura e collinare all'interno del Paese (art. 14a) 20 punti per differenza in %, min. 10 punti</p>	<p><i>N. 2.2.4 lett. c</i></p> <hr/> <p>Lacuna per il punto di controllo Riduzione</p> <hr/> <p>c. Meno del 3,5 per cento di superfici per la promozione della biodiversità (art. 14a) 20 punti per differenza in %, min. 10 punti</p>
<p>2.2.6 Campicoltura e orticoltura /superficie inerbita</p> <hr/> <p>Lacuna per il punto di controllo Riduzione</p> <hr/> <p>g. Inadempimento delle esigenze relative alla finestra di controllo (all. 1 n. 6.2) 5 punti per coltura</p>	<p><i>N. 2.2.6 lett. g</i></p> <p><i>Abrogata</i></p>
<p>2.2.9a Irroratrici, dilavamento e deriva</p> <hr/> <p>Lacuna per il punto di controllo Riduzione</p> <hr/> <p>a. Irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, non equipaggiate con un serbatoio d'acqua o un sistema automatico di pulizia interna (all. 1 n. 6.1a.2) 500 fr.</p> <p>b. Inadempimento, nell'utilizzo di prodotti fitosanitari, degli oneri stabiliti nell'omologazione relativi alla riduzione della deriva e/o del dilavamento (all. 1 n. 6.1a.4) 600 fr./ha × superficie interessata in ha</p> <p>c. Punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le misure per la riduzione della deriva e/o punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le misure per la riduzione del dilavamento (all. 1 n. 6.1a.4) 600 fr./ha × superficie interessata in ha</p>	<p><i>N. 2.2.9a lett. b–d</i></p> <hr/> <p>Lacuna per il punto di controllo Riduzione</p> <hr/> <p>b. <i>Abrogata</i></p> <hr/> <p>c. Punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le misure per la riduzione della deriva (all. 1 n. 6.1a.4) 600 fr./ha × superficie interessata in ha</p> <hr/> <p>d. Punteggio minimo di 1 punto non raggiunto con le misure per la riduzione del dilavamento (all. 1 n. 6.1a.4) in ha 600 fr./ha × superficie interessata in ha</p>
<p>2.4 Contributi per la biodiversità: contributi per la qualità</p> <p>2.4.18 Alberi indigeni isolati adatti al luogo</p> <hr/> <p>Lacuna per il punto di controllo Riduzione</p> <hr/> <p>a. Inadempimento di condizioni e oneri (art. 58, all. 4 n. 13.1) 200 fr.</p> <p>b. Concimazione ai piedi degli alberi per un raggio inferiore a 3 m (all. 4 n. 13.1) 200 fr.</p> <p>2.4.20 Superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione</p> <hr/> <p>Lacuna per il punto di controllo Riduzione</p> <hr/> <p>Inadempimento degli oneri in base a esigenze specifiche (art. 58, all. 4 n. 16.1) 200 fr.</p>	<p><i>N. 2.4 titolo</i></p> <p>2.4 Contributo per la biodiversità</p> <p><i>N. 2.4.18, 2.4.20, 2.4a e 2.5</i></p> <p><i>Abrogati</i></p>

<p>2.4a Contributi per la biodiversità: contributo per l'interconnessione</p> <p>2.4a.1 Le riduzioni devono essere stabilite dal Cantone nel quadro dei progetti d'interconnessione regionali. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.4a.2 e 2.4a.3.</p> <p>2.4a.2 Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri del progetto d'interconnessione regionale approvato dal Cantone comporta almeno la riduzione dei contributi dell'anno in corso e la restituzione di quelli dell'anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.</p> <p>2.4a.3 In caso di recidiva, in via suppletiva all'esclusione dai contributi per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell'ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.</p> <p>2.4a.4 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano i contributi a causa dell'inadempimento del periodo obbligatorio.</p> <p>2.4a.5 Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all'articolo 100a.</p> <p>2.4a.6 Per le superfici di cui all'articolo 55 capoversi 5 e 6 non vengono versati contributi per l'interconnessione.</p> <p>2.5 Contributo per la qualità del paesaggio</p> <p>2.5.1 Le riduzioni devono essere stabilite dal Cantone nel quadro degli accordi contrattuali inerenti al progetto. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.5.2 e 2.5.3.</p> <p>2.5.2 Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri comporta almeno la riduzione dei contributi dell'anno in corso e la restituzione di quelli dell'anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.</p> <p>2.5.3 In caso di recidiva, in via suppletiva all'esclusione dai contributi per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell'ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.</p> <p>2.5.4 In caso di perdita di terreno in affitto i Cantoni non riducono né negano contributi a causa dell'inadempimento del periodo obbligatorio.</p>	
	<p>2.9a Contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio</p> <p>2.9a.1 Le riduzioni sono stabilite dal Cantone nel quadro di convenzioni in relazione ai progetti. Corrispondono almeno a quelle di cui ai numeri 2.9a.2 e 2.9a.3.</p> <p>2.9a.2 Il primo inadempimento parziale delle condizioni e degli oneri comporta almeno la riduzione dei contributi dell'anno in corso e la restituzione di quelli dell'anno precedente. La riduzione è applicabile alle misure per le quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.</p>

	<p>2.9a.3 In caso di recidiva, in via suppletiva all'esclusione dal contributo per il rispettivo anno di contribuzione vanno restituiti tutti i contributi versati nell'ambito del progetto in corso. La riduzione è applicabile alle misure per le quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.</p> <p>2.9a.4 Se l'obbligo di consulenza non è rispettato durante il periodo del progetto, la riduzione ammonta a 1000 franchi.</p>
<p>3.9 Contributo per la qualità del paesaggio Le disposizioni di cui al numero 2.5 si applicano anche per le aziende d'estivazione e le aziende con pascoli comunitari.</p>	<p><i>N. 3.9</i> <i>Abrogato</i></p>
	<p>3.9a Riduzione del contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio Le disposizioni di cui al numero 2.9a si applicano anche per le aziende d'estivazione e le aziende con pascoli comunitari.</p>

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC), RS 910.15

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p><i>Art. 7a</i> Finanziamento delle analisi di laboratorio per i controlli delle disposizioni concernenti i prodotti fitosanitari</p> <p>¹ Il numero di analisi di laboratorio finanziate dalla Confederazione per i controlli del corretto impiego dei prodotti fitosanitari in relazione al versamento di pagamenti diretti per Cantone si basa sulla somma della sua superficie coltiva aperta e delle sue superfici con colture perenni rispetto alle corrispondenti superfici di tutti i Cantoni. L'UFAG stabilisce annualmente il numero di analisi di laboratorio finanziate per Cantone e l'indennizzo per ogni analisi di laboratorio.</p> <p>² I Cantoni fatturano all'UFAG le analisi di laboratorio effettuate nell'anno civile entro il 15 novembre.</p>
	<p>II</p> <p>La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.</p>

Ordinanza sull'agricoltura biologica, RS 910.18

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 1 cpv. 3</i></p> <p>³ Essa non si applica agli insetti giusta la legislazione sulle derrate alimentari né ai prodotti della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.</p>	<p><i>Art. 1 cpv. 2^{bis} (nuovo) e 3</i></p> <p>^{2bis} Essa si applica anche ai prodotti dell'acquacoltura, non trasformati e trasformati, utilizzati come derrate alimentari e come alimenti per animali.</p> <p>³ Essa non si applica agli insetti giusta la legislazione sulle derrate alimentari né ai prodotti della pesca e della caccia.</p>
<p><i>Art. 4 lett. a</i></p> <p>Secondo la presente ordinanza si intende per:</p> <p>a. prodotti; i prodotti agricoli vegetali e animali e le derrate alimentari che contengono essenzialmente siffatti prodotti;</p>	<p><i>Art. 4 lett. a e g (nuovo)</i></p> <p>Secondo la presente ordinanza si intende per:</p> <p>a. prodotti: i prodotti agricoli vegetali e animali e i prodotti dell'acquacoltura nonché le derrate alimentari che contengono essenzialmente siffatti prodotti;</p> <p>g. acquacoltura: produzione di organismi acquatici a ogni stadio del loro ciclo vitale in impianti adeguati.</p>
<p><i>Art. 5 cpv. 2</i></p> <p>² Sono equiparate alle aziende biologiche le imprese che non sono aziende ai sensi dell'articolo 6 OTerm, che fabbricano prodotti in modo indipendente dal suolo e nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza.</p>	<p><i>Art. 5 cpv. 2</i></p> <p>² Sono equiparate alle aziende biologiche le imprese che non sono aziende ai sensi dell'articolo 6 OTerm, che fabbricano prodotti in modo indipendente dal suolo o gestiscono impianti di acquacoltura e nelle quali la produzione risponde alle esigenze della presente ordinanza.</p>
<p><i>Art. 8 cpv. 1^{bis}</i></p> <p>^{1bis} L'ente di certificazione può autorizzare una durata di conversione abbreviata per la coltivazione di funghi, la produzione di cicoria belga e la produzione di germogli.</p>	<p><i>Art. 8 cpv. 1^{bis} e 1^{ter} (nuovo)</i></p> <p>^{1bis} L'ente di certificazione può autorizzare una durata di conversione abbreviata per la coltivazione di funghi, la produzione di cicoria belga e germogli nonché per l'ottenimento di prodotti dell'acquacoltura.</p> <p>^{1ter} Se, per cause di forza maggiore secondo l'articolo 106 capoverso 2 lettera f OPD¹, sulle superfici biologiche è impossibile adempiere le condizioni della presente ordinanza, per un periodo limitato l'ente di certificazione può rinunciare a esigere l'adempimento delle condizioni su tali superfici. In seguito è possibile riprendere la produzione biologica senza una nuova conversione a condizione che ciò non incida sull'integrità dei prodotti biologici.</p>

¹ RS 910.13

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 13 cpv. 3^{bis}</i></p> <p>^{3bis} Il DEFR stabilisce una lista di specie o di sottogruppi di specie di cui esiste in Svizzera una quantità sufficiente di sementi e di materiale vegetativo di produzione biologica e un numero sufficiente di varietà di produzione biologica.</p>	<p><i>Art. 13 cpv. 3^{bis}</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p>Art. 13a Impiego di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici</p> <p>¹ Chi intende impiegare sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici deve provare:</p> <ol style="list-style-type: none"> che non sono disponibili sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica adeguati; o che nessun offerente è in grado di fornire sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione prima della semina o della piantagione, nonostante la loro ordinazione sia stata fatta a tempo debito. <p>² L'estratto dell'offerta disponibile registrata nel sistema d'informazione di cui all'articolo 33a è considerato alla stregua di una prova ai sensi del capoverso 1.</p> <p>³ Chi impiega sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici deve notificare la quantità e le varietà utilizzate al gestore del sistema d'informazione di cui all'articolo 33a.</p> <p>⁴ Nel caso di specie o sottogruppi di specie per i quali non esistono o esistono soltanto in quantità molto esigua sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica è possibile impiegare sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici senza dover fornire la prova di cui al capoverso 2 e senza procedere alla notificazione ai sensi del capoverso 3. Conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), il gestore del sistema d'informazione designa in quest'ultimo tali varietà o specie.</p> <p>⁵ Nel caso di specie o sottogruppi di specie di cui all'articolo 13 capoverso 3^{bis} possono essere impiegati sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici unicamente con l'autorizzazione dell'UFAG. L'autorizzazione è concessa soltanto se tali sementi e tale materiale servono a scopo di ricerca, a prove sul campo su piccole superfici o alla preservazione di una varietà.</p> <p>⁶ Sementi e patate da semina non biologiche possono essere utilizzate soltanto se non sono state trattate con prodotti fitosanitari; sono fatti salvi i trattamenti con prodotti fitosanitari omologati per la coltura biologica e i trattamenti chimici che, per ragioni di ordine fitosanitario, sono stati prescritti per tutte le varietà di una specie determinata nella regione di coltivazione.</p>	<p><i>Art. 13a</i> Impiego di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici</p> <p>¹ Chi intende impiegare sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici deve provare che:</p> <ol style="list-style-type: none"> non sono disponibili sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica adeguati; o nessuno è in grado di fornire sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione prima della semina o della piantagione, nonostante siano stati ordinati in tempo. <p>² La mancata disponibilità di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione biologici deve essere dimostrata sulla base dell'offerta disponibile secondo il sistema d'informazione di cui all'articolo 33a.</p> <p>³ Se, secondo il sistema d'informazione di cui all'articolo 33a, la varietà che l'utilizzatore vorrebbe ricevere non è disponibile sotto forma di sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione biologico, mentre altre varietà della stessa specie lo sono, l'utilizzatore deve impiegare una di queste varietà. Può impiegare sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici soltanto se è in grado di motivare perché nessuna delle varietà della stessa specie è adatta alle rispettive condizioni agronomiche e pedoclimatiche e perché nessuna delle varietà presenta le proprietà tecniche necessarie per la produzione pianificata.</p> <p>⁴ Chi impiega sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici deve notificare al gestore del sistema d'informazione di cui all'articolo 33a la quantità di sementi o di materiale vegetativo di moltiplicazione utilizzata e la varietà impiegata.</p> <p>⁵ Su domanda, l'Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica (FiBL) può autorizzare l'impiego di sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici a condizione che nel quadro di prove sul campo di piccola portata ciò consenta di svolgere ricerca in vista della preservazione di una varietà o dell'innovazione di un prodotto.</p> <p>⁶ Il materiale vegetativo di moltiplicazione non biologico può essere impiegato soltanto se non è stato trattato con prodotti fitosanitari. Fanno eccezione:</p> <ol style="list-style-type: none"> i trattamenti autorizzati per la produzione biologica; i trattamenti che, per ragioni di ordine fitosanitario, sono prescritti per tutte le varietà di una determinata specie nella regione di coltivazione.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 14 Raccolta di piante selvatiche</p>	<p><i>Art. 14, rubrica e cpv. 5 (nuovo)</i> Raccolta di piante e alghe selvatiche ⁵ Il DEFR può emanare ulteriori disposizioni concernenti le esigenze in materia di raccolta di alghe selvatiche e la procedura di controllo.</p>
<p>Art. 15b Estivazione Se gli animali sono estivati, l'estivazione deve avvenire in aziende biologiche. In casi particolari l'estivazione può avvenire in aziende che rispettano i requisiti di cui agli articoli 26–34 OPD.</p>	<p><i>Art. 15b Estivazione</i> ¹ Se gli animali vengono tenuti su superfici d'estivazione, le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari devono adempiere le esigenze in materia di gestione di cui agli articoli 26–34 OPD². ² I prodotti ottenuti mentre gli animali tenuti conformemente alle esigenze della presente ordinanza pascolano sulla superficie d'estivazione possono essere designati come prodotti biologici soltanto se è fornita la prova che è garantita un'adeguata separazione nello spazio dagli animali non tenuti conformemente alle esigenze della presente ordinanza.</p>
<p><i>Art. 16a cpv. 8</i> ⁸ Gli animali in mandrie transumanti e gli animali estivati possono temporaneamente pascolare su superfici coltivate in modo non biologico. La quantità di foraggio assunta in tale occasione non deve superare il 10 per cento della razione annua complessiva, calcolata sulla sostanza secca.</p>	<p><i>Art. 16a cpv. 8</i> ⁸ Gli animali della specie ovina in mandrie transumanti possono temporaneamente pascolare su superfici gestite in modo non biologico. La quantità di foraggio assunta in tale occasione non deve superare il 10 per cento della razione annua complessiva, calcolata sulla sostanza secca.</p>
	<p><i>Art. 16h^{bis} (nuovo)</i> Il DEFR può emanare disposizioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le esigenze in materia di produzione e coltivazione di alghe ottenute in acquacoltura; b. le esigenze in materia di produzione, origine, alimentazione e salute degli animali d'acquacoltura nonché di pratiche di detenzione; c. le procedure di controllo.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 21a</i> Designazione degli alimenti per animali</p>	<p><i>Art. 21a, rubrica</i> Designazione degli alimenti per animali da reddito</p>
<p><i>Art. 21b</i> Esigenze complementari in materia di designazione degli alimenti per animali</p>	<p><i>Art. 21b, rubrica</i> Esigenze complementari in materia di designazione degli alimenti per animali da reddito</p>
	<p><i>Art. 21b^{bis}</i> Designazione degli alimenti per animali da compagnia (<i>nuovo</i>)</p> <p>¹ Le designazioni secondo l'articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate nella denominazione specifica e nella composizione degli alimenti trasformati per animali da compagnia se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'alimento per animali soddisfa le esigenze di cui agli articoli 16a capoversi 2 e 7, 16k^{bis} e 16l; e b. almeno il 95 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola è biologico. <p>² Le designazioni secondo l'articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate soltanto nella composizione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meno del 95 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola è biologi-co; b. durante la trasformazione dell'alimento per animali vengono utilizzati soltanto additivi per alimenti per animali e coadiuvanti tecnologici autorizzati secondo l'articolo 16a; e c. l'alimento per animali soddisfa le esigenze di cui agli articoli 16a capoversi 2 e 7, 16k^{bis} e 16l. <p>³ Le designazioni secondo l'articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate nella composizione e nello stesso campo visivo della denominazione specifica se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'ingrediente principale è un prodotto della caccia o della pesca; b. tutti gli altri ingredienti di origine agricola sono esclusivamente biologici; e c. l'alimento per animali soddisfa le esigenze di cui agli articoli 16a capoversi 2 e 7, 16k^{bis} e 16l. <p>⁴ Nella composizione occorre indicare quali materie prime di alimenti per animali sono biologiche.</p> <p>⁵ Se una designazione è utilizzata ai sensi del capoverso 2 o 3, il riferimento al metodo di produzione biologico può comparire solo in relazione agli ingredienti biologici. La composizione</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p>deve includere un'indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.</p> <p>⁶ Le designazioni e l'indicazione della percentuale di cui al capoverso 5 compaiono con lo stesso colore, la stessa grandezza e gli stessi caratteri impiegati per le altre indicazioni nella composizione.</p>
<p><i>Art. 24a^{bis} cpv. 1</i></p>	<p><i>Art. 24a^{bis} cpv. 1 lett. i (nuovo)</i></p> <p>¹ L'impresa è tenuta a:</p> <p>i. richiedere una conferma, qualora impiegasse prodotti o sostanze non biologici ricevuti da terzi, che non si tratta di organismi geneticamente modificati e che non sono derivati da organismi geneticamente modificati o ottenuti mediante siffatti organismi.</p>
<p><i>Art. 30a^{ter} cpv. 2</i></p> <p>² Per categorie di prodotti s'intendono:</p> <p>a. vegetali e prodotti vegetali non trasformati, inclusi sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetale;</p> <p>b. animali e prodotti animali non trasformati;</p> <p>c. prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come derrate alimentari;</p> <p>d. alimenti per animali;</p> <p>e. vino;</p> <p>f. altri prodotti.</p>	<p><i>Art. 30a^{ter} cpv. 2</i></p> <p>² Per categorie di prodotti s'intendono:</p> <p>a. vegetali e prodotti vegetali non trasformati, inclusi sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetale;</p> <p>b. animali e prodotti animali non trasformati;</p> <p>c. alghe e prodotti dell'acquacoltura non trasformati;</p> <p>d. prodotti agricoli trasformati e prodotti dell'acquacoltura trasformati destinati a essere utilizzati come derrate alimentari;</p> <p>e. alimenti per animali;</p> <p>f. vino;</p> <p>g. altri prodotti.</p>
<p><i>Art. 33a</i> Sistema d'informazione per le sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione biologici</p> <p>¹ L'Istituto di ricerche dell'agricoltura biologica di Frick (IRAB) gestisce il sistema d'informazione «OrganicXseeds» sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica. Tale sistema d'informazione consente di:</p> <p>a. registrare il materiale di moltiplicazione di produzione biologica; la richiesta di procedere a nuove registrazioni compete all'offerente;</p>	<p><i>Art. 33a</i> Sistema d'informazione per le sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione biologici</p> <p>¹ Il FiBL gestisce un sistema d'informazione per le sementi e il materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica. Il sistema d'informazione consente di:</p> <p>a. registrare sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione biologici su proposta dell'offerente;</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>b. provare che il materiale di moltiplicazione di produzione biologica è disponibile.</p> <p>² Gli utenti possono accedere gratuitamente al sistema d'informazione e scaricare informazioni sulla disponibilità di materiale di moltiplicazione di produzione biologica.</p> <p>³ Il DEFR disciplina segnatamente:</p> <p>a. le condizioni per la registrazione di una varietà nel sistema d'informazione;</p> <p>b. le modalità d'accesso ai dati.</p>	<p>b. fornire la prova della disponibilità di sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione biologici;</p> <p>c. categorizzare le varietà in base al loro grado di disponibilità;</p> <p>d. pubblicare un elenco di specie, sottospecie o varietà di cui è disponibile una quantità sufficiente di sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione biologici;</p> <p>e. richiedere autorizzazioni eccezionali per sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici; e</p> <p>f. registrare la quantità e le varietà per cui è stata concessa un'autorizzazione eccezionale per sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici.</p> <p>² Gli utenti possono accedere gratuitamente al sistema d'informazione e scaricare informazioni sulla disponibilità di sementi e materiale di moltiplicazione di produzione biologica.</p> <p>³ Il DEFR disciplina segnatamente:</p> <p>a. le condizioni per la registrazione di una varietà nel sistema d'informazione;</p> <p>b. l'accesso ai dati;</p> <p>c. il tipo di categorizzazione delle varietà;</p> <p>d. la pubblicazione dell'elenco di cui al capoverso 1 lettera d.</p>

Ordinanza sulle zone agricole, RS 912.1

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p><i>Art. 3a</i> Scambio di superfici nel quadro di miglorie integrali</p> <p>¹ Nel quadro di miglorie integrali ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 2 novembre 2022¹ sui miglioramenti strutturali (OMSt) i limiti di cui all'articolo 3 capoverso 2 possono essere rideterminati sulla base di uno scambio di superfici.</p> <p>² È possibile effettuare uno scambio tra superfici nella regione d'estivazione e superfici nella regione di montagna o di pianura se:</p> <ol style="list-style-type: none"> la dimensione della superficie utilizzata a scopo agricolo rimane approssimativamente la stessa sia nella regione d'estivazione sia in quella di montagna e di pianura, anche se in casi eccezionali è consentito uno scarto di 4 are al massimo per migloria integrale; le superfici oggetto dello scambio si addicono al nuovo utilizzo agricolo; si tratta di provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell'articolo 14 capoverso 5 lettera a OMSt²; e il Cantone esercita la sorveglianza sulle miglorie integrali.
<p>Art. 6 Modifica dei limiti delle zone</p> <p>³ L'UFAG pubblica la decisione relativa a una modifica dei limiti delle zone e delle regioni su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione.³</p>	<p><i>Art. 6 cpv. 2^{bis} e 3</i></p> <p>^{2bis} Per uno scambio di superfici secondo l'articolo 3a il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione inoltra la domanda all'UFAG prima della pubblicazione del progetto di nuovo riparto.</p> <p>³ L'UFAG pubblica la decisione relativa a una modifica dei limiti delle zone e delle regioni su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione. Decide e pubblica la modifica dei limiti della regione d'estivazione in seguito a uno scambio di superfici secondo l'articolo 3a non appena le nuove condizioni di proprietà disposte dal Cantone sono cresciute in giudicato.</p>

¹ RS 913.1

² RS 913.1

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1379).

Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt), RS 913.1

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p><i>Sostituzione di un'espressione</i></p> <p><i>Agli articoli 52 capoverso 2, 54 capoverso 1, 59 capoverso 1, 65 lettera a e 71 capoversi 1, 3–5 le espressioni «sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali» e «sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG» sono sostituite da «sistema d'informazione ai sensi dell'articolo 17 OSIAgr¹».</i></p>
<p><i>Art. 5 cpv. 3</i></p> <p>³ Se vengono concessi contributi ad affittuari, deve essere concluso un contratto d'affitto di almeno 20 anni. Il contratto d'affitto va annotato nel registro fondiario se non è parte integrante del contratto di diritto di superficie.</p>	<p><i>Art. 5 cpv. 3</i></p> <p>³ Se vengono concessi contributi ad affittuari, deve essere concluso un contratto d'affitto di almeno 20 anni. Per i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c numero 1 deve essere concluso un contratto d'affitto con una durata residua di 10 anni. Il contratto d'affitto va annotato nel registro fondiario se non è parte integrante del contratto di diritto di superficie.</p>
<p><i>Art. 6 cpv. 3</i></p> <p>³ Nel caso di provvedimenti collettivi, almeno due aziende agricole o due aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale devono comprovare dimensioni dell'azienda di 0,60 USM ciascuna.</p>	<p><i>Art. 6 cpv. 3</i></p> <p>³ Nel caso di provvedimenti collettivi, che non sono contemplati al capoverso 2, almeno due aziende agricole o due aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale devono comprovare dimensioni dell'azienda di 1,00 USM ciascuna.</p>
<p><i>Art. 9 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3</i></p> <p>¹ Per i seguenti provvedimenti sono concessi aiuti finanziari soltanto se, al momento della pubblicazione della domanda, nessuna azienda artigianale direttamente interessata nella zona d'attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto:</p> <p>³ Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico possono fare opposizione contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente.</p>	<p><i>Art. 9 cpv. 1 frase introduttiva e cpv.3</i></p> <p>¹ Per i seguenti provvedimenti sono concessi aiuti finanziari soltanto se, al momento della pubblicazione della domanda, nessuna piccola azienda artigianale direttamente interessata nella zona d'attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto:</p> <p>³ Le piccole aziende artigianali direttamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico possono fare opposizione contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente.</p>
<p><i>Art. 14 cpv. 1 lett. d</i></p> <p>¹ Sono concessi aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:</p> <p>d. infrastrutture di base nello spazio rurale, come approvvigionamento idrico ed elettrico, collegamenti del servizio universale in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione.</p>	<p><i>Art. 14 cpv. 1 lett. d</i></p> <p>¹ Sono concessi aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:</p> <p>d. infrastrutture di base nello spazio rurale: approvvigionamento idrico ed elettrico nonché collegamenti del servizio universale in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione.</p>

¹ RS 919.117.71

<p><i>Art. 18 cpv. 1</i></p> <p>¹ I provvedimenti sono sostenuti se vanno a beneficio di aziende agricole, aziende d'estivazione, aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili, aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale oppure aziende dedite alla pesca o alla piscicoltura.</p>	<p><i>Art. 18 cpv. 1</i></p> <p>¹ I provvedimenti sono sostenuti se vanno a beneficio di aziende agricole, aziende d'estivazione, aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili, aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale oppure aziende dedite alla pesca.</p>
<p><i>Art. 23 cpv. 2 lett. f</i></p> <p>² Non sono computabili in particolare:</p> <p>f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, i premi d'assicurazione e gli interessi;</p>	<p><i>Art. 23 cpv. 1 lett. d [nuovo] e 2 lett. f</i></p> <p>¹ Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili:</p> <p>d. i premi di assicurazioni di responsabilità civile del committente e per i lavori di costruzione.</p> <p>² Non sono computabili in particolare:</p> <p>f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, i premi d'assicurazione, tranne quelli di cui al capoverso 1 lettera d, e gli interessi;</p>
<p><i>Art. 29 cpv. 1 e 3</i></p> <p>¹ Sono considerati provvedimenti individuali quelli che sono realizzati da almeno un'azienda agricola o da una piccola azienda artigianale e che servono per la produzione nonché la valorizzazione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito.</p> <p>³ Ai gestori a titolo principale di un'azienda dedita alla pesca o alla piscicoltura sono concessi aiuti finanziari a favore di provvedimenti individuali per provvedimenti edilizi o installazioni per una produzione conforme alle prescrizioni determinanti della legislazione sulla protezione degli animali, nonché per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca indigena.</p>	<p><i>Art. 29 cpv. 1, 2 lett. e [nuovo] nonché 3</i></p> <p>¹ Sono considerati provvedimenti individuali quelli che sono realizzati da almeno un'azienda agricola e che servono per la produzione nonché la valorizzazione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito.</p> <p>² Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti individuali ai gestori di aziende agricole, di aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e di aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per:</p> <p>e. provvedimenti edilizi o installazioni in edifici esistenti per prodotti d'acquacoltura, alghe e insetti nonché altri organismi viventi che non sono prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito e che servono per l'alimentazione umana e animale.</p> <p>³ Ai pescatori professionisti sono concessi aiuti finanziari quali provvedimenti individuali per provvedimenti edilizi o installazioni per una detenzione rispettosa delle esigenze dei pesci, nonché per la trasformazione e la commercializzazione dei propri prodotti.</p>
<p><i>Art. 30 cpv. 2 lett. c</i></p> <p>² Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti collettivi ai gestori di almeno due aziende, siano esse agricole o aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per:</p> <p>c. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa;</p>	<p><i>Art. 30 cpv. 2 lett. c e 4 [nuovo]</i></p> <p>² Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti collettivi ai gestori di almeno due aziende agricole, aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per:</p> <p>c. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di edifici e impianti per la valorizzazione della biomassa;</p> <p>⁴ Alle piccole aziende artigianali sono concessi solamente aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere a e d.</p>

<p>Art. 32 Onere sopportabile</p> <p>¹ Il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto devono essere dimostrati prima della concessione dell’aiuto finanziario.</p> <p>² Nel caso di investimenti superiori a 100 000 franchi, il richiedente deve comprovare, con strumenti di pianificazione adatti, per un periodo di almeno cinque anni dopo la concessione degli aiuti finanziari, che la sopportabilità è data anche con future condizioni quadro economiche. Va eseguita anche una valutazione del rischio.</p>	<p>Art. 32 Sopportabilità dell’investimento e redditività dell’azienda</p> <p>¹ Il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento previsto nonché la redditività dell’azienda devono essere dimostrati prima della concessione dell’aiuto finanziario. La redditività è dimostrata se l’intero capitale di terzi può essere rimborsato entro 30 anni.</p> <p>² Nel caso di investimenti superiori a 100 000 franchi, il richiedente deve comprovare, con strumenti di pianificazione adatti, per un periodo di almeno cinque anni dopo la concessione degli aiuti finanziari, che la sopportabilità dell’investimento e la redditività dell’azienda sono date anche con future condizioni quadro economiche. Va eseguita anche una valutazione del rischio.</p>
<p>Art. 35 Condizioni supplementari per le piccole aziende artigianali</p> <p>Alle piccole aziende artigianali sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui all’articolo 29 capoverso 2 lettera a se adempiono in via suppletiva le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> si tratta di imprese economicamente indipendenti o di rapporti società madre-filiale a livello unico, fermo restando che l’intero gruppo deve soddisfare le condizioni del presente articolo e il proprietario dell’immobile deve essere il beneficiario dell’aiuto finanziario; la loro attività comprende almeno il primo livello di trasformazione di materie prime agricole; prima dell’investimento, i collaboratori non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento o la cifra d’affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi; la cifra d’affari proviene principalmente dalla trasformazione di materie prime agricole prodotte a livello regionale o dalla loro vendita. 	<p>Art. 35 Condizioni supplementari per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali</p> <p>¹ Alle organizzazioni di produttori agricole e alle piccole aziende artigianali sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettera a se adempiono in via suppletiva le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> l’organizzazione o l’azienda è un’impresa economicamente indipendente o con rapporti società madre-filiale a livello unico, fermo restando che il gruppo, in quanto unità, deve soddisfare le condizioni del presente articolo e che la società del gruppo sostenuta deve essere la proprietaria dell’immobile. i collaboratori dell’organizzazione o dell’azienda non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento o la cifra d’affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi; la cifra d’affari dell’organizzazione o dell’azienda proviene principalmente dalla trasformazione di materie prime agricole prodotte a livello regionale o dalla loro vendita. <p>² Nell’ambito della loro attività le piccole aziende artigianali devono comprendere il primo livello di trasformazione di materie prime agricole.</p> <p>³ Alle organizzazioni di produttori agricole che tramite affittuari trasformano, stoccano o commercializzano materie prime agricole di produzione propria in impianti propri è concesso un sostegno finanziario se l’organizzazione di produttori o l’affittuario adempiono le condizioni del presente articolo.</p> <p>⁴ Una materia prima è considerata regionale se è stata prodotta nel bacino d’impiego rilevante per l’azienda secondo la classificazione dei bacini d’impiego 2018² dell’Ufficio federale di statistica. Nel caso dei PSR il bacino è stabilito nella convenzione.</p>
<p><i>Art. 38 cpv. 3</i></p> <p>³ I contributi per le piccole aziende artigianali non vengono ridotti in base alla sostanza.</p>	<p><i>Art. 38 cpv. 3</i></p> <p>³ <i>Abrogato</i></p>

² Consultabile su www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Temi trasversali > Analisi territoriali > Livelli geografici > Regioni di analisi > Bacini d’impiego e grandi bacini d’impiego > Bacini d’impiego 2018.

<p><i>Art. 40 cpv. 2 lett. b e c frase introduttive, nonché cpv. 3</i></p> <p>² Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti individuali ai gestori di aziende agricole, aziende dedite all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. l'acquisto di aziende agricole sul libero mercato da parte degli affittuari per promuovere l'acquisto di aziende agricole e fondi agricoli; c. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di edifici e installazioni nonché la piantagione di alberi e arbusti per promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali attraverso: <p>³ Ai gestori a titolo principale di un'azienda dedita alla pesca o alla piscicoltura sono concessi aiuti finanziari per il provvedimento di cui al capoverso 2 lettera a.</p>	<p><i>Art. 40 cpv. 2 lett. b e c frase introduttive, nonché cpv. 3</i></p> <p>² Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti individuali ai gestori di aziende agricole, aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. l'acquisto di fondi agricoli sul libero mercato per promuovere l'acquisto di aziende agricole e fondi agricoli; c. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di edifici e installazioni, di macchine e veicoli, nonché la piantagione di alberi e arbusti tesi a promuovere una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente attraverso: <p>³ Ai pescatori professionisti sono concessi aiuti finanziari per il provvedimento di cui al capoverso 2 lettera a.</p>
<p><i>Art. 47 cpv. 2</i></p> <p>² Nell'ambito dei PSR vengono sostenuti i seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i provvedimenti del genio rurale secondo il capitolo 3, quelli edilizi secondo il capitolo 4 e i provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali secondo il capitolo 5 della presente ordinanza; b. la creazione e lo sviluppo di un'attività affine all'agricoltura; c. edifici e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali; d. gli investimenti collettivi nell'interesse del PSR; e. altri provvedimenti nell'interesse del PSR. 	<p><i>Art. 47 cpv. 2</i></p> <p>² Nell'ambito dei PSR sono sostenuti i seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i provvedimenti del genio rurale secondo il capitolo 3 e quelli edilizi secondo il capitolo 4 nonché i provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali secondo il capitolo 5 della presente ordinanza; b. gli investimenti collettivi nell'interesse del PSR; c. altri provvedimenti nell'interesse del PSR.
<p><i>Art. 48 cpv. 1 lett. b</i></p> <p>¹ Vengono concessi aiuti finanziari per PSR se sono adempiute le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. il progetto è composto da almeno tre provvedimenti, ciascuno dei quali con la propria contabilità e il proprio ente promotore nonché un diverso indirizzo; 	<p><i>Art. 48 cpv. 1 lett. b</i></p> <p>¹ Vengono concessi aiuti finanziari per PSR se sono adempiute le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. il progetto è composto da almeno tre provvedimenti, ciascuno dei quali con la propria contabilità e il proprio ente promotore, nonché da almeno due diversi indirizzi.
<p><i>Art. 50 cpv. 3</i></p> <p>³ I costi computabili di cui al capoverso 2 sono ridotti nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. creazione e sviluppo di un'attività affine all'agricoltura; b. trasformazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli regionali; c. altri provvedimenti nell'interesse del progetto globale; d. provvedimenti integrati durante la fase di attuazione. 	<p><i>Art. 50 cpv. 3</i></p> <p>³ I costi computabili di cui al capoverso 2 sono ridotti per provvedimenti di cui all'articolo 47 capoverso 2 lettera c.</p>

<p><i>Art. 52 cpv. 2</i> ² Il Cantone trasmette all'UFAG la richiesta di parere corredata dei documenti necessari e dei dati pertinenti tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali.</p>	<p><i>Art. 52 cpv. 2</i> ² Il Cantone trasmette all'UFAG la richiesta di parere corredata dei documenti necessari e dei dati pertinenti tramite il sistema d'informazione ai sensi dell'articolo 17 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).</p>
<p><i>Art. 54 cpv. 5</i> ⁵ Il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale è preso in considerazione nel caso del capoverso 1.</p>	<p><i>Art. 54 cpv. 5</i> ⁵ <i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 57 cpv. 1 e 4</i> ¹ È possibile iniziare i lavori ed effettuare acquisti soltanto se l'aiuto finanziario di cui all'articolo 55 capoversi 2 e 3 è stato stabilito mediante una decisione passata in giudicato o se è stata conclusa una convenzione ai sensi dell'articolo 55. I progetti che sono eseguiti a tappe possono iniziare soltanto se la decisione di contribuzione delle singole tappe è passata in giudicato. ⁴ I costi per provvedimenti non edilizi che sorgono già durante l'elaborazione dei documenti nonché per prestazioni pianificatorie possono essere computati in un secondo tempo a condizione che il progetto venga attuato.</p>	<p><i>Art. 57 cpv. 1 e 4</i> ¹ È possibile iniziare i provvedimenti pianificatori e i lavori nonché effettuare acquisti, ad eccezione degli acquisti di beni generici, macchine, veicoli e fondi agricoli fino a 500 000 franchi, soltanto se l'aiuto finanziario di cui all'articolo 55 capoversi 2 e 3 è stato stabilito mediante una decisione passata in giudicato o se è stata conclusa una convenzione ai sensi dell'articolo 56. I progetti che sono eseguiti a tappe possono iniziare soltanto se la decisione di contribuzione delle singole tappe è passata in giudicato. ⁴ I costi per provvedimenti non edilizi necessari già durante l'elaborazione dei documenti per la presentazione del progetto possono essere computati nel progetto in un secondo tempo. Per provvedimenti di più ampia portata deve essere richiesto un inizio anticipato dei lavori.</p>
<p><i>Art. 62 cpv. 3</i> ³ Nei casi menzionati nel capoverso 2 lettere a–d, invece della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario dell'opera, con la quale questi si impegna a rispettare il divieto di modificare la destinazione, l'obbligo di gestione e di manutenzione, l'obbligo di restituzione e altri eventuali condizioni e oneri.</p>	<p><i>Art. 62 cpv.2, lett. e^{bis} [nuovo] e 3</i> ² Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario se: e^{bis}. si attuano ripristini dopo danni causati dagli elementi naturali. ³ Nei casi menzionati nel capoverso 2 lettere a–d ed e^{bis}, invece della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario, con la quale questi si impegna a rispettare il divieto di modificare la destinazione, l'obbligo di gestione e di manutenzione, l'obbligo di restituzione e altri eventuali condizioni e oneri.</p>
<p><i>Art. 67 cpv. 5 lett. c</i> ⁵ La durata di utilizzazione conforme è di:</p> <p>c. per le installazioni, le macchine e i veicoli nonché per i provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali 10 anni</p>	<p><i>Art. 67 cpv. 5 lett. c ed e [nuovo]</i> ⁵ La durata di utilizzazione conforme è di:</p> <p>c. per le installazioni e per i provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali 10 anni e. per le macchine e i veicoli 5 anni</p>

<p><i>Art. 70 cpv. 4</i></p> <p>⁴ La richiesta di restituzione di un contributo ai sensi del capoverso 1 lettere a–d può essere calcolata in base al rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di cui all'articolo 67 capoverso 5.</p>	<p><i>Art. 70 cpv. 4</i></p> <p>⁴ La richiesta di restituzione di un contributo ai sensi del capoverso 1 lettere a–e è calcolata in base al rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di cui all'articolo 67 capoverso 5.</p>
<p><i>Art. 71 cpv. 3 frase introduttiva</i></p> <p>³ Il Cantone notifica all'UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali, i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente:</p>	<p><i>Art. 71 cpv. 3 frase introduttiva</i></p> <p>³ Il Cantone notifica all'UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d'informazione ai sensi dell'articolo 17 OSIAgr, i seguenti saldi dell'anno contabile precedente al 31 dicembre corredati di tutti i documenti pertinenti:</p>
	<p><i>Art. 76a</i> Disposizioni transitorie della modifica del ...</p> <p>¹ Per i progetti per i quali è stato emesso un preavviso ai sensi dell'articolo 52 capoverso 1 lettera b prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., durante la durata di validità del preavviso gli allegati 5 numero 5 e 7 si applicano in base al diritto anteriore.</p> <p>² L'allegato 6 numero 3.2.1 non è applicabile ai robot per i campi acquistati prima dell'entrata in vigore della modifica del ...</p> <p>³ L'allegato 6 numero 3.2.2 non è applicabile ai trattori agricoli e alle motofalciatrici acquistati prima dell'entrata in vigore della modifica del ...</p>

Allegato 4, N. 1 lett. e ed f					Allegato 4, N. 1 lett. e ed f																																													
Let.	+ 1 %	+ 2 %	+ 3 %	Stampi	Let.	+ 1 %	+ 2 %	+ 3 %	Esempi																																									
e. Produzione di energie rinnovabili	Copertura > 50 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Copertura > 75 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Copertura > 100 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Elettricità prodotta da impianti quali collettori solari, centrali idroelettriche, pale eoliche, impianti di biogas, impianti termici alimentati a legna, ecc. Sostegno dei costi dell'impianto giusta gli art. 106 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 lett. d e 107 cpv. 1 lett. b LAgr.	e. Produzione di energie rinnovabili	Copertura > 50 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Copertura > 75 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Copertura > 100 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Elettricità prodotta da impianti quali collettori solari, centrali idroelettriche, pale eoliche, impianti di biogas, impianti termici alimentati a legna, ecc. Sostegno dei costi dell'impianto giusta gli art. 106 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 lett. d e 107 cpv. 1 lett. b LAgr																																									
f. Impiego di tecnologie rispettose delle risorse	Superficie interessata: 10–33 % del comprensorio	Superficie interessata: 34–66 % del comprensorio	Superficie interessata: 67–100 % del comprensorio	Tecnologie rispettose delle risorse con tecnica a basso consumo di energia o acqua, p. es. irrigazione a goccia, pompa solare, impianti regolati in funzione del fabbisogno	o Impiego di tecnologie rispettose delle risorse f. <i>Abrogata</i>	Superficie interessata: 10–33 % del comprensorio	Superficie interessata: 34–66 % del comprensorio	Superficie interessata: 67–100 % del comprensorio	Tecnologie rispettose delle risorse con tecnica a basso consumo di energia o acqua, p. es. irrigazione a goccia, pompa solare, impianti regolati in funzione del fabbisogno																																									
<p><i>Allegato 4, N. 2</i></p> <p>Criterio per l'aumento è l'implicazione (portata/ripartizione) in riferimento al territorio comunale.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Volume</th> <th>Contributo supplementare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripristini isolati</td> <td>+ 2 %</td> </tr> <tr> <td>Ripristini locali</td> <td>+ 4 %</td> </tr> <tr> <td>Ripristini estesi</td> <td>+ 6 %</td> </tr> </tbody> </table>					Volume	Contributo supplementare	Ripristini isolati	+ 2 %	Ripristini locali	+ 4 %	Ripristini estesi	+ 6 %	<p><i>Allegato 4, N. 2</i></p> <p>Criterio per l'aumento è l'implicazione (portata/ripartizione) in riferimento al territorio comunale.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Volume</th> <th>Contributo supplementare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ripristini e messa in sicurezza isolati</td> <td>+ 2 %</td> </tr> <tr> <td>Ripristini e messa in sicurezza locali</td> <td>+ 4 %</td> </tr> <tr> <td>Ripristini e messa in sicurezza estesi</td> <td>+ 6 %</td> </tr> </tbody> </table>					Volume	Contributo supplementare	Ripristini e messa in sicurezza isolati	+ 2 %	Ripristini e messa in sicurezza locali	+ 4 %	Ripristini e messa in sicurezza estesi	+ 6 %																									
Volume	Contributo supplementare																																																	
Ripristini isolati	+ 2 %																																																	
Ripristini locali	+ 4 %																																																	
Ripristini estesi	+ 6 %																																																	
Volume	Contributo supplementare																																																	
Ripristini e messa in sicurezza isolati	+ 2 %																																																	
Ripristini e messa in sicurezza locali	+ 4 %																																																	
Ripristini e messa in sicurezza estesi	+ 6 %																																																	
<p><i>Allegato 5, N. 1.1</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Provvedimento</th> <th rowspan="2">Indicazione in</th> <th colspan="2">Contributo</th> <th>Credito di investimento</th> </tr> <tr> <th>Zona collinare e zona di montagna I</th> <th>Zone di montagna II-IV</th> <th>Tutte le zone</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contributi massimi per azienda</td> <td>fr.</td> <td>155 000</td> <td>215 000</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Stalla per UBG</td> <td>fr.</td> <td>1 700</td> <td>2 700</td> <td>6 000</td> </tr> </tbody> </table>					Provvedimento	Indicazione in	Contributo		Credito di investimento	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV	Tutte le zone	Contributi massimi per azienda	fr.	155 000	215 000	–	Stalla per UBG	fr.	1 700	2 700	6 000	<p><i>Allegato 5, N. 1.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Provvedimento</th> <th rowspan="2">Indicazione in</th> <th colspan="2">Contributo</th> <th>Credito di investimento</th> </tr> <tr> <th>Zona collinare e zona di montagna I</th> <th>Zone di montagna II-IV</th> <th>Tutte le zone</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contributi massimi per azienda</td> <td>fr.</td> <td>183 000</td> <td>254 000</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Stalla per UBG</td> <td>fr.</td> <td>2 00</td> <td>3 190</td> <td>7 080</td> </tr> <tr> <td>Magazzini per foraggio e paglia per m³</td> <td>fr.</td> <td>18</td> <td>24</td> <td>106</td> </tr> </tbody> </table>					Provvedimento	Indicazione in	Contributo		Credito di investimento	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV	Tutte le zone	Contributi massimi per azienda	fr.	183 000	254 000	–	Stalla per UBG	fr.	2 00	3 190	7 080	Magazzini per foraggio e paglia per m ³	fr.	18	24	106
Provvedimento	Indicazione in	Contributo		Credito di investimento																																														
		Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV	Tutte le zone																																														
Contributi massimi per azienda	fr.	155 000	215 000	–																																														
Stalla per UBG	fr.	1 700	2 700	6 000																																														
Provvedimento	Indicazione in	Contributo		Credito di investimento																																														
		Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV	Tutte le zone																																														
Contributi massimi per azienda	fr.	183 000	254 000	–																																														
Stalla per UBG	fr.	2 00	3 190	7 080																																														
Magazzini per foraggio e paglia per m ³	fr.	18	24	106																																														

Pacchetto di ordinanze agricole 2024/PA22+ – consultazione

<table> <tr> <td>Magazzini per foraggio e paglia per m³</td> <td>fr.</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Impianto per il deposito di concimi aziendali per m³</td> <td>fr.</td> <td>22,50</td> <td>30</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Rimessa per m²</td> <td>fr.</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>Costi suppletivi a causa di condizioni particolarmente difficili</td> <td>%</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>–</td> </tr> </table>	Magazzini per foraggio e paglia per m ³	fr.	15	20	90	Impianto per il deposito di concimi aziendali per m ³	fr.	22,50	30	110	Rimessa per m ²	fr.	25	35	190	Costi suppletivi a causa di condizioni particolarmente difficili	%	40	50	–	<table> <tr> <td>Impianto per il deposito di concimi aziendali per m³</td> <td>fr.</td> <td>26</td> <td>35</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Rimessa per m²</td> <td>fr.</td> <td>29</td> <td>41</td> <td>224</td> </tr> <tr> <td>Costi suppletivi a causa di condizioni particolarmente difficili</td> <td>%</td> <td>40</td> <td>50</td> <td>–</td> </tr> </table>	Impianto per il deposito di concimi aziendali per m ³	fr.	26	35	130	Rimessa per m ²	fr.	29	41	224	Costi suppletivi a causa di condizioni particolarmente difficili	%	40	50	–
Magazzini per foraggio e paglia per m ³	fr.	15	20	90																																
Impianto per il deposito di concimi aziendali per m ³	fr.	22,50	30	110																																
Rimessa per m ²	fr.	25	35	190																																
Costi suppletivi a causa di condizioni particolarmente difficili	%	40	50	–																																
Impianto per il deposito di concimi aziendali per m ³	fr.	26	35	130																																
Rimessa per m ²	fr.	29	41	224																																
Costi suppletivi a causa di condizioni particolarmente difficili	%	40	50	–																																
<p><i>Allegato 5, N. 1.2.2</i></p> <p>1.2.2 I costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili non sono considerati per i contributi massimi per azienda.</p>	<p><i>Allegato 5, N. 1.2.2</i></p> <p>1.2.2 I costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili non sono considerati per i contributi massimi per azienda. Per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili rilevate soltanto in fase di costruzione può essere richiesto un sostegno finanziario anche dopo l’inizio dei lavori.</p>																																			
	<p><i>Allegato 5, N. 1.2.5 [nuovo]</i></p> <p>1.2.5 Per le comunità aziendali i contributi massimi si applicano a ciascuna azienda interessata.</p>																																			
	<p><i>Allegato 5, N. 3.2.3 [nuovo]</i></p> <p>2.2.3 Se non vengono concessi contributi per edifici alpestri, viene versato il doppio dell’aliquota dei crediti di investimento.</p>																																			
	<p><i>Allegato 5, N. 2.2.4 [nuovo]</i></p> <p>2.2.4 Per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili rilevate soltanto in fase di costruzione può essere richiesto un sostegno finanziario anche dopo l’inizio dei lavori.</p>																																			
<p><i>Allegato 5, N. 4.1 Aliquote</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Provvedimento</th> <th>Credito di investimento in fr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nuova abitazione del capoazienda con alloggio per anziani</td> <td>200 000</td> </tr> <tr> <td>Nuova abitazione del capoazienda</td> <td>160 000</td> </tr> <tr> <td>Nuovo alloggio per anziani</td> <td>120 000</td> </tr> </tbody> </table>	Provvedimento	Credito di investimento in fr.	Nuova abitazione del capoazienda con alloggio per anziani	200 000	Nuova abitazione del capoazienda	160 000	Nuovo alloggio per anziani	120 000	<p><i>Allegato 5, N. 4.1 Aliquote e disposizione specifiche</i></p> <p>4.1.1 Il credito di investimento per l’abitazione del capoazienda ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, tuttavia al massimo a 200 000 franchi.</p> <p>4.1.2 Il sostegno finanziario è limitato a un’abitazione del capoazienda per azienda. Nel caso delle comunità aziendali il sostegno finanziario è limitato a un’abitazione del capoazienda per azienda interessata.</p>																											
Provvedimento	Credito di investimento in fr.																																			
Nuova abitazione del capoazienda con alloggio per anziani	200 000																																			
Nuova abitazione del capoazienda	160 000																																			
Nuovo alloggio per anziani	120 000																																			

<p><i>Allegato 5, N. 5</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Provvedimento</th> <th rowspan="2">Indicazione in</th> <th colspan="3">Contributo</th> <th rowspan="2">Credito di investimento</th> </tr> <tr> <th>Zona di montagna I</th> <th>Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione</th> <th>Tutte le zone</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trasformazione, stoccaggio o commercializzazione di prodotti agricoli di produzione propria e regionali (provvedimento individuale)</td> <td>%</td> <td>28</td> <td>31</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Trasformazione, stoccaggio o commercializzazione di prodotti agricoli regionali (provvedimento collettivo)</td> <td>%</td> <td>30</td> <td>33</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Provvedimento	Indicazione in	Contributo			Credito di investimento	Zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione	Tutte le zone	Trasformazione, stoccaggio o commercializzazione di prodotti agricoli di produzione propria e regionali (provvedimento individuale)	%	28	31	50	Trasformazione, stoccaggio o commercializzazione di prodotti agricoli regionali (provvedimento collettivo)	%	30	33	50	<p><i>Allegato 5, N. 5</i></p> <p>5.1 Aliquote</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Provvedimento</th> <th rowspan="2">Indicazione in</th> <th colspan="3">Contributo</th> <th rowspan="2">Credito di investimento</th> </tr> <tr> <th>Zona di pianura e collinare</th> <th>Zona di montagna I</th> <th>Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provvedimenti individuali e collettivi</td> <td>%</td> <td>10</td> <td>23</td> <td>26</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>5.2 Disposizioni specifiche</p> <p>5.2.1 Sono sostenuti solo gli edifici e gli impianti utilizzati per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli che servono per l'alimentazione umana.</p> <p>5.2.2 I provvedimenti individuali relativi allo stoccaggio sono sostenuti se questo è strettamente legato alla trasformazione o alla vendita a clienti finali.</p> <p>5.2.3 I provvedimenti individuali relativi alla commercializzazione sono sostenuti se si tratta di vendita a clienti finali.</p>	Provvedimento	Indicazione in	Contributo			Credito di investimento	Zona di pianura e collinare	Zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione	Provvedimenti individuali e collettivi	%	10	23	26	50
Provvedimento			Indicazione in	Contributo			Credito di investimento																												
	Zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione		Tutte le zone																															
Trasformazione, stoccaggio o commercializzazione di prodotti agricoli di produzione propria e regionali (provvedimento individuale)	%	28	31	50																															
Trasformazione, stoccaggio o commercializzazione di prodotti agricoli regionali (provvedimento collettivo)	%	30	33	50																															
Provvedimento	Indicazione in	Contributo			Credito di investimento																														
		Zona di pianura e collinare	Zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione																															
Provvedimenti individuali e collettivi	%	10	23	26	50																														
<p><i>Allegato 5 N. 6 lett. a e c</i></p> <p>Il credito di investimento per i seguenti provvedimenti ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili per investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nella produzione di colture speciali, nonché in aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili; c. nell'attività in settori affini all'agricoltura; 	<p><i>Allegato 5 N. 6 lett. a, c ed e [nuovo]</i></p> <p>Il credito di investimento per i seguenti provvedimenti ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili per investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nella produzione e nello stoccaggio di colture speciali, nonché in aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e in aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili; c. nella produzione di prodotti d'acquacoltura, alghe e insetti nonché altri organismi viventi che non sono prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito e che servono per l'alimentazione umana e animale; e. nella valorizzazione della biomassa, senza produzione di energie rinnovabili. 																																		
	<p><i>Allegato 5 N. 8 [nuovo] Aiuti finanziari per l'attività in settori affini all'agricoltura</i></p> <p>8.1 Aliquote</p>																																		

Provvedimento	Indicazione in	Contributo			Credito di investimento	
		Zona di pianura e collinare	Zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione	Tutte le zone	
Provvedimenti edilizi o installazioni per l'attività in settori affini all'agricoltura, tranne la valorizzazione della biomassa (n. 6 lett. e)	%	10	23	26	50	8.28 8 8.2
8.2 Disposizioni specifiche						
I contributi vengono versati soltanto per provvedimenti edilizi o installazioni che non possono essere promossi attraverso altri programmi di promozione della Confederazione.						
<i>Allegato 6, N. 1.3</i>						
1.3 I gestori a titolo principale di un'azienda dedita alla pesca o alla piscicoltura ricevono un credito di investimento per l'aiuto iniziale di 110 000 franchi.				1.3 I pescatori professionisti ricevono un credito di investimento per l'aiuto iniziale di 110 000 franchi.		
<i>Allegato 6, N. 2</i>						
Provvedimento						Credito di investimento in %
Acquisto di aziende agricole sul libero mercato da parte degli affittuari					50	
<i>Allegato 6, N. 3.2.1</i>						
Provvedimento	Indicazione in	Contributo	Credito di investimento	Supplemento a tempo determinato		Credito di investimento
				Contributo	Scadenza a fine	
Area di riempimento e piazzale di lavaggio di irroratrici e nebulizzatori per m ²	fr.	75	75	–	–	
Copertura dell'area di riempimento e del piazzale di lavaggio per m ²	fr.	25	25	–	–	
Impianto per lo stoccaggio dell'acqua di lavaggio in aree di riempimento e piazzali di	fr.	250	250	–	–	
<i>Allegato 6, N. 3.2.1</i>						
Provvedimento	Indicazione in	Contributo	Credito di investimento	Supplemento a tempo determinato		Credito di investimento
				Contributo	Scadenza a fine	
Area di riempimento e piazzale di lavaggio di irroratrici e nebulizzatori per m ²	fr.	75	75	–	–	
Copertura dell'area di riempimento e del piazzale di lavaggio per m ²	fr.	25	25	–	–	
Impianto per lo stoccaggio dell'acqua di lavaggio in aree di riempimento e piazzali di lavaggio per m ³ di volume di stoccaggio	fr.	250	250	–	–	

Pacchetto di ordinanze agricole 2024/PA22+ – consultazione

<p>lavaggio per m³ di volume di stoccaggio</p> <p>Impianto per l'evaporazione dell'acqua di lavaggio in aree di riempimento e piazzali di lavaggio per m² di superficie di evaporazione</p> <p>Impianto di varietà robuste di frutta a nocciolo e a granelli per ha</p> <p>Impianto di varietà robuste di vite per ha</p> <p>Bonifica di edifici di economia rurale contaminati da policlorobifenili (PCB)</p>	<p>Impianto per l'evaporazione dell'acqua di lavaggio in aree di riempimento e piazzali di lavaggio per m² di superficie di evaporazione</p> <p>Impianto di varietà robuste di frutta a nocciolo e a granelli per ha</p> <p>Impianto di varietà robuste di vite per ha</p> <p>Bonifica di edifici di economia rurale contaminati da policlorobifenili (PCB)</p> <p>Robot per i campi</p>
<p><i>Allegato 6, N. 3.2.2 lett. c</i></p> <p>c. Il contributo federale per lo stoccaggio e l'evaporazione dell'acqua di lavaggio ammonta al massimo a 5 000 franchi.</p>	<p><i>Allegato 6, N. 3.2.2 lett. c e f [nuovo]</i></p> <p>c. Il contributo federale per lo stoccaggio e l'evaporazione dell'acqua di lavaggio ammonta al massimo a 5000 franchi ciascuno.</p> <p>j. I robot per i campi sono promossi fino a fine 2035.</p>
<p><i>Allegato 6, N. 3.4.2</i></p> <p>I contributi sono versati solo per edifici, impianti e installazioni che non sono sostenuti mediante altri programmi di promozione della Confederazione, come la remunerazione per l'immissione di elettricità orientata ai costi.</p>	<p><i>Allegato 6, N. 3.4.2</i></p> <p>3.4.2.1 I contributi vengono versati soltanto per edifici, impianti o installazioni che non possono essere promossi attraverso altri programmi di promozione della Confederazione, come ad esempio la remunerazione unica.</p> <p>3.4.2.2 I trattori e le motofalciatrici sono promossi fino a fine 2035.</p>

<p><i>Allegato 6, N. 4</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Provvedimento</th> <th rowspan="2">Indicazione in</th> <th colspan="3">Contributo</th> <th rowspan="2">Credito di investimento</th> </tr> <tr> <th>Zona di pianura</th> <th>Zona collinare e zona di montagna I</th> <th>Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione</td> <td>%</td> <td>27</td> <td>30</td> <td>33</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Costituzione di organizzazioni di solidarietà attive nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo nell'ambito della produzione e della gestione aziendale agricola o ortoflorovivaistica conforme al mercato o l'estensione della loro attività</td> <td>%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Acquisto congiunto di macchine e veicoli</td> <td>%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>						Provvedimento	Indicazione in	Contributo			Credito di investimento	Zona di pianura	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione	Iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione	%	27	30	33	–	Costituzione di organizzazioni di solidarietà attive nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo nell'ambito della produzione e della gestione aziendale agricola o ortoflorovivaistica conforme al mercato o l'estensione della loro attività	%	–	–	–	50	Acquisto congiunto di macchine e veicoli	%	–	–	–	50	<p><i>Allegato 6, N. 4</i></p> <p>4.1 Aliquote</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Provvedimento</th> <th rowspan="2">Indicazione in</th> <th colspan="3">Contributo</th> <th rowspan="2">Credito di investimento</th> </tr> <tr> <th>Zona di pianura</th> <th>Zona collinare e zona di montagna I</th> <th>Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione</td> <td>%</td> <td>27</td> <td>30</td> <td>33</td> <td>–</td> </tr> <tr> <td>Costituzione di organizzazioni di solidarietà attive nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo nell'ambito della produzione e della gestione aziendale agricola e ortoflorovivaistica conformi al mercato o estensione della loro attività</td> <td>%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Acquisto congiunto di macchine e veicoli</td> <td>%</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>–</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.2 Disposizioni specifiche</p> <p>I provvedimenti possono essere attuati anche nel caso di comunità aziendali.</p>						Provvedimento	Indicazione in	Contributo			Credito di investimento	Zona di pianura	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione	Iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione	%	27	30	33	–	Costituzione di organizzazioni di solidarietà attive nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo nell'ambito della produzione e della gestione aziendale agricola e ortoflorovivaistica conformi al mercato o estensione della loro attività	%	–	–	–	50	Acquisto congiunto di macchine e veicoli	%	–	–	–	50
Provvedimento	Indicazione in	Contributo			Credito di investimento																																																												
		Zona di pianura	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione																																																													
Iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione	%	27	30	33	–																																																												
Costituzione di organizzazioni di solidarietà attive nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo nell'ambito della produzione e della gestione aziendale agricola o ortoflorovivaistica conforme al mercato o l'estensione della loro attività	%	–	–	–	50																																																												
Acquisto congiunto di macchine e veicoli	%	–	–	–	50																																																												
Provvedimento	Indicazione in	Contributo			Credito di investimento																																																												
		Zona di pianura	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione																																																													
Iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione	%	27	30	33	–																																																												
Costituzione di organizzazioni di solidarietà attive nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo nell'ambito della produzione e della gestione aziendale agricola e ortoflorovivaistica conformi al mercato o estensione della loro attività	%	–	–	–	50																																																												
Acquisto congiunto di macchine e veicoli	%	–	–	–	50																																																												
<p><i>Allegato 7</i></p> <p>Riduzione in termini percentuali dei costi computabili per provvedimento</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Provvedimento</th> <th>Riduzione dei costi computabili in per cento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Creazione e sviluppo di un'attività affine all'agricoltura</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Trasformazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli regionali</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Altri provvedimenti nell'interesse del progetto globale</td> <td>min. 50</td> </tr> <tr> <td>Provvedimenti integrati durante la fase di attuazione</td> <td>min. 5</td> </tr> </tbody> </table>						Provvedimento	Riduzione dei costi computabili in per cento	Creazione e sviluppo di un'attività affine all'agricoltura	20	Trasformazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli regionali	33	Altri provvedimenti nell'interesse del progetto globale	min. 50	Provvedimenti integrati durante la fase di attuazione	min. 5	<p><i>Allegato 7</i></p> <p>Riduzione in termini percentuali dei costi computabili per provvedimento</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Provvedimento</th> <th>Riduzione dei costi computabili in per cento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Altri provvedimenti nell'interesse del progetto globale PSR (art. 47 cpv. 2 lett. c)</td> <td>min. 50</td> </tr> </tbody> </table>						Provvedimento	Riduzione dei costi computabili in per cento	Altri provvedimenti nell'interesse del progetto globale PSR (art. 47 cpv. 2 lett. c)	min. 50																																								
Provvedimento	Riduzione dei costi computabili in per cento																																																																
Creazione e sviluppo di un'attività affine all'agricoltura	20																																																																
Trasformazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli regionali	33																																																																
Altri provvedimenti nell'interesse del progetto globale	min. 50																																																																
Provvedimenti integrati durante la fase di attuazione	min. 5																																																																
Provvedimento	Riduzione dei costi computabili in per cento																																																																
Altri provvedimenti nell'interesse del progetto globale PSR (art. 47 cpv. 2 lett. c)	min. 50																																																																

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC), RS 914.11

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p><i>Art. 2 cpv. 2^{bis} [nuovo]</i> ^{2bis} Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera c non sono richieste dimensioni minime dell'azienda.</p>
<p><i>Art. 10 cpv. 2</i> ² L'importo limite ammonta a 500 000 franchi, compreso il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.</p>	<p><i>Art. 10 cpv. 2</i> ² L'importo limite ammonta a 500 000 franchi.</p>
<p><i>Art. 17 cpv. 2, frase introduttiva</i> ² Esso notifica all'UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente</p>	<p><i>Art. 17 cpv. 2, frase introduttiva</i> ² Esso notifica all'UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr), i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente corredati dei documenti pertinenti:</p>

Ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr), RS 916.01

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 3 cpv. 2</i></p> <p>² Se le domande, le notifiche e le offerte non sono compilate in modo corretto o sono incomplete, l'UFAG riserva un ulteriore termine di tre giorni feriali per porvi rimedio.</p>	<p><i>Art. 3 cpv. 2</i></p> <p>² Se sono state trasmesse domande, notifiche e offerte non corrette o incomplete, l'UFAG può riservare un ulteriore termine di tre giorni feriali al massimo per porvi rimedio.</p>
<p><i>Art. 17 cpv. 1</i></p> <p>¹ Le offerte devono pervenire all'UFAG entro il termine fissato nel bando mediante l'apposito modulo o essere presentate mediante l'applicazione Internet resa disponibile dall'UFAG.</p>	<p><i>Art. 17 cpv. 1</i></p> <p>¹ Le offerte vanno trasmesse entro il termine fissato nel bando.</p>

<p><i>Allegato 1</i> (art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)</p>	<p><i>Allegato 1</i> (art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)</p>
<p>Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali</p> <p><i>N. 3</i></p> <p>3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina, nonché pollame</p> <p><i>Quarto paragrafo del testo introduttivo prima della tabella</i></p> <p>La carne e i prodotti carnei di cinghiale come pure gli alimenti dietetici e per bambini non rientrano nel campo d'applicazione dell'OBM. Non sottostanno all'obbligo di PGI né sono computati sul contingente doganale. Le voci di tariffa nelle quali possono venir classificati questi prodotti sono contrassegnate, nella colonna 5, con l'informazione complementare [3-4].</p> <p><i>Legenda prima della tabella</i></p> <p>[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.</p> <p>[3-1] Il contingente doganale n. 06.3 è compreso nel contingente doganale preferenziale 301 secondo l'ordinanza 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0).</p> <p>[3-2] Il contingente doganale n. 05.1 è compreso nel contingente doganale preferenziale 102 secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1.</p> <p>[3-3] Esclusi dall'obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale: alimenti dietetici e per bambini.</p>	<p>Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali</p> <p><i>N. 3</i></p> <p>3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina, nonché pollame</p> <p><i>Quarto paragrafo del testo introduttivo prima della tabella</i></p> <p>La carne e i prodotti carnei di cinghiale come pure gli alimenti dietetici e per bambini non rientrano nel campo d'applicazione dell'OBM. Non sottostanno all'obbligo di PGI né sono computati sul contingente doganale. Le voci di tariffa nelle quali possono venir classificati questi prodotti sono contrassegnate, nella colonna 5, con l'informazione complementare [3-4] o [3-5].</p> <p><i>Legenda prima della tabella</i></p> <p>[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.</p> <p>[3-1] Nel contingente doganale parziale n. 06.1 sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contingente doganale preferenziale n. 101 secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0) - il contingente doganale preferenziale n. 101 GB secondo l'ordinanza del 27 giugno 1995 sul libero scambio 2 (RS 632.319) <p>[3-2] Nel contingente doganale n. 06.3 sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contingente doganale preferenziale n. 301 secondo l'ordinanza sul libero scambio 1 - il contingente doganale preferenziale n. 301 GB secondo l'ordinanza sul libero scambio 2 <p>[3-3] Nel contingente doganale n. 05.1 sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contingente doganale preferenziale n. 102 secondo l'ordinanza sul libero scambio 1 - il contingente doganale preferenziale n. 102 GB secondo l'ordinanza sul libero scambio 2

Pacchetto di ordinanze agricole 2024/PA22+ – consultazione

[3-4] Esclusi dall'obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale: carne e prodotti carnei di cinghiale, nonché alimenti dietetici e per bambini.	[3-4] Esclusi dall'obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale: - alimenti dietetici e per bambini
[3-5] Non rientra nel campo d'applicazione dell'OBM.	[3-5] Esclusi dall'obbligo di PGI e dal computo sul contingente doganale: - carne e prodotti carnei di cinghiale - alimenti dietetici e per bambini
	[3-6] Non rientra nel campo d'applicazione dell'OBM

Pacchetto di ordinanze agricole 2024/PA22+ – consultazione

<i>Tabella:</i>					<i>La tabella è modificata come segue:</i>				
Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi/kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari	Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi/kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
...					...				
0207.4510	36.33	PGI non necessario		[3-5]	0207.4510	36.33	PGI non necessario		[3-6]
0207.4591	30.00	0	06.4		0207.4591	30.00	0	06.4	
0207.4599		20			0207.4599		20		
0207.5110	30.00	0	06.4		0207.5110	30.00	0	06.4	
0207.5190		20			0207.5190		20		
0207.5210	30.00	0	06.4		0207.5210	30.00	0	06.4	
0207.5290		20			0207.5290		20		
0207.5411	30.00	0	06.4		0207.5411	30.00	0	06.4	
0207.5419		20			0207.5419		20		
0207.5491	30.00	0	06.4		0207.5491	30.00	0	06.4	
0207.5499		20			0207.5499		20		
0207.5510	36.33	PGI non necessario		[3-5]	0207.5510	36.33	PGI non necessario		[3-6]
0207.5591	30.00	0	06.4		0207.5591	30.00	0	06.4	
0207.5599		20			0207.5599		20		
0207.6011	30.00	0	06.4		0207.6011	30.00	0	06.4	
0207.6019		20			0207.6019		20		
0207.6021	30.00	0	06.4		0207.6021	30.00	0	06.4	
0207.6029		20			0207.6029		20		
0207.6041	30.00	0	06.4		0207.6041	30.00	0	06.4	
0207.6049		20			0207.6049		20		
0207.6051	30.00	0	06.4		0207.6051	30.00	0	06.4	
0207.6059		20			0207.6059		20		
0207.6091	30.00	0	06.4		0207.6091	30.00	0	06.4	
0207.6099		20			0207.6099		20		
0209.1010		0	06.4		0209.1010		0	06.4	
0209.1090		20			0209.1090		20		
0210.1191	0.00	0	06		0210.1191	0.00	0	06	
ex0210.1191		0	06.1 (101)		ex0210.1191		0	06.1 (101)	
ex0210.1191		0	06.4		ex0210.1191		0	06.4	
0210.1199		20			0210.1199		20		
0210.1291		0	06.4		0210.1291		0	06.4	
0210.1299		20			0210.1299		20		
0210.1991	0.00	0	06		0210.1991	0.00	0	06	
ex 0210.1991		0	06.1 (101)		ex 0210.1991		0	06.1 (101)	
ex 0210.1991		0	06.3 (301)	[3-1]	ex 0210.1991		0	06.3 (301)	[3-2]
ex 0210.1991		0	06.4		ex 0210.1991		0	06.4	
0210.1999		20			0210.1999		20		
0210.2010		0	05		0210.2010		0	05	
ex 0210.2010		0	05.1 (102)	[3-2]	ex 0210.2010		0	05.1 (102)	[3-3]
ex 0210.2010		0	05.7		ex 0210.2010		0	05.7	
0210.2090		20			0210.2090		20		
0210.9911		0	05.7		0210.9911		0	05.7	
0210.9912		0	06.4		0210.9912		0	06.4	
0210.9919		20			0210.9919		20		
0210.9931	30.00	0	06.4		0210.9931	30.00	0	06.4	
0210.9939		20			0210.9939		20		

Pacchetto di ordinanze agricole 2024/PA22+ – consultazione

0210.9941	30.00	0	06.4		0210.9941	30.00	0	06.4	
0210.9949		20			0210.9949		20		
0210.9951	30.00	0	06.4		0210.9951	30.00	0	06.4	
0210.9959		20			0210.9959		20		
0210.9961	30.00	0	06.4		0210.9961	30.00	0	06.4	
0210.9969		20			0210.9969		20		
0210.9971	30.00	0	06.4		0210.9971	30.00	0	06.4	
0210.9979		20			0210.9979		20		
0210.9981	30.00	0	06.4		0210.9981	30.00	0	06.4	
0210.9989		20			0210.9989		20		
0504.0039	0.50	PGI non necessario		[3-5]	0504.0039	0.50	PGI non necessario		[3-6]
1601.0011		0	06.3 (301)	[3-1]	1601.0011		0	06.3 (301)	[3-2]
1601.0019		20			1601.0019		20		
1601.0021		0	06.3 (301)	[3-1]	1601.0021		0	06.3 (301)	[3-2]
1601.0029		20			1601.0029		20		
1601.0031	75.00	0	06.4		1601.0031	75.00	0	06.4	
1601.0039		20			1601.0039		20		
1602.1010	85.00	PGI non necessario	05.7	[3-5]	1602.1010	85.00	PGI non necessario	05.7	[3-6]
1602.2071		0	05.7		1602.2071		0	05.7	
1602.2079		20			1602.2079		20		
1602.3110	50.00	0	06.4	[3-3]	1602.3110	50.00	0	06.4	[3-4]
1602.3190		20		[3-3]	1602.3190		20		[3-4]
1602.3210	50.00	0	06.4	[3-3]	1602.3210	50.00	0	06.4	[3-4]
1602.3290		20		[3-3]	1602.3290		20		[3-4]
1602.3910	50.00	0	06.4	[3-3]	1602.3910	50.00	0	06.4	[3-4]
1602.3990		20		[3-3]	1602.3990		20		[3-4]
1602.4111	115.00	0	06.2	[3-4]	1602.4111	115.00	0	06.2	[3-5]
1602.4119		20		[3-4]	1602.4119		20		[3-5]
1602.4191		0	06.2	[3-4]	1602.4191		0	06.2	[3-5]
1602.4199		20		[3-4]	1602.4199		20		[3-5]
1602.4210	100.00	0	06	[3-4]	1602.4210	100.00	0	06	[3-5]
ex 1602.4210		0	06.2		ex 1602.4210		0	06.2	
ex 1602.4210		0	06.4		ex 1602.4210		0	06.4	
1602.4290		20		[3-4]	1602.4290		20		[3-5]
1602.4910		0	06	[3-4]	1602.4910		0	06	[3-5]
ex 1602.4910		0	06.3 (301)	[3-1]	ex 1602.4910		0	06.3 (301)	[3-2]
ex 1602.4910		0	06.4		ex 1602.4910		0	06.4	
1602.4991		20			1602.4991		20		
1602.4999		20			1602.4999		20		
1602.5011		0	05.2		1602.5011		0	05.2	
1602.5019		20			1602.5019		20		
1602.5091	140.00	0	05	[3-3]	1602.5091	140.00	0	05	[3-4]
ex 1602.5091		0	05.21		ex 1602.5091		0	05.21	
ex 1602.5091		0	05.22		ex 1602.5091		0	05.22	
ex 1602.5091		0	05.7		ex 1602.5091		0	05.7	
1602.5093		20			1602.5093		20		
1602.5098		20			1602.5098		20		
1602.9011		0	05.7		1602.9011		0	05.7	
1602.9019		20			1602.9019		20		

<p>N. 5</p> <p>5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova</p> <p>Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.</p> <p>Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali sono contenute nell'ordinanza del 26 novembre 2003 sulle uova (OU; RS 916.371).</p> <p>Non vi sono aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale.</p> <p>[5-1] I contingenti doganali parziali sono ripartiti in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.</p> <p>[5-2] Ovoalbumina per usi diversi da quelli tecnici.</p> <p>[5-3] Nessun disciplinamento della ripartizione del contingente doganale, ogni importazione è autorizzata all'ADC (art. 26 OIAgr; art. 3 OU).</p>	<p>N. 5</p> <p>5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova</p> <p>Per l'importazione dei prodotti di seguito elencati non è necessario un PGI.</p> <p>Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato come la ripartizione dei contingenti doganali parziali sono contenute nell'ordinanza del 26 novembre 2003 sulle uova (OU; RS 916.371).</p> <p>Non vi sono aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale.</p> <p>[5-1] La ripartizione del contingente doganale parziale non è disciplinata, ogni importazione è autorizzata all'ADC (art. 26 OIAgr; art. 2a OU).</p> <p>[5-2] I contingenti doganali parziali sono ripartiti in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.</p> <p>[5-3] Ovoalbumina per usi diversi da quelli tecnici.</p> <p>[5-4] La ripartizione del contingente doganale non è disciplinata, ogni importazione è autorizzata all'ADC (art. 26 OIAgr; art. 3 OU).</p>																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Voce di tariffa</th> <th>Contingente doganale (n.)</th> <th>Informazioni complementari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0407.1110</td><td>09</td><td>[5-1]</td></tr> <tr><td>0407.1190</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0407.1910</td><td>09</td><td>[5-1]</td></tr> <tr><td>0407.1990</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0407.2110</td><td>09</td><td>[5-1]</td></tr> <tr><td>0407.2190</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0407.2910</td><td>09</td><td>[5-1]</td></tr> <tr><td>0407.2990</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0407.9010</td><td>09</td><td>[5-1]</td></tr> <tr><td>0407.9090</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0408.1110</td><td>10</td><td>[5-3]</td></tr> <tr><td>0408.1190</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0408.1910</td><td>11</td><td>[5-3]</td></tr> <tr><td>0408.1990</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0408.9110</td><td>10</td><td>[5-3]</td></tr> <tr><td>0408.9190</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0408.9910</td><td>11</td><td>[5-3]</td></tr> <tr><td>0408.9990</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3502.1110</td><td>10</td><td>[5-2] [5-3]</td></tr> <tr><td>3502.1190</td><td></td><td>[5-2]</td></tr> <tr><td>3502.1910</td><td>11</td><td>[5-2] [5-3]</td></tr> <tr><td>3502.1990</td><td></td><td>[5-2]</td></tr> </tbody> </table>	Voce di tariffa	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari	0407.1110	09	[5-1]	0407.1190			0407.1910	09	[5-1]	0407.1990			0407.2110	09	[5-1]	0407.2190			0407.2910	09	[5-1]	0407.2990			0407.9010	09	[5-1]	0407.9090			0408.1110	10	[5-3]	0408.1190			0408.1910	11	[5-3]	0408.1990			0408.9110	10	[5-3]	0408.9190			0408.9910	11	[5-3]	0408.9990			3502.1110	10	[5-2] [5-3]	3502.1190		[5-2]	3502.1910	11	[5-2] [5-3]	3502.1990		[5-2]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Voce di tariffa</th> <th>Contingente doganale (parziale) (n.)</th> <th>Informazioni complementari</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0407.1110</td><td>09.3</td><td>uova da cova [5-1]</td></tr> <tr><td>0407.1190</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0407.1910</td><td>09.3</td><td>uova da cova [5-1]</td></tr> <tr><td>0407.1990</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0407.2110</td><td>09</td><td></td></tr> <tr><td>ex0407.2110</td><td>09.1 e 09.2</td><td>uova di consumo e di trasformazione [5-2]</td></tr> <tr><td>ex0407.2110</td><td>09.3</td><td>diverse dalle uova di consumo e di trasformazione [5-1]</td></tr> <tr><td>0407.2190</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0407.2910</td><td>09.3</td><td>uova che non provengono da galline <i>Gallus domesticus</i> [5-1]</td></tr> <tr><td>0407.2990</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0407.9010</td><td>09</td><td></td></tr> <tr><td>ex0407.9010</td><td>09.1 e 09.2</td><td>uova di consumo e di trasformazione [5-2]</td></tr> <tr><td>ex0407.9010</td><td>09.3</td><td>diverse dalle uova di consumo e di trasformazione [5-1]</td></tr> <tr><td>0407.9090</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0408.1110</td><td>10</td><td>[5-4]</td></tr> <tr><td>0408.1190</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0408.1910</td><td>11</td><td>[5-4]</td></tr> <tr><td>0408.1990</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0408.9110</td><td>10</td><td>[5-4]</td></tr> <tr><td>0408.9190</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>0408.9910</td><td>11</td><td>[5-4]</td></tr> <tr><td>0408.9990</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3502.1110</td><td>10</td><td>[5-3] [5-4]</td></tr> <tr><td>3502.1190</td><td></td><td>[5-3]</td></tr> <tr><td>3502.1910</td><td>11</td><td>[5-3] [5-4]</td></tr> <tr><td>3502.1990</td><td></td><td>[5-3]</td></tr> </tbody> </table>	Voce di tariffa	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari	0407.1110	09.3	uova da cova [5-1]	0407.1190			0407.1910	09.3	uova da cova [5-1]	0407.1990			0407.2110	09		ex0407.2110	09.1 e 09.2	uova di consumo e di trasformazione [5-2]	ex0407.2110	09.3	diverse dalle uova di consumo e di trasformazione [5-1]	0407.2190			0407.2910	09.3	uova che non provengono da galline <i>Gallus domesticus</i> [5-1]	0407.2990			0407.9010	09		ex0407.9010	09.1 e 09.2	uova di consumo e di trasformazione [5-2]	ex0407.9010	09.3	diverse dalle uova di consumo e di trasformazione [5-1]	0407.9090			0408.1110	10	[5-4]	0408.1190			0408.1910	11	[5-4]	0408.1990			0408.9110	10	[5-4]	0408.9190			0408.9910	11	[5-4]	0408.9990			3502.1110	10	[5-3] [5-4]	3502.1190		[5-3]	3502.1910	11	[5-3] [5-4]	3502.1990		[5-3]
Voce di tariffa	Contingente doganale (n.)	Informazioni complementari																																																																																																																																																					
0407.1110	09	[5-1]																																																																																																																																																					
0407.1190																																																																																																																																																							
0407.1910	09	[5-1]																																																																																																																																																					
0407.1990																																																																																																																																																							
0407.2110	09	[5-1]																																																																																																																																																					
0407.2190																																																																																																																																																							
0407.2910	09	[5-1]																																																																																																																																																					
0407.2990																																																																																																																																																							
0407.9010	09	[5-1]																																																																																																																																																					
0407.9090																																																																																																																																																							
0408.1110	10	[5-3]																																																																																																																																																					
0408.1190																																																																																																																																																							
0408.1910	11	[5-3]																																																																																																																																																					
0408.1990																																																																																																																																																							
0408.9110	10	[5-3]																																																																																																																																																					
0408.9190																																																																																																																																																							
0408.9910	11	[5-3]																																																																																																																																																					
0408.9990																																																																																																																																																							
3502.1110	10	[5-2] [5-3]																																																																																																																																																					
3502.1190		[5-2]																																																																																																																																																					
3502.1910	11	[5-2] [5-3]																																																																																																																																																					
3502.1990		[5-2]																																																																																																																																																					
Voce di tariffa	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari																																																																																																																																																					
0407.1110	09.3	uova da cova [5-1]																																																																																																																																																					
0407.1190																																																																																																																																																							
0407.1910	09.3	uova da cova [5-1]																																																																																																																																																					
0407.1990																																																																																																																																																							
0407.2110	09																																																																																																																																																						
ex0407.2110	09.1 e 09.2	uova di consumo e di trasformazione [5-2]																																																																																																																																																					
ex0407.2110	09.3	diverse dalle uova di consumo e di trasformazione [5-1]																																																																																																																																																					
0407.2190																																																																																																																																																							
0407.2910	09.3	uova che non provengono da galline <i>Gallus domesticus</i> [5-1]																																																																																																																																																					
0407.2990																																																																																																																																																							
0407.9010	09																																																																																																																																																						
ex0407.9010	09.1 e 09.2	uova di consumo e di trasformazione [5-2]																																																																																																																																																					
ex0407.9010	09.3	diverse dalle uova di consumo e di trasformazione [5-1]																																																																																																																																																					
0407.9090																																																																																																																																																							
0408.1110	10	[5-4]																																																																																																																																																					
0408.1190																																																																																																																																																							
0408.1910	11	[5-4]																																																																																																																																																					
0408.1990																																																																																																																																																							
0408.9110	10	[5-4]																																																																																																																																																					
0408.9190																																																																																																																																																							
0408.9910	11	[5-4]																																																																																																																																																					
0408.9990																																																																																																																																																							
3502.1110	10	[5-3] [5-4]																																																																																																																																																					
3502.1190		[5-3]																																																																																																																																																					
3502.1910	11	[5-3] [5-4]																																																																																																																																																					
3502.1990		[5-3]																																																																																																																																																					

<i>Allegato 3</i> (art. 10 e 27 cpv. 2 ^{bis} lett. a)			<i>Allegato 3</i> (art. 10 e 27 cpv. 2 ^{bis} lett. a)		
Contingenti doganali interi e parziali			Contingenti doganali interi e parziali		
<i>N. 3</i>			<i>N. 3</i>		
3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina, nonché pollame			3. Disciplinamento del mercato: animali da macello, carni di animali delle specie bovina, equina, ovina, caprina e suina, nonché pollame		
Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)	Contingente doganale n.	Prodotto	Volume del contingente doganale (tonnellate)
[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]
05	Animali per la macellazione, carne, prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina:	23 700	05	Animali per la macellazione, carne, prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina:	23 700
05.1	Carne secca essiccata all'aria	187	05.1	Carne secca essiccata all'aria	233
	Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 102 di 200 t nette secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0)			Compresi il contingente doganale preferenziale n. 102 di 200 t nette secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0) e il contingente doganale preferenziale n. 102 GB di 11 t nette secondo l'ordinanza del 27 giugno 1995 sul libero scambio 2 (RS 632.319)	
05.2	Preparazioni a base di carne di manzo	1370	05.2	Preparazioni a base di carne di manzo	1370
05.21	di cui muscoli di manzo preparati, salati e conditi:	600	05.21	di cui muscoli di manzo preparati, salati e conditi:	600
05.22	Di cui conserve di carne di manzo:	770	05.22	di cui conserve di carne di manzo:	770
05.3	Carne kosher di animali della specie bovina	295	05.3	Carne kosher di animali della specie bovina	295
05.4	Carne kosher di animali della specie ovina	20	05.4	Carne kosher di animali della specie ovina	20
05.5	Carne halal di animali della specie bovina	410	05.5	Carne halal di animali della specie bovina	410
05.6	Carne halal di animali della specie ovina	175	05.6	Carne halal di animali della specie ovina	175
05.7	Altra carne, prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina	21 243	05.7	Altra carne, prodotta prevalentemente sulla base di foraggio grezzo, di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina	21 197
05.71	di cui carne della specie bovina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.711, 05.712 e 05.713 (allegato 1):	2000	05.71	di cui carne della specie bovina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.711, 05.712 e 05.713 (allegato 1):	2000
	[a] Obbligo in materia di quantità minima scaturito dal Tokyo Round del GATT, cfr. allegato 19 del Protocollo di Ginevra (1979), RS 0.632.231.53	[a]		[a] Obbligo in materia di quantità minima scaturito dal Tokyo Round del GATT, cfr. allegato 19 del Protocollo di Ginevra (1979), RS 0.632.231.53	[a]
05.711	di cui carne del cosiddetto US-Style-Beef:	700	05.711	di cui carne del cosiddetto US-Style-Beef:	700
	[b] quantità minima	[b]		[b] quantità minima	[b]
05.712	di cui carne della specie bovina della qualità «high grade», conforme alle disposizioni dell'UFAG delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.712:	500	05.712	di cui carne della specie bovina della qualità «high grade», conforme alle disposizioni dell'UFAG delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.712:	500
	[c] quantità minima	[c]		[c] quantità minima	[c]
05.713	di cui il rimanente delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.713:	–	05.713	di cui il rimanente delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.713:	–

Pacchetto di ordinanze agricole 2024/PA22+ – consultazione

05.72	di cui carne ovina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.72:	4500	05.72	di cui carne ovina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.72:	4500
	[d] quantità minima	[d]		[d] quantità minima	[d]
05.73	di cui carne equina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.73:	4000	05.73	di cui carne equina delle voci di tariffa che rientrano sotto 05.73:	4000
	[e] quantità minima	[e]		[e] quantità minima	[e]
06	Animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato:	54 500	06	Animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato:	54 500
06.1	Prosciutto crudo essiccato all'aria	2600	06.1	Prosciutto crudo essiccato all'aria	2660
	Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 101 di 1000 t nette secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1			Compresi il contingente doganale preferenziale n. 101 di 1000 t nette secondo l'ordinanza sul libero scambio 1 e il contingente doganale preferenziale n. 101 GB di 54 t nette secondo l'ordinanza sul libero scambio 2	
06.2	Prosciutto in scatola e cotto	71	06.2	Prosciutto in scatola e cotto	71
06.3	Insaccati compresi coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto	3148	06.3	Insaccati compresi coppa, prosciutto in vesciche e noce di prosciutto	4306
	Compreso nel contingente doganale preferenziale n. 301 di 3715 t nette secondo l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1			Compresi il contingente doganale preferenziale n. 301 di 3715 t nette secondo l'ordinanza sul libero scambio 1 e il contingente doganale preferenziale n. 301 GB di 199 t nette secondo l'ordinanza sul libero scambio 2	
06.4	Altra carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato:	48 681	06.4	Altra carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato:	47 463
	di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame	42 200		di pollame, comprese le conserve di pollame e le frattaglie di pollame	42 200
		[2]			[2]
	di maiale, compresi pâté e granulato di carne per la fabbricazione di minestre nonché suini da macello provenienti dalle zone franche	6481		di maiale, compresi pâté e granulato di carne per la fabbricazione di minestre nonché suini da macello provenienti dalle zone franche	5323
		[2]			[2]
<p>[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.</p>			<p>[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale. Le importazioni dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dic. 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non vengono computate sul contingente da ripartire.</p>		
<p>[2] Quantità indicativa.</p>			<p>[2] Quantità indicativa.</p>		

Ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim), RS 916.020

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p><i>Art. 1 cpv. 3 [nuovo]</i> ³ Essa non si applica alla caccia, alla pesca e alla raccolta di prodotti selvatici.</p>
<p>Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per:</p> <p>a. <i>produzione primaria</i>: la produzione, l'allevamento e la coltivazione di prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura, l'allevamento e la detenzione di animali da reddito agricoli prima della macellazione.</p> <p>b. <i>prodotti primari</i>: vegetali, animali e prodotti della produzione primaria di origine vegetale o animale destinati a essere utilizzati come derrate alimentari o alimenti per animali.</p>	<p><i>Art. 2 lett. a e b</i> Nella presente ordinanza si intende per:</p> <p>a. <i>produzione primaria</i>: la produzione, l'allevamento e la coltivazione di prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura, nonché l'allevamento e la detenzione di animali da reddito agricoli prima della macellazione;</p> <p>b. <i>prodotti primari</i>: vegetali, alghe e microalghe, funghi, animali e prodotti della produzione primaria di origine vegetale o animale destinati all'alimentazione umana o animale.</p>
<p>Art. 3 Registrazione ² L'obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che soddisfano i seguenti criteri:</p> <p>a. la cui superficie è inferiore a un ettaro di superficie agricola utile, 30 are di colture speciali secondo l'articolo 15 dell'ordinanza del 7 dicembre 19987 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (OTerm) e 10 are di colture protette secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera e OTerm;</p> <p>b. per le quali non sussiste l'obbligo di registrazione ai sensi degli articoli 7, 18a o 21 dell'ordinanza del 27 giugno 19958 sulle epizoozie;</p>	<p><i>Art. 3 cpv. 2 frase introduttiva nonché lett. a e b</i> ² L'obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che soddisfano tutti i seguenti criteri:</p> <p>a. <i>Concerne soltanto il testo francese</i></p> <p>b. per le quali non sussiste l'obbligo di registrazione ai sensi degli articoli 7, 18a o 21 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie; e</p>
<p>Art. 4 Obblighi delle aziende ³ Esse provvedono affinché:</p> <p>c. le contaminazioni attraverso animali, parassiti, scarti, componenti nocive dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché attraverso residui di sostanze chimiche e materiale d'imballaggio di alimenti per animali siano evitate;</p>	<p><i>Art. 4 cpv. 3 lett. c</i> ³ Esse provvedono affinché:</p> <p>c. le contaminazioni attraverso animali, parassiti, scarti, componenti nocive dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché attraverso residui di sostanze chimiche, concimi e alimenti per animali siano evitate;</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 9 Competenze degli Uffici federali</p> <p>¹ L'UFAG, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), vigila sull'esecuzione delle prescrizioni relative alla produzione primaria nei Cantoni. Può emanare istruzioni sul controllo dopo aver consultato le competenti autorità cantonali. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 16 dell'ordinanza del 20 ottobre 2010 sul controllo del latte.</p>	<p><i>Art. 9 cpv. 1</i></p> <p>¹ L'UFAG, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), vigila sull'esecuzione delle prescrizioni relative alla produzione primaria nei Cantoni. L'UFAG e l'USAV possono emanare istruzioni sul controllo dopo aver consultato le competenti autorità cantonali. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 16 dell'ordinanza del 20 ottobre 2010 sul controllo del latte.</p>
<p>(Stato 1° febbraio 2024)</p> <p><i>Il Consiglio federale svizzero,</i></p> <p>visti gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari; visti gli articoli 10 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, <i>ordina:</i></p>	<p>II</p> <p>L'atto normativo qui appresso è modificato come segue:</p> <p>Ordinanza del 20 ottobre 2010 sul controllo del latte</p> <p><i>Ingresso</i></p> <p>visti gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari; visti gli articoli 10, 41 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, <i>ordina:</i></p>
	<p>III</p> <p>La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.</p> <p>...</p> <p>In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi</p>

Ordinanza sul vino, RS 916.140

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 7 Ammissione nell'elenco dei vitigni</p> <p>¹ Per ammettere una varietà nell'elenco dei vitigni sono determinanti in particolare le seguenti proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none">a. la resa per unità di superficie;b. il tenore naturale di zucchero;c. il tenore globale di acidi;d. la resistenza alle malattie. <p>² Per le varietà destinate alla produzione vinicola, sono inoltre esaminate le proprietà organolettiche dei vini da essi prodotti.</p> <p>³ L'Ufficio federale emana le disposizioni d'esecuzione.</p>	<p><i>Art. 7</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

Ordinanza sugli alimenti per animali (OsAIA), RS 916.307

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 3 cpv. 5 lett. f</i></p> <p>⁵ In riferimento alle imprese, si intende per:</p> <p>f. <i>commercio al dettaglio</i>: la manipolazione, il trattamento o la trasformazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso.</p>	<p><i>Art. 3 cpv. 4 lett. f [nuovo] e 5 lett. f</i></p> <p>⁴ In riferimento agli animali, si intende per:</p> <p>f. <i>specie secondarie</i>: animali destinati alla produzione di derrate alimentari diversi da bovini (animali da latte e da macello, inclusi i vitelli), ovini (animali da macello), suini, galline, galline ovaiole, tacchini e pesci appartenenti alla specie dei salmonidi.</p> <p>⁵ In riferimento alle imprese, si intende per:</p> <p>f. <i>commercio al dettaglio</i>: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all'utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all'ingrosso.</p>
<p><i>Art. 9 cpv. 3</i></p> <p>³ L'UFAG pubblica un elenco delle notifiche pervenute.</p>	<p><i>Art. 9 cpv. 3</i></p> <p>³ L'UFAG valuta le notifiche effettuate secondo il capoverso 1 e le pubblica in un elenco che tiene aggiornato¹. Può valutare nuovamente in qualsiasi momento le notifiche effettuate.</p>
	<p><i>Art. 19 cpv. 2^{bis} [nuovo]</i></p> <p>^{2bis} Gli additivi e le premiscele secondo l'articolo 48 capoverso 1 devono essere forniti esclusivamente a imprese del settore dell'alimentazione animale o ad aziende attive nella produzione primaria autorizzate a utilizzarli.</p>
<p><i>Art. 22 cpv. 3</i></p> <p>³ L'autorizzazione è personale e non trasferibile.</p>	<p><i>Art. 22 cpv. 3</i></p> <p>³ Nessuno può immettere per la prima volta il prodotto sul mercato, ad eccezione del titolare dell'autorizzazione indicato nella stessa, dei suoi successori legittimi o di una persona che agisca in sua vece, incaricata per iscritto.</p>
<p><i>Art. 26 cpv. 2 e 3</i></p> <p>² Le richieste di iscrizione di un additivo per alimenti per animali nell'elenco di cui all'articolo 20 possono essere presentate da persone o ditte con domicilio o sede sociale o filiale in Svizzera.</p> <p>³ Le domande di autorizzazione secondo l'articolo 22 possono essere inoltrate da persone o ditte con domicilio, sede sociale o filiale in Svizzera, a meno che sia stato convenuto, tramite accordo, di non applicare questo requisito.</p>	<p><i>Art. 26 cpv. 2 e 3</i></p> <p>² Le richieste di iscrizione di un additivo per alimenti per animali nell'elenco di cui all'articolo 20 possono essere presentate da persone o ditte con domicilio o sede sociale, filiale o rappresentante in Svizzera.</p> <p>³ Le domande di autorizzazione secondo l'articolo 22 possono essere inoltrate da persone o ditte con domicilio, sede sociale, filiale o rappresentante in Svizzera, a meno che sia stato convenuto, tramite accordo con il Paese di domicilio o sede sociale, di non applicare questo requisito.</p>
<p><i>Art. 39 cpv. 1</i></p> <p><i>Concerne soltanto il testo francese.</i></p>	

¹ L'elenco può essere consultato gratuitamente sul sito di Agroscope all'indirizzo: www.agroscope.admin.ch > Temi > Animali da reddito > Alimenti per animali > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali > Materie prime notificate.

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 43 rubrica e cpv. 1</i></p> <p>Obbligo di tenere un registro sugli alimenti per animali da reddito</p> <p>¹ Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali da reddito deve tenere un registro dove sono riportate le indicazioni pertinenti per la rintracciabilità degli alimenti per animali.</p>	<p><i>Art. 43 rubrica e cpv. 1</i></p> <p>Obbligo di tenere un registro</p> <p>¹ Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali deve tenere un registro dove sono riportate le indicazioni pertinenti per la rintracciabilità degli alimenti per animali.</p>
<p><i>Art. 47 cpv. 1 lett. a</i></p> <p>¹ Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono:</p> <p>a. notificare all'UFAG gli stabilimenti che sottostanno al loro controllo e sono attivi in una delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di alimenti per animali, nella forma richiesta ai fini della registrazione o dell'omologazione;</p>	<p><i>Art. 47 cpv. 1 lett. a</i></p> <p>¹ Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono:</p> <p>a. notificare all'UFAG gli stabilimenti che sottostanno al loro controllo e sono attivi in una o più fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti per animali, nella forma richiesta ai fini della registrazione o dell'omologazione;</p>
<p><i>Art. 48 cpv. 2</i></p> <p>² Necessita di un'omologazione da parte dell'UFAG chiunque produce ai fini dell'immissione sul mercato o ad uso esclusivo della propria azienda agricola alimenti composti o alimenti dietetici per animali utilizzando additivi per alimenti per animali o premiscele contenenti i seguenti additivi per alimenti per animali:</p>	<p><i>Art. 48 cpv. 2</i></p> <p>² Necessita di un'omologazione da parte dell'UFAG chiunque produce ai fini dell'immissione sul mercato o ad uso esclusivo della propria azienda alimenti composti o alimenti dietetici per animali utilizzando additivi per alimenti per animali o premiscele contenenti i seguenti additivi per alimenti per animali:</p>
<p><i>Art. 54 cpv. 1 nota a piè di pagina</i></p> <p>¹ L'UFAG iscrive in un elenco nazionale gli stabilimenti registrati o omologati secondo gli articoli 47 o 48 rispettivamente. Agli stabilimenti viene attribuito un numero di riconoscimento individuale come prescritto dall'allegato V capitoli I e II del regolamento (CE) n. 183/2005².</p>	<p><i>Art. 54 cpv. 1 nota a piè di pagina</i></p> <p>¹ L'UFAG iscrive in un elenco nazionale gli stabilimenti registrati o omologati secondo gli articoli 47 o 48 rispettivamente. Agli stabilimenti viene attribuito un numero di riconoscimento individuale come prescritto dall'allegato V capitoli I e II del regolamento (CE) n. 183/2005³.</p>

² Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gen. 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 219/2009, GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109.

³ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi, versione della GU L 035 dell'8.2.2005, pag. 1.

Ordinanza sugli effettivi massimi (OEMas), RS 916.344

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Sezione 4: Aziende di allevamento di suini che valorizzano i sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari nonché aziende con attività sperimentale e di ricerca</p> <p>Art. 10 Effettivi consentiti per aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari</p> <p>¹ L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 ad aziende di allevamento di suini che valorizzano i sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari, se queste in media in un anno:</p> <ol style="list-style-type: none"> coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte; coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte; o coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e con sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte. <p>² L'autorizzazione è concessa soltanto se:</p> <ol style="list-style-type: none"> il Cantone nel cui territorio risultano i sottoprodotti conferma per scritto che lo smaltimento è un compito d'interesse pubblico e d'importanza regionale; l'azienda di trasformazione del latte o di derrate alimentari dalla quale provengono i sottoprodotti è ubicata a una distanza di percorso di al massimo 75 km; i sottoprodotti finora non sono stati ritirati da altre aziende o queste non sono disposte a continuare a ritirarli; il ritiro dei sottoprodotti è stabilito in un contratto scritto tra il richiedente e l'azienda di trasformazione del latte o di derrate alimentari da cui provengono i sottoprodotti; il contratto deve contenere dati sul contenuto dei sottoprodotti e sulla quantità valorizzata nell'arco di un anno; il richiedente, oltre ai suini, non detiene altri animali per i quali si applica la presente ordinanza, a meno che gli animali siano detenuti come animali da reddito esclusivamente per uso personale o come animali da compagnia; 	<p><i>Titolo precedente l'articolo 10</i></p> <p>Sezione 4: Aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari nonché aziende con attività sperimentale e di ricerca</p> <p><i>Art. 10</i> Effettivi consentiti per aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari</p> <p>¹ L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 ad aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari, se queste in media in un anno:</p> <ol style="list-style-type: none"> coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte; coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte o con rifiuti alimentari; o coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte nonché con sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte o con rifiuti alimentari. <p>² L'autorizzazione è concessa soltanto se:</p> <ol style="list-style-type: none"> il Cantone nel cui territorio risultano i sottoprodotti o i rifiuti alimentari conferma per scritto che lo smaltimento è un compito d'interesse pubblico e d'importanza regionale; l'azienda del settore lattiero o alimentare dalla quale provengono i sottoprodotti o i rifiuti alimentari è ubicata a una distanza di percorso di al massimo 75 km; i sottoprodotti o i rifiuti alimentari finora non venivano ritirati da altre aziende o queste non sono disposte a continuare a ritirarli; il ritiro dei sottoprodotti o dei rifiuti alimentari è stabilito in un contratto scritto tra il richiedente e l'azienda del settore lattiero o alimentare dalla quale provengono i sottoprodotti o i rifiuti alimentari destinati al foraggiamento; il contratto deve contenere dati sul contenuto dei sottoprodotti o dei rifiuti alimentari e sulla quantità valorizzata nell'arco di un anno; il richiedente, oltre ai suini, non detiene altri animali per i quali si applica la presente ordinanza, a meno che gli animali siano detenuti come animali da reddito esclusivamente per uso personale o come animali da compagnia;

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>f. il Cantone in cui si trovano le unità di produzione conferma per scritto che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali, e 2. gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque. <p>³ L'UFAG rilascia l'autorizzazione in funzione della quantità di sottoprodotti valorizzati.</p>	<p>f. il Cantone in cui si trovano le unità di produzione conferma per scritto che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali, e 2. gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque. <p>³ L'UFAG rilascia l'autorizzazione in funzione della quantità di sottoprodotti e di rifiuti alimentari valorizzati.</p>
<p>Art. 11 Elenco dei sottoprodotti</p> <p>¹ I sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari presi in considerazione per il rilascio di un'autorizzazione secondo l'articolo 10 sono elencati nell'allegato.</p> <p>² L'UFAG può modificare l'allegato. I sottoprodotti sono inseriti nell'allegato se adempiono le seguenti condizioni:</p>	<p><i>Art. 11 rubrica nonché cpv.1 e 2 frase introduttiva</i></p> <p>Elenco dei sottoprodotti e dei rifiuti alimentari</p> <p>¹ I sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari e i rifiuti alimentari presi in considerazione per il rilascio di un'autorizzazione secondo l'articolo 10 sono elencati nell'allegato.</p> <p>² L'UFAG può modificare l'allegato. I sottoprodotti e i rifiuti alimentari sono inseriti nell'allegato se adempiono le seguenti condizioni:</p>
<p>Art. 12 Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca</p> <p>¹ L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove.</p>	<p><i>Art. 12 cpv. 1 e 1^{bis}[nuovo]</i></p> <p>¹ L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alla stazione di ricerca agronomica della Confederazione e alle aziende sperimentali a condizione che ciò sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove.</p> <p>^{1bis} Le aziende sperimentali devono dimostrare di svolgere un'attività sperimentale costante basata su principi scientifici e mostrare all'UFAG come vengono impiegati i risultati della sperimentazione per sostenere la produzione animale svizzera.</p>
	<p>II</p> <p>L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.</p>

<i>Allegato</i> (art. 11 e 24 cpv. 2)				<i>Allegato</i> (art. 11 e 24 cpv. 2)					
Elenco dei sottoprodotti di derrate alimentari secondo l'articolo 11				Elenco dei sottoprodotti e dei rifiuti alimentari secondo l'articolo 11					
Denominazione	Sottoprodotto della ...	SS (g/kg)	EDS (MJ/kg)	Denominazione	Sottoprodotto della ...	SS (g/kg)	EDS (MJ/kg)		
<i>1. Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte:</i>				<i>1. Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte:</i>					
1.1	Latticello	Fabbricazione del burro	65	1,1	1.1	Latticello	Fabbricazione del burro	65	1,1
1.2	Latticello 20 %	Fabbricazione del burro	200	3,4	1.2	Latticello 20 %	Fabbricazione del burro	200	3,4
1.3	Latticello 30 %	Fabbricazione del burro	300	5,1	1.3	Latticello 30 %	Fabbricazione del burro	300	5,1
1.4	Scarti di formaggio	Fabbricazione del formaggio	700	17,5	1.4	Scarti di formaggio	Fabbricazione del formaggio	700	17,5
1.5	Siero di latte (=siero)	Fabbricazione del formaggio			1.5	Siero di latte (=siero):	Fabbricazione del formaggio		
1.5.1	Formaggio a pasta dura		60	0,9	1.5.1	Formaggio a pasta dura		60	0,9
1.5.2	Formaggio a pasta molle		53	0,8	1.5.2	Formaggio a pasta molle		53	0,8
1.5.3	Ricotta		60	0,9	1.5.3	Ricotta		60	0,9
1.5.4	Concentrato di siero di latte				1.5.4	Concentrato di siero di latte:			
	– 12 %		120	1,8		– 12 %		120	1,8
	– 18 %		180	2,6		– 18 %		180	2,6
	– 25 %		250	3,7		– 25 %		250	3,7
1.6	Permeato	Estrazione di proteine a partire da latte scremato o siero di latte	40	0,6	1.6	Permeato	Estrazione di proteine a partire da latte scremato o siero di latte	40	0,6
1.7	Miscele ottenute dal risciacquo di prodotti lattieri	Trasformazione del latte	80	1,6	1.7	Miscele ottenute dal risciacquo di prodotti lattieri	Trasformazione del latte	80	1,6
<i>2. Sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte:</i>				<i>2. Sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte e rifiuti alimentari:</i>					
2.1	Amido di frumento liquido	Fabbricazione dell'amido	170	2,7	2.1	Amido di frumento liquido		170	2,7
2.2	Sottoprodotto della fabbricazione del tofu	Fabbricazione del tofu	200	2,6	2.2	Sottoprodotto della fabbricazione del tofu		200	2,6
2.3	Trebbie di birra fresche	Fabbricazione della birra	220	2,2	2.3	Trebbie di birra fresche		220	2,2
2.4	Scarti di verdura / zuppa di scarti di verdura	Trasformazione della verdura	120	1,7	2.4	Scarti di verdura / zuppa di scarti di verdura		120	1,7
2.5	Paste	Fabbricazione di paste	675	11,3	2.5	Paste		675	11,3
2.6	Resti di pane	Fabbricazione di prodotti da forno	770	13,4	2.6	Resti di pane		770	13,4
2.7	Resti di pan di spagna e sottoprodotti della panetteria	Fabbricazione di prodotti da forno	940	17,8	2.7	Resti di biscotti e sottoprodotti della panetteria		940	17,8
2.8	Scarti di patate	Trasformazione delle patate	150	1,9	2.8	Scarti di patate		150	1,9
2.9	Lieviti	Fabbricazione della birra/panetteria	100	1,4	2.9	Lieviti		100	1,4

Pacchetto di ordinanze agricole 2024/PA22+ – consultazione

Diritto vigente				Avamprogetto posto in consultazione			
2.10	Resti di bevande con permeato di latte	Fabbricazione di bevande con permeato di latte	100	1,7	2.10	Resti di bevande con permeato di latte	100 1,7
	SS = sostanza secca EDS = energia digeribile suini					SS = sostanza secca EDS = energia digeribile suini	

Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (OSL), RS 916.350.2

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 10 Registrazione e notifica della commercializzazione diretta</p> <p>² Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione semestralmente, entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.¹</p>	<p><i>Art. 10 cpv. 2</i></p> <p>² Può notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione annualmente, entro il 10 novembre, se ha commercializzato meno di 2000 kg di latte al mese.</p>

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3955).

Ordinanza sulle uova (OU), RS 916.371

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 2 Importazione di uova destinate al consumo e di uova di trasformazione</p> <p>¹ Per quanto riguarda le uova di galline Gallus domesticus, le quote del contingente doganale parziale per le uova destinate al consumo e per le uova di trasformazione sono assegnate secondo l'ordine di accettazione della dichiarazione doganale d'importazione.</p> <p>² Le uova destinate al consumo che non provengono da galline Gallus domesticus possono essere importate senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare</p>	<p>Art. 2 Importazione di uova destinate al consumo e di uova di trasformazione</p> <p>Per quanto riguarda le uova di galline Gallus domesticus, le quote dei contingenti doganali parziali n. 09.1 (uova destinate al consumo) e n. 09.2 (uova di trasformazione) sono assegnate secondo l'ordine di accettazione della dichiarazione doganale d'importazione</p> <p>Art. 2a Importazione di uova da cova e di uova che non provengono da galline Gallus domesticus</p> <p>La ripartizione del contingente doganale parziale n. 09.3 per uova da cova e uova che non provengono da galline Gallus domesticus non è disciplinata.</p>
<p>Art. 4 Mercati</p> <p>¹ Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importate, all'aliquota di dazio del contingente (ADC), al massimo 50 chilogrammi lordi di uova destinate al consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati, senza permesso generale di importazione (PGI) e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.</p> <p>² Le uova destinate al consumo provenienti dalle zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex, che conformemente al lodo di Territet sono esenti da dazi, possono essere importate senza PGI e senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.</p> <p>³ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esegue le presenti disposizioni.</p>	<p>Art. 4 Mercati</p> <p>¹ Per ogni persona e per giorno di mercato possono essere importati, all'aliquota di dazio del contingente (ADC), al massimo 50 chilogrammi lordi di uova destinate al consumo provenienti da zone estere di confine, per la vendita a mercati, senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.</p> <p>² Le uova destinate al consumo provenienti dalle zone franche sono esenti da dazi ai sensi del regolamento del 1° dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche e possono essere importate senza computo sul quantitativo del contingente doganale parziale da assegnare.</p> <p>³ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) esegue le presenti disposizioni.</p>
<p>Art. 6 par. 2</p> <p>² La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del Paese di produzione, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile. Come abbreviazione è ammesso esclusivamente il codice ISO 2 secondo l'elenco dei Paesi stilato per la statistica del commercio estero nella tariffa d'uso nella versione del 1° gennaio 2015</p>	<p>Art. 6 cpv. 2</p> <p>² La stampigliatura deve indicare, in caratteri latini alti almeno 2 mm, il nome del Paese di produzione, in tutte lettere oppure in forma abbreviata e comprensibile. Come abbreviazione è ammesso esclusivamente il codice Alpha 2 secondo l'elenco dei Paesi stilato per la statistica del commercio estero nella tariffa d'uso .</p>
<p>Art. 7 par. 3</p> <p>³ Sentite le cerchie interessate, l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) decide sull'importo del contributo, la durata dell'azione, il quantitativo minimo di uova destinate al consumo spezzate o ridotte di prezzo e sulla procedura di assegnazione. Pubblica l'azione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.</p>	<p>Art. 7 cpv. 3</p> <p>³ Sentite le cerchie interessate, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) decide sull'importo del contributo, la durata dell'azione, il quantitativo minimo di uova destinate al consumo spezzate o ridotte di prezzo e sulla procedura di assegnazione. Pubblica l'azione sul suo sito Internet.</p>
<p>Art. 9 Esecuzione</p> <p>L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, in quanto essa non preveda altrimenti.</p>	<p>Art. 9 Esecuzione</p> <p>L'UFAG esegue la presente ordinanza, in quanto essa non preveda altrimenti.</p>

Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA), RS 916.404.1

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 13 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3</i></p> <p>Dati concernenti detentori di animali e aziende detentrici di animali</p> <p>¹ I detentori di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, di animali delle specie ovina, caprina e suina, nonché i detentori di pollame da cortile la cui azienda conta oltre 250 posti per gli animali da allevamento, oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m² per i polli da ingrasso o di oltre 200 m² per i tacchini da ingrasso, devono trasmettere alla BDTA i seguenti dati:</p> <p>³ Vanno inoltre trasmessi i cambiamenti dei dati di cui ai capoversi 1 e 2. I cambiamenti del tipo di utilizzazione vanno trasmessi entro tre giorni.</p>	<p><i>Art. 13 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3</i></p> <p>Dati concernenti detentori di animali e aziende detentrici di animali</p> <p>¹ I detentori di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, di animali delle specie ovina, caprina e suina, i detentori di pollame da cortile la cui azienda conta oltre 250 posti per gli animali da allevamento, oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m² per i polli da ingrasso o di oltre 200 m² per i tacchini da ingrasso, nonché i macelli devono trasmettere alla BDTA i seguenti dati:</p> <p>³ Vanno inoltre trasmessi i cambiamenti dei dati di cui ai capoversi 1 e 2. Questi cambiamenti vanno trasmessi entro tre giorni feriali.</p>
<p><i>Art. 24 Verifica dei dati</i></p> <p>Identitas AG verifica la completezza e la plausibilità dei dati di cui agli articoli 16–21. Informa la persona che ha trasmesso dati incompleti e non plausibili, dandole la possibilità di completarli o di correggerli.</p>	<p><i>Art. 24 Verifica dei dati</i></p> <p>Identitas AG verifica la completezza e la plausibilità dei dati di cui agli articoli 13 e 16–21. Informa la persona che ha trasmesso dati incompleti e non plausibili, dandole la possibilità di completarli o di correggerli.</p>
<p><i>Allegato 2 ch. 4.5</i></p> <p>4.5</p>	<p><i>Allegato 2 ch. 4.5 [nuovo]</i></p> <p>4.5 Sollecito per mancata notifica dei dati di cui all'articolo 13 capoversi 1–3 20.00</p>

Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr), RS 919.117.71

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 14 Dati</p> <p>¹ Il sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) contiene i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. i dati sulla quantità di prodotti ceduti, forniti, ripresi o distribuiti su incarico di cui alla lettera b con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive; e. i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera b presso le persone di cui alla lettera c alla fine dell'anno civile, con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive; f. i dati sulla convenzione tra il Cantone e il gestore sull'utilizzo di foraggio a tenore ridotto di sostanze nutritive di cui all'articolo 82c dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti (OPD). 	<p><i>Art. 14 cpv. 1 lett. d-f</i></p> <p>¹ Il sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) contiene i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. i dati sulla quantità dei prodotti ceduti, forniti, ripresi o distribuiti su incarico di cui alla lettera a con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive; e. i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera b presso le persone di cui alla lettera c con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive. f. <i>abrogata</i>
	<p><i>Art. 15 cpv. 2^{bis} [nuovo]</i></p> <p>^{2bis} Le imprese e le persone che incaricano un'altra impresa o un'altra persona dello spandimento delle sostanze nutritive di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera c registrano i dati sull'utilizzatore incaricato.</p>
<p>Art. 16 Collegamento ad altri sistemi d'informazione</p> <p>I dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettere c e f possono essere acquisiti da AGIS.</p>	<p><i>Art. 16 Collegamento ad altri sistemi d'informazione</i></p> <p>I dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 possono essere scambiati tra il SI GSN e AGIS, i sistemi cantonali d'informazione sull'agricoltura e il Registro delle imprese e degli stabilimenti di cui all'ordinanza del 30 giugno 1993² sul Registro delle imprese e degli stabilimenti. Per uno scambio di dati con altri sistemi d'informazione le persone interessate devono condividere i dati.</p>
	<p><i>Art. 16a cpv. 1 lett. f [nuovo] e g [nuovo]</i></p> <p>¹ Il sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) con-tiene i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> f. i dati sulla quantità dei prodotti ceduti, forniti, ripresi o distribuiti su incarico con i rispettivi principi attivi;

¹ RS 910.13

² RS 431.903

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	g. i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera d presso le persone di cui alla lettera b con i rispettivi principi attivi;
<p>Art. 16b Registrazione e trasmissione dei dati</p> <p>³ Le imprese e le persone che incaricano un'altra persona dello spandimento di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera c, registrano nel SI IPF i dati sull'utilizzatore incaricato.</p>	<p><i>Art. 16b cpv. 3 e 9 [nuovo]</i></p> <p>³ Le imprese e le persone che incaricano un'altra impresa o un'altra persona dello spandimento di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera c registrano i dati sull'utilizzatore incaricato.</p> <p>⁹ L'autorità cantonale competente può registrare, correggere o integrare i dati di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettere b, f e g relativi a un anno civile entro fine marzo dell'anno seguente.</p>
<p>Art. 16c Collegamento ad altri sistemi d'informazione</p> <p>I dati di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera b possono essere acquisiti da AGIS.</p>	<p><i>Art. 16c Collegamento ad altri sistemi d'informazione</i></p> <p>I dati di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera b possono essere scambiati tra il SI IPF e AGIS, i sistemi cantonali d'informazione sull'agricoltura e il Registro delle imprese e degli stabilimenti di cui all'ordinanza del 30 giugno 1993³ sul Registro delle imprese e degli stabilimenti. Per uno scambio di dati con altri sistemi d'informazione le persone interessate devono condividere i dati.</p>
	<p>II</p> <p>Gli allegati 2, 3a e 3b sono modificati secondo la versione qui annessa.</p> <p>III</p> <p>La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.</p> <p>IV</p> <p>¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.</p> <p>² L'abrogazione dell'articolo 14 capoverso 1 lettera f entra in vigore il 1° gennaio 2027.</p> <p>...</p> <p style="text-align: right;">In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi</p>

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 2⁴</i> (art. 6 lett. d-f, 27 cpv. 5)</p> <p>Dati sui controlli</p> <p>1 Dati di base del controllo nel campo d'applicazione dell'OCoc⁵ e delle ordinanze di cui all'art. 2 cpv. 4 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016⁶ sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso (OPCN)</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 2</i> (art. 6 lett. d-f, 27 cpv. 5)</p> <p>Dati sui controlli</p> <p><i>N. 1 titolo</i></p> <p>1 Dati di base del controllo nel campo d'applicazione dell'OCoc⁷ e negli ambiti di controllo di cui all'art. 10 dell'ordinanza del 27 maggio 2020⁸ sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP)</p>
<p>2 Risultati del controllo nel campo d'applicazione dell'OCoc e delle ordinanze di cui all'art. 2 cpv. 4 OPCN</p>	<p><i>N. 2 titolo</i></p> <p>2 Risultati del controllo nel campo d'applicazione dell'OCoc e negli ambiti di controllo di cui all'art. 10 OPCNP</p>
	<p><i>N. 3.3</i></p> <p>3.3 Procedure penali avviate</p>
<p>Dati sul SI GSN</p> <p>5.6 Scorte alla fine dell'anno civile</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 3a</i> (art. 14 cpv. 2)</p> <p>Dati sul SI GSN</p> <p><i>N. 5.6</i></p> <p>5.6 Scorte di prodotti contenenti sostanze nutritive</p>
	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 3b</i> (art. 16a cpv. 2)</p> <p>Dati sul SI IPF</p> <p><i>N. 4.6</i></p> <p>4.6 Scorte di prodotti fitosanitari e sementi trattate</p>
	<i>Allegato</i>

⁴ Aggiornato dal n. II dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6157).

⁵ RS 910.15

⁶ RS 817.032

⁷ RS 910.15

⁸ RS 817.032

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p style="text-align: right;">(n. III)</p> <p>Modifica di altri atti normativi</p> <p>I seguenti atti normativi sono modificati come segue:</p> <p>1. Ordinanza del 26 ottobre 2011⁹ sugli alimenti per animali</p> <p><i>Art. 47a cpv. 2^{bis}</i></p> <p>^{2bis} Se il foraggio concentrato è importato direttamente dall'estero, l'obbligo di comunicare ricade sull'acquirente.</p> <p>2. Ordinanza del 1° novembre 2023¹⁰ sui concimi</p> <p><i>Art. 29 cpv. 1^{bis}</i></p> <p>^{1bis} Se i concimi sono importati direttamente dall'estero, l'obbligo di comunicare ricade sull'acquirente.</p>

⁹ RS 916.307

¹⁰ RU 2023 ...; RS ...

Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura, RS 919.118

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
Ingresso visti gli articoli 6a capoverso 2, 6b capoverso 3 e 185 capoverso 2 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr),	Ingresso visti gli articoli 6a capoverso 2, 6b capoverso 3 e 185 capoversi 2 e 3 ^{bis} della legge del 29 aprile 1998 ¹ sull'agricoltura (LAgr),
Art. 1 cpv.1 lett a alla c	Art. 1 cpv.1 lett d (nuovo) d. la fornitura di dati per l'analisi centralizzata dei dati contabili e l'utilizzo dei dati.
Art. 2 cpv. 1 lett. b b. le aziende agricole di riferimento;	Art. 2 cpv. 1 lett. b b. le aziende agricole rappresentative;
Art. 2 cpv. 2 frase introduttiva ² L'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) si fonda sugli strumenti d'analisi seguenti:	Art. 2 cpv. 2 frase introduttiva ² L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) si fonda sugli strumenti d'analisi seguenti:
Art. 4 Aziende agricole di riferimento	Art. 4 Analisi delle aziende agricole rappresentative per l'analisi centralizzata dei dati contabili
Art. 4, cpv. 1 ¹ Per analizzare le aziende agricole di riferimento l'Ufficio federale utilizza i dati dell'analisi centralizzata dei dati contabili secondo l'ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.	Art. 4, cpv. 1 ¹ Per analizzare le aziende agricole rappresentative l'UFAG utilizza i dati dell'analisi centralizzata di dati contabili e ambientali rilevanti delle aziende agricole secondo il numero 154 dell'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993 ² sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.
Art. 4, cpv. 2 ² Inoltre: a. paragona il reddito del lavoro agricolo al salario comparabile; b. analizza lo sviluppo e la dispersione degli indicatori di produttività e di redditività delle aziende agricole.	Art. 4, cpv. 2 ² A tal fine paragona il reddito del lavoro agricolo al salario comparabile nonché analizza lo sviluppo e la dispersione degli indicatori di produttività e di redditività delle aziende agricole.
	Art. 7a (nuovo) Obbligo di fornire dati contabili individuali per l'analisi centralizzata ¹ I gestori delle aziende rappresentative selezionate sono tenuti a fornire dati contabili individuali. ² Sono indennizzati per la fornitura di dati analizzabili.
	Art. 7b (nuovo) Collegamento e trasmissione dei dati contabili individuali

¹ RS 910.1

² RS 431.012.1

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p>Prima della fornitura dei dati l'UFAG informa i gestori delle aziende rappresentative selezionate che i dati contabili individuali possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. collegati con dati dei sistemi d'informazione della Confederazione; b. trasmessi pseudonomizzati a scopo di studio, di ricerca e di formazione: <ul style="list-style-type: none"> 1. a scuole universitarie e istituti di ricerca, 2. a terzi, a condizione che operino su mandato della Confederazione.
	<p>II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.</p>
	<p>III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.</p>
<p>N. 154 154. Analisi centralizzata di dati contabili e ambientali rilevanti delle aziende agricole</p> <p>Obbligo d'informare: Informazione facoltativa</p> <p>Disposizioni speciali: Secondo l'articolo 185 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) e dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (RS 919.118). Contratto sulla trasmissione di dati economici ed ecologici dalle aziende agricole all'analisi centralizzata (AC). Dichiarazione di consenso sulla rilevazione e sul collegamento dei dati per l'analisi centralizzata di dati contabili e di indicatori agroecologici (requisito per la trasmissione dei dati)</p>	<p>Allegato Modifica di un altro atto normativo L'allegato dell'ordinanza del 30 giugno 1993³ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali è modificato come segue: N. 154 154. Analisi centralizzata di dati contabili e ambientali rilevanti delle aziende agricole</p> <p>Obbligo d'informare: Informazione obbligatoria</p> <p>Disposizioni speciali: Secondo l'articolo 185 capoversi 1bis e 3bis della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) e dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura (RS 919.118). Contratto sulla trasmissione di dati economici ed ecologici dalle aziende agricole all'analisi centralizzata (AC). Dichiarazione di consenso sulla rilevazione e sul collegamento dei dati per l'analisi centralizzata di dati contabili e di indicatori agroecologici (requisito per la trasmissione dei dati).</p>

Ordinanza sul servizio civile (OSCi), RS 824.01

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 5¹ Riconoscimento di aziende agricole quali istituti d'impiego (art. 4 cpv. 2 LSC)</p> <p>¹ Le aziende agricole possono essere riconosciute quali istituti d'impiego se i gestori ricevono pagamenti diretti secondo gli articoli 43, 44, 47 o 55 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013² sui pagamenti diretti (OPD), aiuti finanziari secondo l'ordinanza del 2 novembre 2022³ sui miglioramenti strutturali (OMSt) o contributi del Cantone secondo gli articoli 63 e 64 OPD.⁴</p>	<p><i>Art. 5 cpv. 1</i></p> <p>¹ Le aziende agricole possono essere riconosciute quali istituti d'impiego se i gestori ricevono pagamenti diretti secondo gli articoli 43, 44, 47 o 55 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁵ sui pagamenti diretti (OPD) o contributi del Cantone secondo l'articolo 78.</p>
<p>Art. 6⁶ Progetti e programmi (art. 4 cpv. 2 e 2^{bis} LSC)</p> <p>¹ Il CIVI impiega le persone soggette al servizio civile:</p> <p>a. in aziende agricole nel quadro di progetti o programmi:</p> <p>5. per lavori legati a progetti per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati di cui all'articolo 63 OPD;</p> <p>c.⁷ in aziende agricole che ricevono aiuti finanziari per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OMSt⁸.</p>	<p><i>Art. 6 cpv. 1 lett. a n. 5 e c</i></p> <p>¹ Il CIVI impiega le persone soggette al servizio civile:</p> <p>a. in aziende agricole nel quadro di progetti o programmi:</p> <p>5. per lavori legati a progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all'articolo 78 OPD;</p> <p>c. <i>abrogata</i></p>
<p>Art. 7⁹ Collaborazione nella produzione agricola e dell'economia forestale (art. 4 cpv. 2 e 2^{bis} LSC)</p> <p>¹ Nella produzione agricola la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile è ammessa:</p> <p>a. nel quadro di progetti di miglioramenti strutturali;</p>	<p><i>Art. 7 cpv. 1 lett. a</i></p> <p>¹ Nella produzione agricola la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile è ammessa:</p> <p>a. <i>abrogata</i></p>

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1897).

² RS **910.13**

³ RS **913.1**

⁴ Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 3 dell'O del 2 nov. 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 754).

⁵ RS **910.13**

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1897).

⁷ Nuovo testo giusta l'all. 9 n. 3 dell'O del 2 nov. 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 754).

⁸ RS **913.1**

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU **2009** 1101).

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
	<p><i>Art. 118b</i> Disposizione transitoria della modifica del ...</p> <p>¹ Nei due anni successivi all'entrata in vigore della modifica del ... le aziende agricole i cui gestori ricevono contributi secondo gli articoli 63 e 64 OPD¹⁰ del diritto anteriore possono essere ancora riconosciute quali istituti d'impiego secondo l'articolo 5 capoverso 1.</p> <p>² Nei due anni successivi all'entrata in vigore della modifica del ... le persone soggette al servizio civile possono essere ancora impiegate secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a numero 5 del diritto anteriore.</p>
<p>a. Aziende, escluse le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione nonché le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione che realizzano progetti di miglioramento strutturale</p>	<p><i>App. 1 n. 2 lett. a</i></p> <p>a. Aziende, escluse le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione</p>

Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica, RS 910.181

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p><i>Art. 3 cpv. 2 lett. b</i></p> <p>² Ai fini del calcolo di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica:</p> <p>b. preparati e sostanze di cui al capoverso 1 lettere b–e e sostanze di cui all'allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici non sono evidenziati con un asterisco, non sono considerati ingredienti di origine agricola.</p>	<p><i>Art. 3 cpv. 2 lett. b</i></p> <p>² Ai fini del calcolo di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica:</p> <p>b. preparati e sostanze di cui al capoverso 1 lettere b, d ed e nonché sostanze di cui all'allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici non sono evidenziati con un asterisco, non sono considerati ingredienti di origine agricola.</p>
	<p><i>Art. 4a^{bis} cpv. 2</i></p> <p>² Le esigenze poste alla superficie di uscita sono stabilite nell'allegato 6.</p>
<p><i>Art. 8 cpv. 2</i></p> <p>² Per il rinnovo degli apiari, nell'unità di produzione biologica è possibile incorporare ogni anno il 10 per cento di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della presente ordinanza, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.</p>	<p><i>Art. 8 cpv. 2</i></p> <p>² Per il rinnovo degli apiari, nell'unità di produzione biologica è possibile incorporare ogni anno il 20 per cento di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della presente ordinanza, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.</p>
<p><i>Art. 13 cpv. 1 lett. b</i></p> <p>¹ La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:</p> <p>b. applicazione di pratiche adeguate che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: ringiovanimento periodico delle colonie, ispezione sistematica degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, disinfezione periodica del materiale e delle attrezzature con prodotti autorizzati nell'apicoltura biologica elencati nell'allegato 8, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, rinnovo periodico della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.</p>	<p><i>Art. 13 cpv. 1 lett. b</i></p> <p>¹ La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:</p> <p>b. applicazione di pratiche adeguate che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: ringiovanimento periodico delle colonie, ispezione sistematica degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, disinfezione periodica del materiale e delle attrezzature con sostanze autorizzate nell'apicoltura biologica elencate nell'allegato 8 numero 1, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, rinnovo periodico della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.</p>

<p><i>Art. 16 cpv. 7</i> ⁷ Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate elencate nell'allegato 8.</p>	<p><i>Art. 16 cpv. 7</i> ⁷ Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono ammesse soltanto le sostanze elencate nell'allegato 8 numero 1.</p>
	<p><i>Art. 16a (nuovo)</i> Per la produzione di prodotti di acquacoltura non trasformati e di alghe selvatiche devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'allegato II parte III del Regolamento (UE) 2018/848¹.</p>
	<p><i>Art. 16a^{bis}</i> <i>Ex art. 16a</i></p>
	<p><i>Art. 16h lett. g (nuovo)</i> <i>Ogni registrazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:</i> <i>g. la quantità disponibile in peso per le sementi e in numero per il materiale vegetativo di moltiplicazione.</i></p>
<p><i>Art. 16i</i> Elenco delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione disponibili in quantità sufficienti L'allegato 10 comprende un elenco di specie o di sottogruppi di specie per i quali esiste in Svizzera una quantità sufficiente di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica nonché un numero quasi sufficiente di varietà di produzione biologica. Questo elenco deve figurare nel sistema d'informazione.</p>	<p><i>Art. 16i</i> <i>Abrogato</i></p>

¹ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2023/207, GU L 29 dell'1.2.2023, pag. 6

<p><i>Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2012</i></p> <p>¹ Se per i non ruminanti si devono acquistare alimenti per animali a complemento della base foraggera dell'azienda e gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, d'intesa con l'ente di certificazione è ammesso l'acquisto di alimenti proteici non biologici fino al 31 dicembre 2015. La quota degli alimenti proteici non provenienti da coltura biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale di suini e pollame, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca. Le materie prime per alimenti per animali di cui all'allegato 7 parte A numero 2 sono considerati alimenti proteici per animali.</p> <p>² Fino al 31 dicembre 2014 gli alimenti per animali possono essere prodotti conformemente al diritto anteriore.</p> <p>³ Al 1° gennaio 2015, le giacenze di alimenti per animali prodotti conformemente al diritto anteriore possono essere vendute fino ad esaurimento oppure somministrate agli animali fino alla scadenza della data di conservazione.</p> <p>⁴ Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2018.³</p> <p>⁵ Il termine di cui al capoverso 4 è prorogato fino al 31 dicembre 2020.⁴</p> <p>⁶ Il termine di cui al capoverso 5 è prorogato fino al 31 dicembre 2022.⁵</p> <p>⁷ Il termine di cui al capoverso 6, per i suinetti fino a 35 kg e per il pollame giovane, è prorogato fino al 31 dicembre 2025.⁶</p>	<p><i>Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2012 cpv. 8 (nuovo)</i></p> <p>⁸ Il termine di cui al capoverso 7 è prorogato fino al 31 dicembre 2030.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

² RU 2012 6357

³ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4519).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4367).

⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3591).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 3 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 683).

<p><i>Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022⁷</i></p> <p>¹ Fino al 31 dicembre 2023, per la produzione di lievito biologico è ammessa l’aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l’estratto o l’autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.</p> <p>² A meno che non si tratti di derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali di cui all’articolo 2 lettere a–c ODPPE⁸, le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente per la preparazione di derrate alimentari biologiche trasformate sono ammesse ancora fino al 31 dicembre 2024. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.</p>	<p><i>Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022⁹ cpv. 3 (nuovo)</i></p> <p>³ I termini di cui al capoverso 2 sono prorogati fino al 31 dicembre 2025.</p>						
	<p><i>Disposizioni transitorie della modifica del ... (nuovo)</i></p> <p>¹ Fino al 31 dicembre 2029 si applicano le esigenze concernenti la superficie totale per animali della specie suina di cui all’allegato 6 numero 2 conformemente al diritto anteriore.</p> <p>² Le riserve di prodotti di acquacoltura trasformati e alghe prodotti conformemente al diritto anteriore ancora esistenti al 31 dicembre 2024 possono essere fornite sino al loro esaurimento.</p> <p>³ Fino al 31 dicembre 2024 gli alimenti per animali da compagnia possono essere prodotti ed etichettati conformemente al diritto anteriore. Le riserve ancora esistenti al 31 dicembre 2024 possono essere fornite sino al loro esaurimento.</p>						
	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1</i> (art. 1 e 16 cpv. 5)</p> <p>Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso (nuove sostanze)</p> <p><i>N. 1</i></p> <p>1. Sostanze di origine vegetale e animale</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">Designazione</th> <th style="width: 50%; text-align: left;">Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>Aggiungere la voce seguente in ordine alfabetico:</i></td> </tr> <tr> <td>Estratto acquoso dei semi germinati di <i>Lupinus albus</i> dolce</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso	<i>Aggiungere la voce seguente in ordine alfabetico:</i>		Estratto acquoso dei semi germinati di <i>Lupinus albus</i> dolce	
Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso						
<i>Aggiungere la voce seguente in ordine alfabetico:</i>							
Estratto acquoso dei semi germinati di <i>Lupinus albus</i> dolce							

⁷ RU 2022 733
⁸ RS 817.022.104
⁹ RU 2022 ...

<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1</i> (art. 1 e 16 cpv. 5)</p> <p>3. Altre sostanze e misure</p> <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">Designazione</td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso</td> </tr> </table> <hr/> <p>Coadiuvanti per l'aumento dell'efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina</p> <p style="text-align: right;">Sostanze non ottenute per sintesi chimica</p>	Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1</i> (art. 1 e 16 cpv. 5)</p> <p>3. Altre sostanze e misure</p> <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">Designazione</td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso</td> </tr> </table> <hr/> <p><i>Aggiungere le voci seguenti in ordine alfabetico:</i> Metasilicato di magnesio idrogeno Minerale silicato (talco E553b) Pirofosfato ferrico</p> <p><i>La voce «Coadiuvanti per l'aumento dell'efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina» è sostituita dalla versione qui appresso.</i> Coadiuvanti per l'aumento dell'efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina</p>	Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso		
Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso						
Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso						
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 2</i> (art. 2)</p> <p>Concimi, preparati e substrati autorizzati</p> <p>Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell'agricoltura bio-dinamica.</p> <p>Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 1° novembre 2023¹⁰ sui concimi.</p> <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">Designazione</td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso</td> </tr> </table> <hr/> <p>Compost o digestato di rifiuti domestici*</p> <p style="text-align: right;">Prodotto risultante dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotti ottenuti in un sistema di raccolta chiuso e controllato. Concentrazione massima in mg/kg di materia secca: cadmio: 0,7; rame 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0**</p>	Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 2</i> (art. 2)</p> <p>Concimi, preparati e substrati autorizzati</p> <p>N. 2.2</p> <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">Designazione</td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso</td> </tr> </table> <hr/> <p>2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale</p> <p><i>La voce «Compost o digestato di rifiuti domestici» è sostituita dalla versione qui appresso:</i></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">Compost o digestato di rifiuti domestici biologici</td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">Prodotto risultante dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotti ottenuti in un sistema di raccolta chiuso e controllato. Concentrazione massima in mg/kg di materia secca: cadmio: 0,7; rame 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0**</td> </tr> </table>	Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso	Compost o digestato di rifiuti domestici biologici	Prodotto risultante dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotti ottenuti in un sistema di raccolta chiuso e controllato. Concentrazione massima in mg/kg di materia secca: cadmio: 0,7; rame 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0**
Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso						
Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso						
Compost o digestato di rifiuti domestici biologici	Prodotto risultante dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotti ottenuti in un sistema di raccolta chiuso e controllato. Concentrazione massima in mg/kg di materia secca: cadmio: 0,7; rame 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0**						

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate (nuovo)

Parte A

**Parte A:
Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti**

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale
<i>Aggiungere dopo la voce: «Anidride solforosa (E 220)»</i>			
E 223	Metabisolfito di sodio	Non ammesso	Ammesso soltanto per crostacei
<i>Le voci «Acido ascorbico (E 300)», «Lecitine E 322*» e «Lattato di sodio (E 325)» sono sostituite dalle versioni qui appresso:</i>			
E 300	Acido ascorbico	Ammesso	Ammesso soltanto per prodotti a base di carne e preparazioni a base di carne
E 322*	Lecitine	Ammesse Soltanto se di produzione biologica	Ammesse Soltanto se di produzione biologica
E 325	Lattato di sodio	Ammesso	Ammesso soltanto per prodotti a base di latte e di carne
<i>Aggiungere dopo la voce «Tartrati di potassio (E 336)»</i>			
E 337	Tartrati di sodio e potassio	Ammessi	Non ammessi
<i>La voce «Pectina (E 440(i)*)» è sostituita dalla versione qui appresso:</i>			
E 440(i)*	Pectina	Ammessa	Ammessa soltanto per prodotti a base di latte
<i>Aggiungere dopo la voce «Pectina (E 440(i)*)»</i>			
E 460	Cellulosa	Non ammessa	Ammessa soltanto per la gelatina
E 551	Biossido di silicio	Ammesso soltanto per erbe e spezie in polvere essiccate e per sostanze aromatizzanti	Ammesso soltanto per sostanze aromatizzanti e propoli

<p style="text-align: right;"><i>Allegato 3</i> (art. 3)</p> <p><i>Parte B n. 1</i></p> <p>Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente</p> <p>1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Denominazione</th> <th colspan="2">Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari</th> </tr> <tr> <th>di origine vegetale</th> <th>di origine animale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bentonite</td> <td>Ammessa</td> <td>Ammessa soltanto come regolatore della fermentazione dell'idromele</td> </tr> </tbody> </table>	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari		di origine vegetale	di origine animale	Bentonite	Ammessa	Ammessa soltanto come regolatore della fermentazione dell'idromele	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 3</i> (art. 3)</p> <p><i>Parte B n. 1</i></p> <p>Parte B: Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente</p> <p>1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Denominazione</th> <th colspan="2">Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari</th> </tr> <tr> <th>di origine vegetale</th> <th>di origine animale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><i>La voce «Bentonite» è sostituita dalla versione seguente:</i></td> </tr> <tr> <td>Bentonite</td> <td>Ammessa</td> <td>Ammessa soltanto come addensante dell'idromele</td> </tr> </tbody> </table>	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari		di origine vegetale	di origine animale	<i>La voce «Bentonite» è sostituita dalla versione seguente:</i>			Bentonite	Ammessa	Ammessa soltanto come addensante dell'idromele
Denominazione		Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari																		
	di origine vegetale	di origine animale																		
Bentonite	Ammessa	Ammessa soltanto come regolatore della fermentazione dell'idromele																		
Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari																			
	di origine vegetale	di origine animale																		
<i>La voce «Bentonite» è sostituita dalla versione seguente:</i>																				
Bentonite	Ammessa	Ammessa soltanto come addensante dell'idromele																		
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 3</i> (art. 3)</p> <p><i>Parte C</i></p> <p>Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingrediente</th> <th>Condizioni particolari e limitazioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alghe, compresa la zosteria marina, che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti tradizionali.</td> <td>Ottenute solo da acquacoltura biologica secondo gli standard internazionali riconosciuti</td> </tr> </tbody> </table>	Ingrediente	Condizioni particolari e limitazioni	Alghe, compresa la zosteria marina, che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti tradizionali.	Ottenute solo da acquacoltura biologica secondo gli standard internazionali riconosciuti	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 3</i> (art. 3)</p> <p><i>Parte C</i></p> <p>Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingrediente</th> <th>Condizioni particolari e limitazioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><i>La voce «Alghe» è stralciata.</i></td> </tr> </tbody> </table>	Ingrediente	Condizioni particolari e limitazioni	<i>La voce «Alghe» è stralciata.</i>												
Ingrediente	Condizioni particolari e limitazioni																			
Alghe, compresa la zosteria marina, che possono essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti tradizionali.	Ottenute solo da acquacoltura biologica secondo gli standard internazionali riconosciuti																			
Ingrediente	Condizioni particolari e limitazioni																			
<i>La voce «Alghe» è stralciata.</i>																				

Allegato 3b
(art. 3c)

Atti normativi dell'Unione europea concernenti l'agricoltura biologica

1. È determinante la seguente versione del Regolamento (UE) 2018/848:
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2023/207, GU L 29 dell'1.2.2023, pag. 6.
2. Per il Regolamento (UE) n. 1308/2013, a cui si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848, è determinante la seguente versione:
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.
3. Anziché il regolamento (CE) n. 606/2009 il regolamento (CE) n. 1234/2007 ai quali si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848, vigono i seguenti Regolamenti:

regolamento (CE) n. 606/2009	Regolamento delegato (UE) 2019/934 ¹¹
regolamento (CE) n. 1234/2007	Regolamento (UE) n. 1308/2013 ¹²

¹¹ Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2022/68, GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1.

¹² Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.

<p style="text-align: right;"><i>Allegato 5 (art. 4a^{bis} cpv.1)</i></p> <p>Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito</p> <p><i>N. 2</i></p> <p>2 Alimentazione</p> <ol style="list-style-type: none">1. La razione giornaliera dei suini deve contenere foraggi freschi, essiccati o insilati.2. Durante il periodo dell'allattamento, i suinetti ricevono quotidianamente della terra per grufolare o altri prodotti equivalenti.3. La parte di componenti di alimenti per animali prodotti in modo non biologico, calcolata sulla sostanza secca, può essere aumentata fino al 35 per cento dell'intera razione dei suini, purché vengano utilizzati rifiuti di latteria.4. Solo i prodotti elencati nell'allegato 7 parte B numero 1 lettere a e k possono essere usati come additivi nella fabbricazione di insilati.	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 5 (art. 4a^{bis} cpv.1)</i></p> <p>Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito</p> <p><i>N. 2</i></p> <p>2 Alimentazione</p> <ol style="list-style-type: none">1. La razione giornaliera dei suini deve contenere foraggio grezzo fresco, essiccato o insilato.2. Durante il periodo dell'allattamento, i suinetti ricevono quotidianamente della terra per grufolare o altri prodotti equivalenti.3. La parte di componenti di alimenti per animali prodotti in modo non biologico, calcolata sulla sostanza secca, può essere aumentata fino al 35 per cento dell'intera razione dei suini, purché vengano utilizzati rifiuti di latteria.4. Per i suini di peso superiore a 35 kg, d'intesa con l'ente di certificazione, fino al 31 dicembre 2030 può essere utilizzata proteina di patate non biologica se la proteina di patate biologica non è disponibile in quantità sufficiente. La parte di proteina di patate non biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale dei suini di peso superiore a 35 kg, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Allegato 6</i> (art. 4a cpv. 2)		<i>Allegato 6</i> (art. 4a ^{bis} cpv. 2)																									
<p>Esigenze poste alla corte e all'area con clima esterno</p> <p>1. Corte per animali delle specie bovina e bufalina, ovina nonché caprina (produzione di latte e carne)</p> <p>Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 6 lettera B OPD¹³.</p> <p>2. Superficie totale per animali della specie suina</p> <p>Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti la corte di cui all'allegato 6 lettera B numero 3 OPD.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Animali</th> <th style="text-align: right;">Superficie totale (stalla e corte) almeno ... m²/animale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scrofe da allevamento non in lattazione</td> <td style="text-align: right;">2,8</td> </tr> <tr> <td>Verri da allevamento</td> <td style="text-align: right;">10</td> </tr> <tr> <td>Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg</td> <td style="text-align: right;">1,65</td> </tr> <tr> <td>Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg</td> <td style="text-align: right;">1,10</td> </tr> <tr> <td>Suinetti svezzati</td> <td style="text-align: right;">0,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Area con clima esterno per il pollame da reddito</p> <p>Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 6 lettera B numero 4 OPD.</p>		Animali	Superficie totale (stalla e corte) almeno ... m ² /animale	Scrofe da allevamento non in lattazione	2,8	Verri da allevamento	10	Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg	1,65	Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg	1,10	Suinetti svezzati	0,80	<p>Esigenze poste alla superficie di uscita</p> <p>Superficie totale per animali della specie suina</p> <p>Devono essere soddisfatte le esigenze relative alla superficie di uscita minima di cui all'allegato 6 lettera B numero 3 OPD.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Animali</th> <th style="text-align: right;">Superficie totale (stalla e superficie di uscita) almeno ... m²/animale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Scrofe da allevamento non in lattazione</td> <td style="text-align: right;">4,4</td> </tr> <tr> <td>Verri da allevamento</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td>Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg</td> <td style="text-align: right;">1,9</td> </tr> <tr> <td>Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg</td> <td style="text-align: right;">1,4</td> </tr> <tr> <td>Suinetti svezzati</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </tbody> </table>		Animali	Superficie totale (stalla e superficie di uscita) almeno ... m ² /animale	Scrofe da allevamento non in lattazione	4,4	Verri da allevamento	14	Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg	1,9	Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg	1,4	Suinetti svezzati	1
Animali	Superficie totale (stalla e corte) almeno ... m ² /animale																										
Scrofe da allevamento non in lattazione	2,8																										
Verri da allevamento	10																										
Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg	1,65																										
Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg	1,10																										
Suinetti svezzati	0,80																										
Animali	Superficie totale (stalla e superficie di uscita) almeno ... m ² /animale																										
Scrofe da allevamento non in lattazione	4,4																										
Verri da allevamento	14																										
Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg	1,9																										
Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg	1,4																										
Suinetti svezzati	1																										

Allegato 7
(art. 4b cpv. 1 lett. b e c)

Materie prime e additivi per alimenti per animali (*nuove materie prime e additivi*)

Parte A

Materie prime per alimenti per animali

1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali

Numero nel catalogo delle materie prime	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
11.3.17	Fosfato monoammonico (diidrogenoortofosfato di ammonio)	Soltanto per acquacoltura
11.3.19	Trifosfato pentasodico	Soltanto per animali da compagnia
11.3.27	Diidrogenodifosfato di disodio	Soltanto per animali da compagnia

Allegato 7
(art. 4b cpv. 1 lett. b e c)

2. Altre materie prime per alimenti per animali

Parte B: Additivi per alimenti per animali

Gruppo funzionale: c) emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
1c322 1c322i	Lecitine	Soltanto se ottenute da materie prime biologiche Impiego limitato agli alimenti per animali di acquacoltura
E 407	Carragenina	Soltanto per animali da compagnia

Categoria 2: Additivi organolettici

Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
3a370	Taurina	Soltanto per gatti e cani Se disponibile non di origine sintetica

Gruppo funzionale: b) sostanze aromatizzanti

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
Ex2a	Astaxantina	Soltanto se derivata da fonti biologiche, come il carapace dei crostacei di produzione biologica Soltanto nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti delle loro esigenze fisiologiche In mancanza di astaxantina da fonti biologiche si possono utilizzare fonti naturali di astaxantina come la <i>Phaffia rhodozyma</i> ricca di astaxantina

<i>Gruppo funzionale: c) amminoacidi, loro sali e analoghi</i>		
Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
3c3.5.1 e 3c352	L-istidina monoclorigrato monoidrato	Prodotta tramite fermentazione Può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di alimenti per animali di cui al presente allegato non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci
Categoria 4: additivi zootecnici		
Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
4d7 e 4d8	Cloruro di ammonio	Soltanto per gatti

<p style="text-align: right;"><i>Allegato 8¹⁴</i> (art. 4c)</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 8</i> (art. 4c)</p>
<p>Prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali (p. es. attrezzature e utensili per le stalle)</p> <p>1. Prodotti autorizzati</p> <ul style="list-style-type: none">– saponi a base di sodio e di potassio;– acqua e vapore;– latte di calce;– ipoclorito di sodio (ad es. come candeggina);– soda caustica;– potassa caustica;– perossido di idrogeno;– essenze naturali di vegetali;– acido citrico, acido peracetico, acido formico, acido lattico, acido ossalico e acido acetico;– alcole;– acido nitrico (attrezzatura per la mungitura);– acido fosforico (attrezzatura per la mungitura);– formaldeide;– carbonato di sodio;– calce viva;– calce. <p>2. Sono autorizzati inoltre</p> <ul style="list-style-type: none">– prodotti a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli;– prodotti per la pulizia e la disinfezione di utensili per la mungitura autorizzati in base all'elenco dei prodotti biocidi per pulire e disinfettare le mungitrici meccaniche.	<p>Sostanze pure per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali (p. es. attrezzature e utensili per le stalle)</p> <p><i>N. 2 e 3</i></p> <p>2. Sono autorizzati inoltre</p> <ul style="list-style-type: none">– prodotti per la pulizia e la disinfezione di utensili per la mungitura autorizzati in base all'elenco dei prodotti biocidi per pulire e disinfettare le mungitrici meccaniche. <p>3. Sostanze che non possono essere impiegate come prodotti biocidi (<i>nuovo</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">- soda caustica;- potassa caustica;- acido ossalico;- essenze naturali di vegetali ad eccezione dell'olio di lino, dell'olio di lavanda e dell'olio di menta piperita;- acido nitrico;- acido fosforico;- carbonato di sodio;- solfato di rame;- permanganato di potassio;- pannelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale;- acido umico;- acidi perossiacetici ad eccezione dell'acido peracetico.

¹⁴ Introdotto dal n. II dell'O del DEFR del 23 ago. 2000 (RU **2000** 2508). Aggiornato dal n. II cpv. I dell'O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5863).

Ordinanza del DEFR concernente l'igiene nella produzione primaria (OIPPrim), RS 916.020.1

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 2 Esigenze relative alla produzione animale</p> <p>⁸ Gli alimenti per animali e l'acqua di abbeveramento non devono alterare la salute degli animali né la qualità delle derrate alimentari da essi derivate. Possono essere utilizzati soltanto alimenti per animali puliti, ineccepibili dal profilo igienico e non guasti.</p>	<p><i>Art. 2 cpv. 8</i></p> <p>⁸ Gli alimenti per animali e l'acqua di abbeveramento non devono alterare la salute degli animali né la qualità delle derrate alimentari da essi derivate. Possono essere utilizzati soltanto alimenti per animali puliti, ineccepibili dal profilo igienico, non guasti e conformi alle disposizioni dell'articolo 8 e del capitolo 4 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011¹ sugli alimenti per animali.</p>
	<p>II</p> <p>La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.</p> <p>Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca</p> <p>...</p> <p>Guy Parmelin</p>

¹ RS 916.307

Ordinanza del DEFR sul servizio civile (OSCi-DEFR), RS 824.012.2

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>Art. 1 Superfici per la promozione della biodiversità (art. 6 cpv. 1 lett. a n. 1 OSCi)</p> <p>¹ Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti (OPD), per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d'impiego hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> m. 7 giorni di servizio per ettaro di superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione; n. 5 giorni di servizio per ettaro di strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili. <p>² Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 OPD, per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d'impiego hanno diritto a 0,21 giorni di servizio per albero per:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. alberi indigeni isolati adatti al luogo e alberi in viali alberati. 	<p><i>Art. 1 cpv. 1 lett. m ed n nonché 2 lett. b</i></p> <p>¹ Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della bio-diversità di cui all'articolo 55 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013² sui pagamenti diretti (OPD), per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d'impiego hanno diritto al seguente numero di giorni di servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> m. <i>abrogata</i> n. 5 giorni di servizio per ettaro di cereali in file distanziate. <p>² Per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della bio-diversità di cui all'articolo 55 OPD, per i quali vengono concessi contributi, gli istituti d'impiego hanno diritto a 0,21 giorni di servizio per albero per:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. <i>abrogata</i>
<p>Art. 3 Lavori legati a progetti per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati (art. 6 cpv. 1 lett. a n. 5 OSCi)</p> <p>Il numero di giorni di servizio a cui gli istituti d'impiego hanno diritto per lavori legati a progetti per il mantenimento, la promozione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati di cui all'articolo 63 OPD³ si calcola dividendo per 1200 il contributo annuale per la qualità del paesaggio e moltiplicando il risultato per 7.</p>	<p><i>Art. 3</i> Lavori legati a progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio (art. 6 cpv. 1 lett. a n. 5 OSCi)</p> <p>Il numero di giorni di servizio a cui gli istituti d'impiego hanno diritto per lavori legati a progetti per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio di cui all'articolo 78 OPD si calcola dividendo per 2400 il contributo per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio e moltiplicando il risultato per 7.</p>
<p>Art. 5 Miglioramenti strutturali (art. 6 cpv. 1 lett. c OSCi)</p> <p>¹ Le aziende agricole che ricevono aiuti finanziari per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b dell'ordinanza del 2 novembre 2022⁴ sui miglioramenti strutturali (OMSt) hanno diritto a 7 giorni di servizio ogni 20 000 franchi di costi di progetto.⁵</p> <p>² I giorni di servizio sono assegnati una sola volta per la durata del progetto.</p>	<p><i>Art. 5 e 7</i> <i>Abrogati</i></p>

¹ RS 910.13

² RS 910.13

³ RS 910.13

⁴ RS 913.1

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 741).

Diritto vigente	Avamprogetto posto in consultazione
<p>³ Se il progetto si estende su più anni civili, l'istituto d'impiego può decidere liberamente come ripartire sulla durata del progetto i giorni di servizio che gli sono stati assegnati.</p> <p>Art. 7 Miglioramenti strutturali (art. 6 cpv. 1 lett. c e 3 OSCi)</p> <p>¹ Le aziende con pascoli comunitari e le aziende d'estivazione che ricevono aiuti finanziari per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OMSt⁶ hanno diritto a 7 giorni di servizio ogni 20 000 franchi di costi di progetto.⁷</p> <p>² I giorni di servizio sono assegnati una sola volta per la durata del progetto.</p> <p>³ Se il progetto si estende su più anni civili, l'istituto d'impiego può decidere liberamente come ripartire sulla durata del progetto i giorni di servizio che gli sono stati assegnati entro i periodi d'impiego ammessi secondo l'articolo 6 capoverso 3 OSCi.</p>	
	<p><i>Articolo 14a</i> Disposizione transitoria della modifica del ...</p> <p>¹ Nei due anni successivi all'entrata in vigore della modifica del ... gli istituti d'impiego hanno ancora diritto a 7 giorni di servizio per ettaro di superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera m del diritto anteriore.</p> <p>² Nei due anni successivi all'entrata in vigore della modifica del ... il numero di giorni di servizio a cui gli istituti d'impiego hanno ancora diritto per lavori legati a progetti per il mantenimento, la promozione o lo sviluppo di paesaggi rurali variati si calcola secondo l'articolo 63 OPD del diritto anteriore.</p>

⁶ RS 913.1

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 741).

Ordinanza dell'UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l'importazione di verdura e frutta fresche (Ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF), RS Erreur ! Source du renvoi introuvable.

Diritto vigente			Avamprogetto posto in consultazione		
<i>Allegato 1</i> (art. 2)			<i>Allegato 1</i> (art. 2)		
Periodi per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali			Periodi per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali		
Voce di tariffa	Periodo per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali	Testo complementare	Voce di tariffa	Periodo per le importazioni all'aliquota di dazio del contingente senza liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali	Testo complementare
0702.0011	01.05.– 10.06.		0702.0011	01.05.– 20.05.	
0702.0011	25.09.–20.10.		-		
0702.0021	01.05.– 13.06.		ex 0702.0021	01.05.– 31.05.	diversi dai pomodori peretti per sugo
0702.0021	24.09.–20.10.		ex 0702.0021	07.10.–20.10.	
0702.0031	01.05.– 31.05.		0702.0031	01.05.– 07.05.	diversi dai pomodori peretti per sugo
0702.0031	01.10.–20.10.		-		
0702.0091	01.05.– 31.05.		0702.0091	01.05.– 07.05.	
0702.0091	01.10.–20.10.		-		
0703.1031	01.04.–30.10.		0703.1031	01.04.–30.10.	
0703.1041	30.05.–15.05.		0703.1041	30.05.–15.05.	
0703.1051	30.05.–06.06.		0703.1051	30.05.–06.06.	
ex 0703.1061	30.05.–15.05.	cipolle bianche, rotonde (cipolle argentate o perlate) con diametro non eccedente 35 mm	ex 0703.1061	30.05.–15.05.	cipolle bianche, rotonde (cipolle argentate o perlate) con diametro non eccedente 35 mm
ex 0703.1061	02.03.–15.05.	cipolle diverse dalle cipolle argentate o perlate	ex 0703.1061	16.04.–15.05.	cipolle diverse dalle cipolle argentate o perlate
ex 0703.1061	30.05.– 31.05.	cipolle diverse dalle cipolle argentate o perlate	ex 0703.1061	30.05.– 06.06.	cipolle diverse dalle cipolle argentate o perlate
0703.1071	30.05.–06.06.		0703.1071	30.05.–06.06.	
0703.9011	01.01.–15.02.		0703.9011	16.01.–15.02.	
0703.9011	01.03.– 30.04.		0703.9011	01.03.– 30.06.	
0703.9021	15.01.–15.02.		0703.9021	08.02.–15.02.	
0703.9021	01.03.–04.03.		0703.9021	01.03.–04.03.	
0704.1011	01.05.–30.11.		0704.1011	01.05.–30.11.	
0704.1021	01.05.–30.11.		0704.1021	01.05.–30.11.	
0704.9051	01.05.–12.05.		0704.1031	01.05.–12.05.	

Pacchetto di ordinanze agricole 2024/PA22+ – consultazione

Diritto vigente		Avamprogetto posto in consultazione	
0704.9051	16.11.–30.11.	0704.1031	16.11.–30.11.
0704.1091	01.05.–09.05.	0704.1091	01.05.–09.05.
0704.1091	21.11.–30.11.	0704.1091	21.11.–30.11.
0704.2011	01.01.–31.01.	0704.2011	01.01.–31.01.
0704.2011	01.09.–08.09.	0704.2011	01.09.–08.09.
0704.9031	01.04.– 15.03.	0704.9031	01.04.– 30.04.
0704.9061	11.02.–01.03.	0704.9031	16.12.–15.03.
0704.9061	10.04.–14.04.	-	
0704.9064	10.04.–01.03.	0704.9061	10.04.–14.04.
0704.9071	15.03.–27.03.	0704.9064	01.11.–01.03.
0704.9071	26.11.–15.12.	0704.9071	15.03.–27.03.
0704.9081	25.05.– 10.05.	0704.9071	26.11.–15.12.
		0704.9081	25.05.– 30.09.
0705.1118	01.03.–14.04.	0704.9081	16.02.–10.05.
0705.1118	16.11.–31.12.	0705.1118	01.03.–14.04.
0705.1121	01.03.–11.03.	0705.1118	16.11.–31.12.
0705.1121	09.12.–31.12.	-	
0705.1198	08.12.–10.12.	0705.1121	16.12.–31.12.
ex 0705.1911	01.03.– 17.03.	0705.1198	08.12.–10.12.
	di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana)	ex 0705.1911	01.03.– 14.04.
ex 0705.1911	18.11.–20.12.		di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana)
	di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana)	ex 0705.1911	18.11.–20.12.
ex 0705.1911	01.03.–17.03.		di peso non eccedente 160 grammi il pezzo (lattuga romana nana)
ex 0705.1911	18.11.–20.12.	ex 0705.1911	01.03.–17.03.
	diversa dalla lattuga romana nana	ex 0705.1911	18.11.–20.12.
	diversa dalla lattuga romana nana	0705.1921	01.03.–09.03.
0705.1921	01.03.–09.03.	0705.1931	02.12.–20.12.
0705.1931	01.03.–06.03.	0705.1941	02.12.–20.12.
0705.1941	01.03.–06.03.	0705.1951	01.03.–20.12.
0705.1951	01.03.–20.12.	0705.1951	01.03.–20.12.
0705.2111	01.05.–20.05.	0705.2111	16.05.–20.05.
0705.2111	01.10.–31.10.	0705.2111	01.10.–31.10.
0705.2911	10.03.–30.04.	0705.2911	10.03.–30.04.
0705.2911	27.11.–10.12.	0705.2911	27.11.–10.12.
0705.2921	01.04.–19.04.	0705.2921	01.04.–19.04.
0705.2921	27.11.–10.12.	0705.2921	27.11.–10.12.
0705.2931	30.03.–15.03.	0705.2931	30.03.–15.03.
		0705.2941	30.03.–14.05.
0705.2951	01.03.–31.05.	0705.2951	01.03.–31.05.
0705.2961	01.03.–20.12.	0705.2961	01.03.–20.12.
0705.2971	01.02.–15.02.	-	
0706.1011	25.05.–31.05.	0706.1011	25.05.–31.05.
0706.1021	25.05.–31.05.	0706.1021	25.05.–31.05.

Pacchetto di ordinanze agricole 2024/PA22+ – consultazione

Diritto vigente			Avamprogetto posto in consultazione		
ex 0706.1031	01.02.–15.01.	rape «teltower»	ex 0706.1031	01.02.–15.01.	rape «teltower»
0706.9028	15.09.–15.05.		0706.9028	15.09.–15.05.	
0706.9031	15.01.–31.12.		0706.9031	15.01.–31.12.	
0706.9051	01.03.–01.04.		0706.9051	01.03.–01.04.	
0706.9051	22.12.–15.01.		0706.9051	22.12.–15.01.	
ex 0706.9061	10.02.–10.01.	rapanelli a candela	ex 0706.9061	10.02.–10.01.	rapanelli a candela
ex 0706.9061	01.01.–10.01.	diversi dai rapanelli a candela	ex 0706.9061	01.01.–10.01.	diversi dai rapanelli a candela
ex 0706.9061	10.02.–02.03.	diversi dai rapanelli a candela	ex 0706.9061	10.02.–02.03.	diversi dai rapanelli a candela
0707.0011	15.04.– 11.05.		0707.0011	15.04.– 20.04.	
0707.0011	09.10.–20.10.		0707.0011	09.10.–20.10.	
0707.0021	15.04.– 11.05.		0707.0021	15.04.– 20.04.	
0707.0021	21.09. –20.10.		0707.0021	09.10. –20.10.	
0707.0031	15.04.–20.10.		0707.0031	15.04.–20.10.	
0707.0041	15.04.–20.10.		0707.0041	15.04.–20.10.	
0708.1011	20.05.–15.08.		0708.1011	20.05.–15.08.	
0708.1021	20.05.–15.08.		0708.1021	20.05.–15.08.	
0708.2028	15.06.–15.11.		0708.2028	15.06.–15.11.	
0708.2038	15.06.–15.11.		0708.2038	15.06.–15.11.	
0708.2048	15.06.–28.06.		0708.2048	15.06.–28.06.	
0708.2048	25.10.–15.11.		0708.2048	25.10.–15.11.	
0708.2098	15.06.–28.06.		0708.2098	15.06.–28.06.	
0708.2098	25.10.–15.11.		0708.2098	25.10.–15.11.	
0708.9081	01.06.–31.10.		0708.9081	01.06.–31.10.	
0709.2011	01.05.–15.06.		0709.2011	01.05.–15.06.	
ex 0709.3011	01.06.–15.10.	melanzane cosiddette «d'oltremare» (arrotondate, della grandezza di circa una ciliegia)	ex 0709.3011	01.06.–15.10.	melanzane cosiddette «d'oltremare» (arrotondate, della grandezza di circa una ciliegia)
ex 0709.3011	01.06.–16.06.	diverse dalle melanzane cosiddette «d'oltremare»	-		
ex 0709.3011	26.09. –15.10.	diverse dalle melanzane cosiddette «d'oltremare»	ex 0709.3011	09.10. –15.10.	diverse dalle melanzane cosiddette «d'oltremare»
0709.4011	01.05.–19.05.		0709.4011	01.05.–19.05.	
0709.4011	20.12.–31.12.		0709.4011	20.12.–31.12.	
0709.4021	01.05.–19.05.		0709.4021	01.05.–19.05.	
0709.4021	20.12.–31.12.		0709.4021	20.12.–31.12.	
0709.4091	15.01.–31.12.		0709.4091	15.01.–31.12.	
0709.7011	15.02.– 13.03.		0709.7011	15.02.– 06.03.	
0709.7011	29.11.–15.12.		0709.7011	29.11.–15.12.	
0709.9120	01.06.–31.10.		0709.9120	01.06.–31.10.	
ex 0709.9951	20.04.–30.10.	zucchine con fiore	ex 0709.9320	20.04.–30.10.	zucchine con fiore
ex 0709.9951	20.04.–09.05.	diverse dalle zucchine con fiore	ex 0709.9320	20.04.–09.05.	diverse dalle zucchine con fiore
ex 0709.9951	04.10.–30.10.	diverse dalle zucchine con fiore	ex 0709.9320	04.10.–30.10.	diverse dalle zucchine con fiore

Pacchetto di ordinanze agricole 2024/PA22+ – consultazione

Diritto vigente			Avamprogetto posto in consultazione		
0709.9918	01.10.–10.03.		0709.9918	01.10.–10.03.	
0709.9921	01.05.–09.05.		0709.9921	01.05.–09.05.	
0709.9921	23.11.–15.12.		0709.9921	23.11.–15.12.	
0709.9931	10.03.–29.03.		0709.9931	10.03.–29.03.	
			0709.9931	22.06.–30.06.	
ex 0709.9941	15.03.– 31.03.	riccio	ex 0709.9941	15.03.– 14.04.	riccio
ex 0709.9941	13.12.–31.12.	riccio	ex 0709.9941	13.12.–31.12.	riccio
ex 0709.9941	15.03.– 31.03.	diverso da quello riccio	ex 0709.9941	15.03.– 14.04.	diverso da quello riccio
ex 0709.9941	13.12.–31.12.	diverso da quello riccio	ex 0709.9941	13.12.–31.12.	diverso da quello riccio
0709.9961	01.03.– 16.03.		0709.9961	01.03.– 06.03.	
0709.9961	18.11. –15.12.		0709.9961	01.12. –15.12.	
ex 0808.3022	01.07.–31.03.	pere nashi	ex 0808.3022	01.07.–31.03.	pere nashi
ex 0808.3032	01.07.–31.03.	pere nashi	ex 0808.3032	01.07.–31.03.	pere nashi
0808.4022	01.07.–31.03.		0808.4022	01.07.–31.03.	
0808.4032	01.07.–31.03.		0808.4032	01.07.–31.03.	
0809.2111	20.05.–31.08.		0809.2111	20.05.–31.08.	
ex 0809.4013	01.07.–30.09.	susine, mirabelle e regina-claudie	ex 0809.4013	01.07.–30.09.	susine, mirabelle e regina-claudie
ex 0809.4093	01.07.–30.09.	susine, mirabelle e regina-claudie	ex 0809.4093	01.07.–30.09.	susine, mirabelle e regina-claudie
ex 0810.1011	15.05.–31.08.	fragoline di bosco	ex 0810.1011	15.05.–31.08.	fragoline di bosco
ex 0810.3022	15.06.–15.09.	ribes nero (cassis)	ex 0810.3022	15.06.–15.09.	ribes nero (cassis)